Rassegna della Giustizia Militare

Rivista di Diritto e Procedura penale militare

MINISTERO DELLA DIFESA

GIUSTIZIA MILITARE

Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca

anvur

in copertina

Particolare dell'antica incisione di Pietro Santi Bartoli raffigurante la decorazione della facciata di Palazzo Cesi di via della Maschera d'Oro, eseguita da Polidoro da Caravaggio e Maturino da Firenze

INDICE DEL NUMERO 2 / 2024

Intervento del Presidente della Corte militare di Appello
Dott. Giuseppe Mazzi p. 1

Intervento del Vice Presidente del Consiglio della Magistratura militare
Avv. David Brunelli p. 70

Intervento del Sotto Segretario di Stato della Difesa
On. Matteo Perego di Cremnago p. 72

Intervento del Procuratore Generale militare della Procura della Repubblica presso la Corte militare di Appello
Dott. Marco De Paolis p. 74

Intervento del Vice Avvocato generale dello Stato
Avv. De Giovanni Enrico p. 100

Intervento del Consigliere Tesoriere del Consiglio nazionale Forense
Avv. Donato Di Campli p. 104

Intervento del
Presidente della Corte militare di Appello

Dott. Giuseppe Mazzi

Quand'io dico, che la conoscenza dei loro diritti non basta agli uomini per operare un miglioramento importante e durevole, non chiedo che rinunzino a questi diritti; dico soltanto che non sono se non una conseguenza di doveri adempiti a che bisogna cominciare da questi per giungere a quelli.

Giuseppe Mazzini, *Dei doveri dell'uomo, 1862*

Indice

1. Premessa

2. Dati statistici

3. Novità normative di specifico rilievo per la giurisdizione militare
3.1. Le modifiche in tema di ordinamento giudiziario militare
3.2. Il d. lgs. 150 del 2022 ed i suoi riflessi nel processo penale militare
3.3 . I lavori preparatori per il Codice dei crimini internazionali

4. Decisioni della Corte costituzionale e questioni di costituzionalità
4.1. Corte costituzionale sentenza n. 25 del 2023
4.2. Procedimento penale e procedimento disciplinare: ne bis in idem
4.3. Alternatività tra sanzione disciplinare e processo penale per reati procedibili a richiesta del comandante di corpo

5. L'attività giudiziaria militare nel 2023
5.1. Rapporti fra giurisdizione militare ed ordinaria
5.2. Reati contro la fedeltà e la difesa militare
5.3. Reati contro il servizio militare: sabotaggio; rivelazione di notizie riservate; violata consegna; forzata consegna
5.4. Reati contro la disciplina militare
5.5. Reati contro l'amministrazione militare: peculato militare
5.6. Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza
5.7. Reati contro la persona: lesioni personali; diffamazione
5.8. Reati contro il patrimonio
5.9. Fattispecie in tema di particolare tenuità del fatto
5.10. Questioni processuali
5.11.Tribunale militare di sorveglianza

6. Considerazioni finali

7. Tavole statistiche e Grafici

1. Premessa

Saluto e ringrazio tutti gli illustri ospiti.

Anche quest'anno il primo pensiero va al Presidente della Repubblica che rappresenta l'unità nazionale e costituisce un sicuro punto di riferimento per ognuna delle istituzioni dello Stato.

Non si può iniziare quest'anno la consueta verifica sull'esercizio della giurisdizione militare nell'anno 2023, senza prima rivolgere l'attenzione alla situazione internazionale e manifestare al riguardo la massima preoccupazione.

Se nel passato una ingenua fiducia nel progresso ed in un futuro di pace e benessere per l'umanità fu smentita, nel XX secolo, dagli orrori dei totalitarismi e delle due guerre mondiali, purtroppo anche nel XXI secolo è rimasta vana la speranza che la violenza bellica possa essere superata per l'intervento delle organizzazioni internazionali, la costituzione di Tribunali internazionali penali oppure in conseguenza di un diritto internazionale umanitario sempre più evoluto. In altre parole, che possano essere i giuristi e le norme del diritto internazionale ad avere un ruolo fondamentale nel garantire la pace e la giustizia nei rapporti fra i popoli si è rivelata purtroppo una illusione: decisiva è come sempre l'azione dei governanti ed è solo una politica lungimirante che può portare le condizioni per la pacifica convivenza fra i popoli.

Il grave e perdurante conflitto armato fra la Federazione russa e l'Ucraina e quello nuovo, che a partire dall'attacco terroristico del 7 ottobre 2023, vede un crescendo di violenza nel Medio Oriente, sono anche fattori di instabilità che non possono non destare inquietudine sul futuro dei rapporti fra gli Stati e su una possibile estensione di tali conflitti, in aree in cui non si è mai raggiunta una soluzione definitiva di tensioni che esistono da tempi lontani.

Con specifico riferimento al conflitto che vede coinvolti Israele e Palestina – nel ricordare le parole di Papa Francesco (del 22.11.2023), che ha pregato perché "*le controversie vengano risolte con il dialogo e i negoziati e non con una montagna di morti da entrambe le parti*" – si può dire che l'Italia, avendo sempre avuto, anche per la sua posizione geografica, un intenso rapporto con i Paesi delle sponde meridionale ed orientale del Mediterraneo, sta svolgendo tutte le azioni possibili, ed in particolare interventi di natura umanitaria, per mantenere vivo il dialogo.

In questo contesto è d'altro canto ovvio che il ruolo delle Forze armate sia avvertito come sempre più importante. I militari italiani, che da decenni ormai sono stati e sono impegnati in molteplici missioni internazionali per il mantenimento della pace o per lo svolgimento di interventi di natura umanitaria, devono mantenere un livello addestrativo ed una capacità operativa che consenta di rispondere positivamente a qualsiasi richiesta sia loro rivolta dalle competenti Autorità dello Stato, secondo le attribuzioni previste dalla Costituzione.

Il compito della giustizia militare non può d'altro canto che rimanere inalterato, come sempre si sottolinea anche in questa sede: fornire una risposta tempestiva alle esigenze di giustizia, nell'ambito delle Forze armate, svolta da organi che, nel pieno rispetto delle norme poste dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, abbiano anche la necessaria specializzazione, in una materia complessa ed articolata come quella disciplinata dai codici penali militari.

La particolare specializzazione degli organi della giustizia militare si è formata anche nella materia della repressione dei crimini di guerra, ed è necessario che di ciò si tenga conto nella prosecuzione dei lavori per la emanazione di un Codice dei crimini internazionali, come sarà più specificamente messo in evidenza nel seguito della Relazione.

Per quanto concerne le innovazioni normative recentemente intervenute, occorre anzitutto ricordare il d.lgs. n. 8 del 29 gennaio 2024, recante "*Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare ai sensi dell'art. 40, comma 2, lettere d) ed e) della legge 17 giugno 2022, n. 71*".

In particolare, l'art. 2 del decreto prevede che i componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare siano quattro invece che due.

È previsto inoltre che "*Nel corso del mandato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza*

e nelle funzioni precedentemente esercitate": viene così modificata la disciplina previgente che vedeva i due componenti elettivi collocati in posizione di fuori ruolo.

Viene inoltre istituito un posto semidirettivo di Procuratore militare aggiunto, per ciascuna delle tre Procure militari della Repubblica: Napoli, Roma e Verona.

Il d.lgs. 215 del 2023 (di particolare rilievo per la giustizia militare sono gli artt. 10 e 11, comma 7) ha inoltre differito i termini entro i quali le norme introdotte per un più efficiente svolgimento del processo, al tempo della emergenza da Covid 19, devono lasciare il passo alla normativa introdotta dalla c.d. "Riforma Cartabia" (d. lgs. 150/2022).

In particolare è stata prorogato fino al 31 dicembre 2024 l'applicazione dell'art. 75 d.l. n. 74/2021, concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, da effettuarsi mediante PEC; inoltre è stata disposta la possibilità di continuare ad utilizzare il giudizio cartolare emergenziale per il giudizio di appello, fino al 30 giugno 2024, ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 137/2020.

Uno degli obiettivi della Riforma Cartabia è rappresentato dalla totale digitalizzazione del giudizio penale, dalle indagini preliminari sino alla esecuzione della pena. La digitalizzazione non riguarda solo il processo penale ordinario ma anche, ed esplicitamente, quello penale militare, come chiaramente evincibile dall'art. 87, co. 7, d. lgs. n. 150/2022.

Digitalizzazione vuol dire, innanzitutto, eliminazione del fascicolo cartaceo: tutta l'attività processuale che ancora continua ad essere veicolata su carta sarà smaterializzata, sostituita da documenti informatici ed inserita in fascicoli virtuali. Anche l'attività procedimentale e processuale orale (s.i.t., interrogatori, testimonianze dibattimentali) sarà rappresentata da file audio-video ed inserita nel nuovo sistema SIGMIL.

Nel seguito della Relazione sono indicate più dettagliatamente le modalità previste per l'uso dei nuovi applicativi, che modificherranno in termini radicali le attività dei giudici e delle cancellerie.

Mi sento di esprimere al riguardo l'opinione che, prima di passare in termini definitivi dalla gestione cartacea a quella digitale dei fascicoli e delle sentenze, si verifichino attentamente, anche mediante le opportune sperimentazioni e con la previsione di una adeguata fase transitoria, l'adeguatezza e funzionalità del nuovo sistema, con particolare riferimento alla conservazione dei documenti processuali e delle sentenze. Non è infatti ammissibile che nel giudizio penale, in cui sono in gioco i beni fondamentali della persona, si verifichino dei disservizi e sia anche solo temporaneamente pregiudicato il regolare svolgimento della attività giudiziaria.

Per quanto riguarda i dati statistici, si è avuto nel 2023, rispetto al 2022, un lieve aumento delle sopravvenienze ed una altrettanto lieve diminuzione dei procedimenti definiti: i tempi di definizione sono quindi leggermente aumentati: 123 giorni rispetto ai 114 dell'anno precedente (nel 2021 erano 182 giorni).

Con riguardo alla tipologia dei reati, si segnala un significativo aumento dei reati di disobbedienza e si mantiene piuttosto elevato, in rapporto ad altre incriminazioni, il numero dei reati di truffa a danno dell'amministrazione militare, violata consegna e insubordinazione con minaccia o ingiuria; in netta diminuzione, invece, i procedimenti per reati di diffamazione.

In ordine alla situazione organizzativa della Corte va segnalato che è stata recentemente disposta, dalla Direzione generale per gli impiegati civili, l'assegnazione di assistenti amministrativi, in modo da ripianare le esistenti vacanze di organico. Vi è stata inoltre la consueta sensibilità da parte dei Comandi militari nella assegnazione di personale militare, necessario per lo svolgimento di determinati servizi, funzionali alla attività giudiziaria.

Può quindi rilevarsi che la Corte, in quanto a dotazioni umane e materiali, ha tutto il necessario per poter svolgere con efficienza e serenità il proprio lavoro.

Quanto alla attività giudiziaria del 2023 sono nella parte centrale della Relazione riportate le decisioni di maggiore interesse, per quanto riguarda sia le questioni di legittimità costituzionale, sia le questioni giuridiche emerse con riguardo alla normativa penale militare sostanziale, ovvero al processo penale ed all'attività del Tribunale militare di sorveglianza.

Si accennerà in sede di conclusioni al più significativo dei processi trattati nel 2023, ma ci si può rendere conto, anche ad un esame non approfondito, di quante e quanto complesse siano le problematiche giuridiche affrontate dai Tribunali militari e dalla Corte militare di appello.

Con particolare riferimento alla redazione di tale parte della presente Relazione ringrazio tutti i colleghi della magistratura militare giudicante, nonché tutto il personale civile e militare per il lavoro svolto nell'anno 2023.

2. Dati statistici

Nel 2023 si è avuta presso la Corte militare di appello una lieve diminuzione dei procedimenti definiti (100 nel 2023 - 133 nel 2022 - 150 nel 2021) ed un leggero aumento dei procedimenti sopravvenuti (128 nel 2023 - 114 nel 2022 - 140 nel 2021).

I procedimenti pendenti a fine anno sono risultati 51, contro i 23 del 2022 e i 42 del 2021.

Ai dati sopra richiamati ha fatto riscontro un leggero aumento dei tempi di definizione: giorni 123, rispetto a 114 nel 2022 e 182 giorni nel 2021.

Presso i tre Tribunali militari, di Roma, Verona e Napoli, risultano sopravvenuti 217 procedimenti (nello specifico, 95 a Roma, 55 a Verona e 67 a Napoli) e ne sono stati definiti 185, con una pendenza totale, al termine dell'anno, di 206 procedimenti.

I giudici per le indagini preliminari delle citate sedi giudiziarie hanno registrato la sopravvenienza di 1553 procedimenti (in linea sostanzialmente con l'anno precedente, quando il dato si attestava a 1549 sopravvenuti; ne hanno esauriti 1663, con una pendenza finale di 203 procedimenti.

La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione ha trattato, nel corso dell'anno 2023, 37 ricorsi, di cui: 14 conclusisi con l'inammissibilità del ricorso; 13 con sentenza di rigetto; 3 con provvedimento di annullamento senza rinvio (dei quali uno con annullamento parziale senza rinvio); 6 di annullamento con rinvio (dei quali 3 con annullamento parziale con rinvio); 1 con altra decisione.

Per quanto concerne l'analisi più specifica del fenomeno criminoso all'interno delle Forze armate, con riferimento ai procedimenti definiti dalla Corte militare di appello nel corso dell'anno in esame, si segnala – tra i reati contro l'Amministrazione militare – una diminuzione dei reati di truffa a danno dell'amministrazione militare (che si attestano al 11,86% rispetto al totale dei reati) e per quelli di peculato militare (4,24% rispetto al totale); anche tra i reati contro il patrimonio si riscontra una diminuzione dei reati di furto militare (scendendo al 2,54% rispetto al totale) e dei reati di acquisto o ritenzione di effetti militari (4,24% rispetto al totale).

Per quanto attiene i reati contro la persona che hanno costituito oggetto di giudizio, il reato di diffamazione registra una diminuzione, tale da collocarlo al 6,78% rispetto al totale dei reati.

Fra i reati contro il servizio, il reato di abbandono di posto e/o violata consegna da parte di un militare di guardia o di servizio (pari al 11,02%) è in sostanziale equilibrio rispetto all'anno precedente (10,83%); in netto calo, invece, il reato di simulazione di infermità (1,69% contro 5,73% del 2022).

Per quanto attiene ai reati che coinvolgono la disciplina militare, triplicano le percentuali sui delitti di insubordinazione con minaccia o ingiuria (11,02% rispetto al precedente anno, attestato a 4,46%) mentre le percentuali riferite al 2023 ed al 2022 praticamente coincidono per i reati di insubordinazione con violenza (0,85%). Raddoppia la percentuale dei reati di disobbedienza (14,41%), mentre per i reati di minaccia o ingiuria a un inferiore (7,63%) si registra un equilibrio con il dato registrato nel 2022.

Per quanto attiene, invece, alle sopravvenienze dell'anno 2023, in particolare, è in sostanziale equilibrio la percentuale di reati di furto militare (3,14%); mentre per i reati di truffa a danno dell'Amministrazione (16,35%) si registra un sensibile aumento.

Per quanto concerne i reati contro la persona tra soggetti che rivestono gradi diversi si rivela una diminuzione per quel che riguarda i reati di abuso di autorità con minaccia o ingiuria ad inferiore

(6,92%); un sostanziale equilibrio con i dati del precedente anno risulta per il reato di violenza contro inferiore (1,26%); mentre in aumento insubordinazione con ingiuria (attestato al 8,81%).

In riferimento ai reati contro la persona, in netto calo, è il reato di diffamazione (5,66%).

Riguardo ai reati contro il servizio militare, si segnala un aumento della percentuale paragonata a quella dell'anno precedente per il reato di abbandono di posto e violata consegna, che si attesta al 7,55% rispetto al totale, anche le sopravvenienze dei reati di disobbedienza crescono al 12,58%.

Risulta, altresì, in aumento rispetto all'anno precedente, il numero dei reati di simulazione d'infermità posti in essere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso rispetto a quelli di truffa in danno dell'Amministrazione militare, caratterizzati dall'indebita percezione delle competenze stipendiali in relazione a periodi di assenza dal servizio riconducibili a simulazione di malattia, non alterando troppo il dato percentuale attestato al 3,77%.

In calo le sopravvenienze per il reato di ritenzione di oggetti di d'armamento militare (1,89%); riappare la percentuale riferita al reato di acquisto o ritenzione di effetti militari (1,26% nel 2023, l'anno precedente non c'erano state sopravvenienze per questo titolo di reato).

Aumenta la percentuale relativa al reato di peculato, che passa dal 3,91% del 2022 al 5,66% del 2023.

3. Novità normative di specifico rilievo per la giurisdizione militare

3.1. Le modifiche in tema di ordinamento giudiziario militare

L'art. 40 della legge n. 71/2022 recava la delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina relativa alla giustizia militare.

Acquisiti i pareri del Consiglio della magistratura militare e delle competenti Commissioni parlamentari, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato emanato il d. lgs. 29 gennaio 2024, n. 8 (pubbl. sulla Gazz. Uff. del 30.1.2024) recante "*Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare ai sensi dell'art. 40, comma 2, lettere d) ed e) della legge 17 giugno 2022, n. 71*".

L'art. 1 del decreto prevede che:

all'art. 52, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: *«c-bis) semidirettive di primo grado (procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare)»*;

all'articolo 58, comma 3, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: *«a-bis) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2;»*.

Viene quindi istituito un posto semidirettivo di Procuratore militare aggiunto, per ciascuna delle tre Procure militari della Repubblica: Napoli, Roma e Verona. Conseguentemente l'art. 3 del d. lgs. 8/2024 stabilisce che:

"*A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto sono adottate ai sensi degli articoli 59, comma 2 e 62, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le modifiche delle piante organiche degli uffici requirenti di primo grado di Roma, Verona e Napoli, con soppressione di un'unità in ciascun ufficio della funzione di sostituto procuratore militare della Repubblica e corrispondente previsione di un'unita' di procuratore militare aggiunto della Repubblica nonche' i necessari adeguamenti al regolamento interno del Consiglio della magistratura militare e ad ogni ulteriore disposizione regolamentare e amministrativa incompatibile con le disposizioni del presente decreto*".

L'art. 2 del d. lgs. 8/2024 prevede invece, modificando in tal senso l'articolo 60, comma 1, lettera c), del d. lgs. n. 66/2010 che i componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare siano quattro invece che due. Conseguentemente, viene stabilito che, per la validità delle deliberazioni del CMM è necessaria la presenza di quattro componenti, di cui due elettivi. Inoltre, che nella Commissione del CMM per il conferimento degli uffici direttivi vi siano cinque componenti, di cui tre elettivi.

È previsto inoltre che "*Nel corso del mandato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate*": viene così modificata la disciplina previgente che vedeva i due componenti elettivi collocati in posizione di fuori ruolo.

Lo stesso art. 2, d. lgs. n. 8/2024 prevede infine che "*I componenti eletti non possono proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio della magistratura militare*".

3.2. Il d.lgs. 150 del 2022 ed i suoi riflessi nel processo penale militare

3.2.1. Uno degli elementi distintivi della c.d. Riforma Cartabia è rappresentato, come ben noto, dalla totale digitalizzazione del giudizio penale, dalle indagini preliminari sino alla esecuzione della pena.

La digitalizzazione non riguarda solo il processo penale ordinario ma anche, ed esplicitamente, quello penale militare, come chiaramente evincibile dall'art. 87, co. 7, d. lgs. n. 150/2022.

In tale ottica, il CMM, per il tramite del suo ufficio per i sistemi informativi automatizzati, ha da tempo avviato un'interlocuzione con i competenti uffici tecnici del Ministero della Difesa (in particolare, il VI Reparto SMD e, per quanto di competenza, il Comando per le Operazioni in Rete) al fine di provvedere alla completa riscrittura dell'ormai datato "SIGMIL", acronimo per Sistema Informativo della Giustizia Militare, primo e finora unico applicativo di gestione del processo penale militare.

Il Nuovo SIGMIL, nelle intenzioni del CMM e del Ministero della Difesa, rappresenterà l'applicativo tramite il quale sarà pienamente realizzata la digitalizzazione del processo penale anche nella Giustizia Militare.

Digitalizzazione vuol dire, innanzitutto, eliminazione del fascicolo cartaceo: tutta l'attività processuale che ancora continua ad essere veicolata su carta sarà smaterializzata, sostituita da documenti informatici ed inserita in fascicoli virtuali. Anche l'attività procedimentale e processuale orale (s.i.t., interrogatori, testimonianze dibattimentali) sarà rappresentata da file audio-video ed inserita nel nuovo sistema SIGMIL.

Trattasi di un'esperienza già nota ad altri plessi giurisdizionali, ma che rappresenta per la giurisdizione penale in generale e per quella penale militare in particolare una novità a dir poco rivoluzionaria.

Il concreto utilizzo del nuovo SIGMIL sarà disciplinato dalle specifiche tecniche contenute nel D.M. Difesa (espressamente previsto dall'art. 87 co. 7 d. lgs. n. 150/2022), già in fase di approvazione, nonché dai conseguenti decreti dirigenziali che saranno adottati dal Capo del VI Reparto SMD.

Invero, completata la fase c.d. di analisi informatica di quello che dovrà essere il gestore telematico dell'intero processo penale militare, la ditta all'uopo incaricata dal Ministero della Difesa ha attualmente rilasciato alcune parti del suddetto applicativo – in particolare, quella relativa al deposito degli atti processuali ad opera di soggetti esterni alla giustizia militare (e quindi, in primis, i difensori degli imputati) e quella relativa all'attività degli uffici di procura di primo grado – che vengono attualmente testate al fine di verificarne il corretto funzionamento e le performance.

La speranza è che, con l'impegno di tutte le parti in causa (Giustizia Militare e Amministrazione della Difesa) possa superarsi quanto prima la fase dei test per passare alla vera e propria sperimentazione, che vedrà la creazione di fascicoli informatici reali con atti veri, depositati dalla parte pubblica e dalle parti private, e dal giudice.

È previsto che tale nuovo sistema sia accessibile: per magistrati militari e personale amministrativo, direttamente dalla rete intranet della Difesa; per gli utenti esterni (nuovamente, in

primo luogo, i difensori) da apposito link che sarà inserito nel Portale della Giustizia Militare, in maniera non dissimile da quanto accade per gli altri processi telematici della giustizia italiana.

Ciò che in particolare appare distinguere il processo penale militare telematico dal processo penale telematico ordinario è la concezione dell'applicativo: mentre l'esperienza ordinaria vede una pluralità di applicativi, previsti per le distinte fasi processuali e tra loro comunicanti, il SIGMIL2 nasce come applicativo informatico unico per l'intero giudizio penale, dall'iscrizione della notizia di reato alla scarcerazione del condannato.

Nelle more del completamento e messa in opera dell'applicativo, continua a trovare applicazione il regime già previsto anche per il processo penale militare dalla normativa emergenziale dettata durante la pandemia da COVID-19: si tratta, in particolare, dell'art. 75 d.l. n. 74/2021, concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, da effettuarsi mediante PEC, da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2024 dall'art. 10 del d.l. n. 215/2023.

Per quanto concerne invece la possibilità di continuare ad utilizzare il giudizio cartolare emergenziale per il giudizio di appello, ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. 137/2020, trova applicazione, anche per il processo penale militare, l'art. 11, comma 7, dello stesso d.l. n. 215/2023, che ha prorogato al 30 giugno 2024 il termine previsto dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022.

3.2.2. Con sentenza n. 71, in data 8 novembre 2023, la C.M.A. si è confrontata con una delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, in particolare in tema di requisiti di ammissibilità dell'atto di impugnazione.

Come noto, con la cd. riforma Cartabia si è proceduto ad una profonda revisione del processo penale e, ciò, anche in materia di notificazioni e impugnazioni.

In particolare, ha sottolineato la Corte militare di appello, il d.lgs. n. 150/2022, con l'art. 10, ha provveduto a inserire l'art. 157 *ter* c.p.p. così stabilendo, al comma 3, che "*in caso di impugnazione proposta dall'imputato* [non detenuto] *o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, commi 1 ter e quater*".

Ancora, sempre con l'art. 10, il d.lgs. n. 150/2022 ha modificato l'art. 164 c.p.p. - oggi rubricato "*efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio*" in luogo di "*durata del domicilio dichiarato*"- prevedendo che le parole "*per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2*" sono sostituite dalle parole "*per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1*".

E, infine, con l'art. 33, comma 1 lett. d), il d.lgs. n. 150/2022 ha introdotto l'art. 581, comma 1 *ter* c.p.p., stabilendo che "*con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio*".

Si tratta, all'evidenza, di modifiche che, unitamente ad altre, innovando rispetto al passato, hanno sensibilmente mutato la disciplina di riferimento e che in particolare, incidendo sull'art. 581 c.p.p., hanno voluto responsabilizzare l'imputato che intenda impugnare una sentenza a lui sfavorevole, onerandolo di nuovi adempimenti: specificatamente, per quanto di rilievo nel procedimento sottoposto al giudizio della Corte, del deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione/elezione di domicilio.

La Corte di Cassazione chiamata a confrontarsi con tale nuovo quadro normativo e, in particolare, sollecitata a verificare se l'inammissibilità fissata dall'art. 581 comma 1 *ter* c.p.p. possa ammettere eccezioni, ha inizialmente assunto una posizione univoca, cui la CMA si è adeguata.

Da un lato, è stato sottolineato come l'art. 157 *ter* c.p.p. - quanto al luogo di notifica dell'atto di citazione a giudizio nel caso di impugnazione proposta dall'imputato non detenuto o nel suo interesse - rimandi proprio e solo al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581 comma 1 *ter* c.p.p.; e, quindi, dichiarato/eletto con le specifiche modalità lì indicate.

Dall'altro, è stato rimarcato come la modifica dell'art. 164 c.p.p. - che ha sostituito l'inciso in base al quale la dichiarazione/elezione di domicilio era valida in ogni stato e grado del procedimento - abbia "*escluso che la dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l'impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio*" (cfr. ancora Cass., sez. IV, sent. n. 44376/2023); trattandosi di uno specifico adempimento al quale la parte è chiamata dopo la pronuncia della sentenza impugnata.

In ultimo, proprio alla luce del tenore letterale dell'art. 581 comma 1 *ter* c.p.p., della collocazione sistematica della disposizione e delle connesse modifiche normative, è stata raggiunta la conclusione che "*la dichiarazione o l'elezione di domicilio sia ora*" da intendersi quale "*requisito formale dell'atto di impugnazione*" e che "*seppure un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto delle garanzie difensive consentisse di ammettere il deposito in un momento successivo al deposito dell'atto d'impugnazione, la dichiarazione o l'elezione di domicilio dovrebbe comunque essere depositata entro la scadenza dei termini per proporre impugnazione previsti dall'art.585, comma 1, cod. proc. pen.*" (cfr. Cass., sez. IV, sent. n. 44376/2023); restando inidoneo ad impedire una declaratoria di inammissibilità anche un deposito in data anteriore all'emissione del decreto di citazione a giudizio e, però, successivo alla scadenza dei termini per impugnare (cfr., ancora, Cass., sez. IV, sent. n. 44376/2023).

Del resto, secondo il giudice della legittimità l'introdotto onere del deposito della dichiarazione/elezione di domicilio - testualmente presidiato dalla sanzione della inutilizzabilità - ben si giustifica tenuto conto che "*mira da un lato a responsabilizzare la parte privata…richiedendo un suo personale contributo…e dall'altro mira ad agevolare il buon esito del procedimento notificatorio…Assolvendo a tale adempimento la parte privata evidenzia di essere consapevole della impugnazione che verrà interposta dal proprio difensore…e al contempo pone le premesse per la sua consapevole e informata partecipazione al giudizio di impugnazione…A fronte di tali finalità di razionalizzazione- semplificazione del giudizio impugnatorio…e di personalizzazione della impugnazione, il procedimento notificatorio attraverso il quale la parte privata viene resa edotta del giudizio si pone su un altro piano….ma in nessun modo priva di scopo gli adempimenti richiesti dall'art. 581 commi 1 ter cod. proc. pen.*" (cfr. Cass., sez. IV, sent. n. 41858/2023); adempimenti ritenuti indefettibili anche nel caso di imputato agli arresti domiciliari, potendosene prescindere - visto il tenore dell'art. 156 comma 1 c.p.p.- solo nel caso di imputato detenuto in un istituto penitenziario (cfr. Cass., sez. II, sent. n. 33355/2023).

La Suprema Corte - sollecitata anche a valutare la ragionevolezza costituzionale di una previsione che onera la parte privata di una attività (la dichiarazione/elezione di domicilio, appunto) già precedentemente svolta e che sanziona l'inosservanza di tale adempimento addirittura con l'inammissibilità dell'impugnazione - ha escluso qualsivoglia tensione tra la norma in esame e alcuni principi costituzionali, in particolare quelli presidiati agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., ritenendo insussistenti ingiustificate compressioni del diritto di difesa.

Da un lato, infatti, ha evidenziato la Corte Militare, il giudice di legittimità ha ribadito come il nuovo requisito di ammissibilità dell'impugnazione risulti coerente col principio del giusto processo, risultando funzionale a garantire sia le esigenze di partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, sia le esigenze di celerità del processo penale.

Dall'altro, considerato - anche alla luce della sentenza n. 34/2020 della Corte Costituzionale - che "*nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato*", la Suprema Corte ha, altresì, escluso che la necessità di acquisire, dal proprio assistito, la dichiarazione/elezione di domicilio si traduca in un limite al diritto di impugnazione -e, quindi, in una arbitraria limitazione del diritto di difesa-; costituendo, infatti, quello introdotto, non già un limite, ma solo ed esclusivamente "*un ulteriore adempimento privo di effetti in caso di agevole reperibilità dell'assistito*" (cfr. ancora Cass., sez IV, sent. n. 44376/2023).

Alla luce, quindi, tanto della chiara lettera dell'art. 581 comma 1 *ter* c.p.p., quanto della univoca interpretazione che di tale norma ha dato la giurisprudenza di legittimità, l'ammissibilità di una impugnazione proposta, ha rimarcato la Corte Militare, avverso una sentenza pronunciata dopo

l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, non può che restare condizionata - giusto il disposto di cui all'art. 89 comma 3 del predetto d.lgs. - al rispetto degli adempimenti fissati dall'art. 581 comma 1 *ter* c.p.p.

La Corte Militare, conseguentemente, ha dichiarato l'inammissibilità della proposta impugnazione ritenendo che, unitamente all'appello - o, quantomeno, con separato atto purché sempre nei termini previsti per impugnare - avrebbe dovuto essere depositata anche la dichiarazione/elezione di domicilio; ritenendo non sufficiente a surrogare tale adempimento la reperibilità, altrove, di una precedente dichiarazione/elezione di domicilio, come pure la mera indicazione - nell'intestazione dell'atto di impugnazione sottoscritto dal difensore - dell'esistenza di una precedente domiciliazione; risultando parimenti inutile, allo scopo, l'allegazione di una procura speciale che, tuttavia, in alcun modo dia conto della volontà del prevenuto in ordine a tale questione.

Va segnalato che sulla questione risulta recentemente emerso un diverso orientamento della Corte di cassazione.

3.2.3. Con sentenza n. 39 del 14 giugno 2023 la C.M.A. ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla difesa dell'imputato avverso la sentenza emessa dal Tribunale militare di Napoli, sulla base di rilievi formali collegati ai requisiti previsti dalla nuova normativa di cui alla legge Cartabia riguardanti i presupposti di forma per la proposizione dell'atto di appello.

In particolare, veniva in rilievo il (mancato) rispetto del disposto di cui all'art. 75, comma 3, del d.l. n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2021), così come prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal d.l. n. 198 del 29 dicembre 2022, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 24, comma 6-*sexies*, lett. b), del citato d.l. n. 137 (richiamato dall'art. 75 del d.l. n. 73 del 2021), in quanto all'atto di appello, depositato in via telematica, era stata allegata una scansione della procura speciale che non recava, però, alcuna firma digitale (per autentica).

Osserva la Corte come la disposizione di cui all'art. 75 costituisce una norma funzionale " ... *ad armonizzare le modalità di impugnazione all'archetipo legislativo previsto per l'attività giurisdizionale ordinaria ...*" dall'art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 (come riconosciuto anche dalla Suprema Corte: Cass., Sez. I, n. 10004 del 9/3/2023).

Nel caso di specie, il difensore dell'imputato aveva provveduto a depositare, in via telematica, l'appello avverso la sentenza dei giudici di prime cure, possibilità consentitagli dall'art. 8, co. 8-*bis*, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, che ha stabilito che "*...l'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, è prorogata fino al 31 dicembre 2023...*".

Tuttavia, mentre l'atto contenente l'esposizione dei motivi di appello recava la firma digitale, per sottoscrizione del difensore, l'atto (allegato al primo) con il quale l'imputato aveva provveduto a conferire procura speciale al difensore nominato di fiducia, al fine della proposizione dell'impugnazione in appello, costituiva una copia analogica dell'originale e presentava una sottoscrizione grafica del difensore, per autentica della firma sullo stesso atto apposta dall'imputato, ma non recava alcuna firma digitale per quanto concernente la conformità all'originale di tale documento.

I giudici della Corte, in premessa, evidenziano che, nell'ambito del processo penale militare, fino alla data del 31 dicembre 2023, per quanto concerneva le modalità di deposito degli atti, risultava in vigore l'art. 75, comma 3, del d.l. n. 73 del 2021 (così come modificato dalla l. n. 106 del 2021), il quale, in particolare prevede che "*(...) 3. Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 37-bis del decreto-legge n. 76 del 2020 sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari militari destinatari, inserito in apposito provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica di cui al comma 2, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Tale*

provvedimento, pubblicato sul sito internet del Ministero della difesa, definisce altresì le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le ulteriori modalità di invio con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari. 4. Restano validi ed efficaci gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione nonché i reclami giurisdizionali di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario militare competente.".

A sua volta, l'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, espressamente richiamato dalla disposizione summenzionata, per quanto concerne, in particolare, le modalità di deposito degli atti di impugnazione, prevede che "(…). *6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale. 6-ter. L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale. 6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4. 6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale. 6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4*".

Dal combinato disposto delle norme in questione era dato evincere in modo inequivocabile – ad avviso della Corte – la volontà del legislatore di pretendere il rispetto di determinati requisiti formali come bilanciamento della facoltà concessa di provvedere al deposito in via telematica degli atti e – per quanto qui di specifico interesse – delle impugnazioni avverso provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento penale. Tra tali requisiti figura espressamente quello della necessaria sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione e, come si è visto, quello della sottoscrizione digitale, per conformità all'originale, che il difensore è tenuto ad apporre alle copie informatiche per immagine eventualmente allegate all'atto di impugnazione.

Nel caso di specie, la procura speciale conferita dall'imputato al difensore nominato d'ufficio evidentemente costituiva un allegato all'atto di appello ed inoltre rappresentava, dal punto di vista processuale, un presupposto indefettibile della stessa impugnazione, in assenza del quale lo stesso difensore non poteva ritenersi legittimato alla proposizione del gravame.

Univoca era, inoltre, osserva la Corte, la volontà del legislatore riguardo alla sanzione conseguente al mancato rispetto formale di tali requisiti, affermandosi espressamente nell'art. 24 che l'impugnazione è inammissibile anche quando le copie informatiche per immagine allegate all'impugnazione non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale, ipotesi che risulta essersi concretizzata nel caso di specie.

A ciò deve aggiungersi, prosegue la Corte, che, in base alla nuova formulazione dell'art. 122 del codice di procedura penale, quale risultante dalle modifiche allo stesso apportare dal d. lgs. n. 150 del 2022 (c.d. legge Cartabia) – da ritenersi applicabile al presente procedimento *ratione temporis* – "*1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti. (...). 2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111 bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria. 3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge"*.

La Corte militare di appello richiama anche una recente pronuncia della Suprema Corte di cassazione, n. 5744 del 19 gennaio 2023, con la quale il giudice di legittimità è pervenuto alla conclusione di ritenere ammissibile e valido l'atto di impugnazione, sul presupposto che, pur non essendo preclusa, la possibilità di allegare all'atto di impugnazione un documento che non sia nativo digitale, ma una immagine per scansione dell'originale (come risulta essere avvenuto nel caso della procura speciale all'esame della Corte militare di appello) non potesse, comunque, prescindersi dalla necessità che del documento così allegato sia attestata, mediante firma digitale apposta dal difensore, la conformità all'originale e – nel caso di procura speciale conferita dall'imputato, la stessa autenticazione della firma da quest'ultimo apposta.

Ancora più univoco risulta l'orientamento della Suprema Corte nel recentissimo arresto giurisprudenziale n. 22135 del 2 maggio 2023, anch'esso richiamato dalla CMA procedente, in occasione del quale, si afferma che "… *La scelta del legislatore è di onerare la parte di garantire la legittima «provenienza» del documento che intende allegare, con un rigore formale che trova fondamento proprio in considerazione della natura telematica della impugnazione prevista in via straordinaria dalla normativa emergenziale. Il presupposto di inammissibilità previsto dalla norma oggetto di scrutinio è, quindi, connesso all'inderogabile rispetto delle formalità previste dall'art. 24 citato, senza alcun rilievo al concreto contenuto dell'atto allegato. 2 Appare, infatti, evidente, che il mancato rispetto delle formalità poste a garanzia della autenticità e legittima provenienza del documento allegato, esclude ab origine la possibilità per il Giudice procedente di procedere all'analisi del contenuto del documento stesso*".

Facendo corretta e convinta applicazione di tali principi nel caso sottoposto al suo esame, la Corte militare di appello conclude che, essendo i requisiti tecnici essenziali della impugnazione richiesti ad *substantiam actus*, proprio al fine di assicurare, mediante l'utilizzo delle più avanzate funzionalità delle moderne tecnologie della comunicazione, la provenienza certa dell'atto di impugnazione e dei suoi allegati, nonché l'originalità e la completezza dell'atto e il tempestivo recapito all'ufficio giudiziario destinatario, l'eventuale difetto o l'irregolarità della certificazione informatica della riferibilità dell'atto al suo autore (firma digitale), così come della autenticità, completezza e integrità degli atti inviati (firma digitale degli allegati), non possono che determinare,

quale conseguenza, l'inesistenza giuridica dell'atto che, quindi, non viene di fatto ad esistenza, per cui l'accertata carenza di tali requisiti essenziali giustificava la sanzione della inammissibilità (Sez. 1 n. 41098 del 15/10/2021, Pirone, Rv. 282151).

Come osservato dalla Suprema Corte, infatti, la scelta del legislatore è stata quella di onerare la parte nel garantire la legittima «provenienza» del documento che intende allegare. Il presupposto di inammissibilità previsto dalla norma oggetto di scrutinio è, quindi, connesso all'inderogabile rispetto delle formalità previste dall'art. 24 citato, senza alcun rilievo al concreto contenuto dell'atto allegato, essendo evidente che il mancato rispetto delle formalità poste a garanzia della autenticità e legittima provenienza del documento allegato, impedisce *ab origine* e ineludibilmente la possibilità per il Giudice chiamato a pronunciarsi di procedere all'analisi del contenuto del documento stesso.

3.2.4. Le modifiche apportate in ultimo dal d.lgs. n. 24/2023 al Codice della Privacy, hanno condotto, presso il Tribunale militare di Verona, ad una verifica sulla applicazione della complessa ed articolata normativa di protezione dei dati personali, in tema di attività giudiziaria, cui è connessa la questione della autorità competente a verificare la puntualità e completezza delle misure di tutela adottate.

In particolare si è posto il problema se la normativa di protezione dei dati personali si applichi anche ai dati personali acquisiti nell'esercizio della funzione giurisdizionale, in ragione della diversa disciplina che si riscontra nella normativa dell'Unione europea e in quella di attuazione della medesima.

Da un lato, infatti, vi è l'articolo 2 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che esclude (comma 2, lettera d) la applicazione delle intere previsioni del regolamento con riguardo al trattamento di dati personali "*effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali*"; da altro lato, vi è l'articolo 2-sexiesdecies del Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003, coordinato ed aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e, da ultimo, dal d.lgs. n. 24/2023) , ove si statuisce che "*Il responsabile della protezione dati è designato, a norma delle disposizioni di cui alla sezione 4 del capo IV del Regolamento, anche in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni*".

Il punto, però, non è molto chiaro, pur essendosi, in sede di commento a tale previsione, affermato che "*la nomina del DPO è obbligatoria anche in relazione ai trattamenti della protezione dei dati personali effettuati dalle Autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni e, quindi, da tutte le Autorità giudiziari con riferimento alle incombenze amministrative*" (in tal senso, Privacy, Protezione e trattamento dati, Ipsoa, 2022, p. 192 e ss.).

Al riguardo, infatti, deve considerarsi che l'articolo 2-*duodecies* del citato decreto legislativo espressamente prevede, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, che i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento siano disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti; e precisa che "*si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie*".

Infine viene in rilievo il comma d) dell'articolo 37 del citato decreto legislativo, ai sensi del quale "*Il Garante non è competente in ordine al controllo del rispetto delle norme del presente decreto, limitatamente ai trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonché di quelle giudiziarie del pubblico Ministero*".

In merito si è ritenuto, data la delicatezza della questione, intuitivamente correlata all'essenza della funzione giurisdizionale ed alla sua ineludibile natura di fattore di creazione di dati sensibili, che essa debba essere impostata nell'ambito di un concerto tra tutti gli organi istituzionali competenti, per modo che si predisponga una reticolo normativo che specifichi i concreti ed uniformi presidi di

garanzia e tutela, il concreto momento in cui tali presidi debbano entrare in funzione, al fine della intuibile esigenza di tutela della segretezza dei dati processuali, e l'assetto dei rapporti con il garante della protezione dei suddetti dati, anche per scongiurare il rischio difformità di assetti e di trattamenti.

In particolare, atteso che ogni procedimento penale produce e contiene dati sensibili, occorre stabilire se i presidi di protezione debbano delinearsi nel corso del procedimento penale, con inevitabili ripercussioni sul corretto delinearsi della dialettica processuale e dei diritti delle parti processuali a conoscere ciò che fa parte del processo; oppure, ed in che modo, solo a definitiva conclusione del procedimento, allo scopo di garantire un equo contemperamento tra l'esercizio del diritto di prendere visione degli atti, garantito dall'articolo 116 del codice di rito penale, ed il dovere di proteggere, nei limiti del possibile, eventuali dati personali, sovente attinenti alla pertinente sfera di dominio di soggetti non parti del processo ma testi o simili, che facciano parte del compendio processuale.

Indubbiamente una sfida complessa, che tocca i cardini del procedimento giudiziario e che amplia la platea dei soggetti che avrebbero titolo per intervenire in funzione di controllo, a partire dal responsabile del trattamento e responsabile per la protezione, in relazione ai quali, e con specifico riguardo al "*trattamento della protezione dei dati personali effettuati dalle Autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni*", va risolta la fondamentale questione se debba trattarsi di soggetti interni alla organizzazione giudiziaria oppure possano anche essere soggetti ad essa esterni.

3.3. I lavori preparatori per il Codice dei crimini internazionali

Nel corso del 2023 è stato reso noto l'articolato del progetto redatto dalla Commissione Palazzo-Pocar per un Codice dei crimini internazionali. Si prevede in particolare, nell'art. 4 A del progetto ("*Norma di coordinamento*"), che "*Le disposizioni del presente titolo si applicano anche quando è prevista l'applicazione del codice penale militare di guerra*".

Il raccordo fra il nuovo Codice dei crimini internazionali e la legge penale militare di guerra costituisce, come ho avuto modo di evidenziare in uno specifico studio sul tema, uno dei punti più spinosi dell'opera che la Commissione Palazzo-Pocar è stata chiamata a svolgere.

Va infatti ricordato che la legge penale militare, di pace e di guerra, costituisce un sistema normativo perfettamente coordinato (sia nelle disposizioni contenute in ognuno dei due codici militari, sia nel raccordo fra codice di guerra e di pace e con il codice penale comune), la cui elaborazione è stata frutto di un lavoro condotto per diversi anni dai più illustri penalisti dell'epoca e su cui è possibile intervenire soltanto in modo altrettanto meditato e consapevole.

Ad esempio, nello stesso Titolo IV (Reati contro le leggi e gli usi della guerra), sono previste norme sorprendenti che ampliano la tutela penale degli interessi di diritto umanitario oltre quanto previsto dalle convenzioni internazionali (di quelle vigenti all'epoca ed anche di quelle successive): sarebbe pertanto incongruo pervenire ad una attenuazione della tutela penale di valori fondamentali, cui si perverrebbe abrogando le relative disposizioni del codice penale militare di guerra o comunque stabilendone l'inefficacia nei casi in cui si applica il Codice dei crimini internazionali.

Così, l'art. 230 c.p.m.g. punisce il militare che, per timore di un pericolo o per altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuni dei reati a danno di persone protette (ad es.: saccheggio e incendio di cui agli artt. 186 e 187; maltrattamenti e spoliazione di infermi, feriti, naufraghi di cui agli artt. 192 e 193).

Nella legge italiana vigente, pertanto, anche i militari subordinati hanno, oltre al dovere di non eseguire gli ordini manifestamente criminosi, quello di intervenire attivamente per impedire il compimento - da parte di ciascuno, ed anche dei superiori - di azioni delittuose, costituenti gravi crimini di guerra. E' ovvio che, con la previsione del dovere di impedire certi reati (che estende la disposizione prevista dall'art. 138 c.p.m.p.), è realizzato un rafforzamento massimo della tutela penale, che supera anche il limite costituito dal vincolo della gerarchia militare.

La circostanza che sul punto la Commissione si sia adeguata a quanto previsto nella normativa internazionale (per la quale a rispondere dell'omesso impedimento di crimini internazionali è solo il comandante militare, ovvero il superiore civile) costituisce un grave arretramento nella tutela di valori

fondamentali: l'ordinamento penale italiano, che potrebbe costituire sotto questo profilo un faro anche per gli altri Stati e per il diritto internazionale, regredirebbe ad una situazione normativa antecedente al 1941.

Si pone qui, d'altro canto, una questione di tipo concettuale, attinente alla circostanza che non sempre la legislazione italiana è meno garantista di quella internazionale. A volte è infatti vero il contrario e questo deve essere tenuto ben presente quando si tratta di modificare la normativa nazionale per adeguarla al diritto internazionale.

Per quanto attiene alla giurisdizione a mio parere l'impostazione che ne è stata data sconta il problema di una inversione metodologica, ovvero di qualificare reati militari gli illeciti penali che appare opportuno attribuire alla giurisdizione militare, invece che, come la Costituzione prevede, attribuire alla giurisdizione militare gli illeciti che devono essere qualificati come reati militari. Tale inversione è stata realizzata anche dalla dottrina, quando ha inquadrato il problema in termini di sottrazione all'una o all'altra magistratura della giurisdizione sui crimini di guerra e non ha considerato che la giurisdizione non può essere stabilita dal legislatore avendo riguardo alla ritenuta maggiore "adeguatezza" degli organi giudiziari (militari od ordinari). Ciò non corrisponde certamente all'attuale assetto costituzionale (ex art. 103, comma 3, della Costituzione): occorre invece una preliminare valutazione "sostanziale", riferita alla natura degli interessi giuridici che sono offesi dalla violazione.

L'esame del progetto di riforma e una riflessione attuale sulla natura degli interessi protetti non induce a ritenere che siano state espresse ragioni rilevanti a favore della tesi secondo cui, quando un militare italiano è soggetto attivo o soggetto passivo del reato o comunque il reato sia commesso in un contesto in cui sono impiegati in una operazione militare reparti delle Forze armate italiane, gli eventuali reati costituenti crimini internazionali debbano essere qualificati come reati comuni.

In tutti questi casi, infatti, l'offesa non può ritenersi attinente esclusivamente alla tutela degli interessi umanitari, ma si aggiunge invece una significativa lesione che concerne: il rispetto dei doveri stabiliti in capo ai militari italiani, in ogni intervento in cui debba essere regolamentato e contenuto l'uso della forza armata; oppure l'interesse alla tutela degli stessi militari italiani, nella loro integrità fisica e nelle funzioni che i medesimi sono chiamati a compiere, rispetto a condotte compiute da soggetti ostili. E' pertanto necessario, ed in ogni caso certamente congruo, mantenere la qualificazione come reato militare, con tutte le immediate conseguenze di carattere sostanziale (e quelle indirette attinenti alla giurisdizione, che sarà quella dell'autorità giudiziaria militare, quando il fatto è commesso da un militare italiano).

4. Decisioni della Corte costituzionale e questioni di costituzionalità

4.1. Corte costituzionale, sentenza n. 25/2023

Con la sentenza n. 25 del 2023 la Corte costituzionale, in accoglimento della questione sollevata dal G.U.P. presso il T.M. di Napoli, ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 206-*bis* del Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa.

Si tratta di una decisione che interessa in modo particolare il mondo militare e che merita di essere presa in esame anche perché contiene una attenta analisi dell'art. 32, comma 2, Cost., nella parte in cui dispone che "*nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge*".

Il GUP del Tribunale militare di Napoli aveva sollevato la questione di costituzionalità, nell'ambito di un procedimento penale per il reato di disobbedienza (per la contestata mancata presentazione in infermeria al fine del completamento del ciclo vaccinale per l'impiego in una operazione fuori dai confini nazionali), per violazione dell'art. 32 della Costituzione.

Il Giudice si era posto un dubbio di costituzionalità in punto di rispetto della riserva di legge statale e rinforzata enunciata dall'art. 32, comma secondo, della Costituzione, in ordine ad una norma - quale quella dell'art. 206 bis C.O.M - che attribuiva ad un organo amministrativo - nella specie la

Sanità Militare - l'individuazione di trattamenti sanitari obbligatori che invece competerebbe in via esclusiva al solo legislatore statale, sempre nel limite del rispetto della persona umana.

Il meccanismo previsto dall'art. 206 bis C.O.M. consentiva infatti che la Sanità militare - ai fini dell'impiego del personale militare in determinate condizioni operative o di servizio ed in caso di "emergenza sanitaria" - potesse individuare vaccinazioni indispensabili ed obbligatorie, anche se sperimentali e non autorizzate neppure in via condizionata al commercio in Italia, e che il militare che rifiutasse di sottoporvisi fosse passibile di sanzioni disciplinari e penali.

La Corte Costituzionale, in accoglimento della questione sollevata, ha dichiarato "*l'illegittimità costituzionale dell'art. 206-bis, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 (Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244), nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa*."

Rileva la Corte costituzionale che:

"*il comma 1 della disposizione censurata stabilisce che la sanità militare dichiara indispensabile la sottoposizione del militare a «specifiche» profilassi vaccinali, per destinarlo a «particolari e individuate condizioni operative o di servizio», ma non predetermina i vaccini che possono essere imposti al militare, ovverosia le patologie che si intende contrastare.*

Così facendo, l'art. 206-bis, comma 1, cod. ordinamento militare non adempie alla necessità che sia «determinato», come richiede l'art. 32, secondo comma, Cost., il trattamento sanitario da imporre.

Non sfugge a questa Corte che al legislatore, esattamente come consente la riserva di legge relativa prescritta dalla disposizione costituzionale in esame, è permesso modulare il proprio intervento normativo tenendo conto della sussistenza di particolari esigenze di flessibilità connesse allo specifico contesto nel quale l'obbligo vaccinale è introdotto.

Questo aspetto è particolarmente evidente nel caso della profilassi destinata al personale militare. Tale personale può infatti essere impiegato in molteplici scenari operativi, in Italia e all'estero, dunque in destinazioni e contesti connotati, ciascuno, da un proprio, e peraltro variabile, rischio epidemiologico, da valutarsi anche alla stregua delle concrete modalità di svolgimento e di durata della missione, nonché delle attività che essa richiede.

In un simile contesto, da un lato, l'esigenza costituzionale di "determinazione" del trattamento deve essere soddisfatta dalla fonte primaria, quanto meno nella forma dell'elenco dei vaccini cui il militare può essere obbligatoriamente sottoposto, ai fini sopra indicati.

Dall'altro, la ricordata esigenza di flessibilità reclama, sia l'intervento di atti normativi subordinati che, entro la cornice dell'elenco fissato in legge, specifichino – in base a criteri a loro volta legislativamente previsti – i parametri da osservarsi per selezionare i vaccini a seconda delle diverse condizioni di impiego; sia l'intervento puntuale dell'amministrazione, che, in base a questo quadro normativo, stabilisca concretamente, di volta in volta, quale profilassi imporre al militare.

La disposizione censurata non si sottrae al compito di orientare la sanità militare nel senso appena indicato, giacché precisa, al comma 1, che le profilassi vaccinali, secondo appositi protocolli, devono essere funzionali a impiegare il personale militare «in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività»; e, al comma 2, specifica analiticamente il contenuto dei citati protocolli, con particolare riguardo alle modalità di somministrazione dei vaccini (mentre il comma 3 esprime un contenuto di garanzia per il militare quanto alla verifica dei motivi sanitari che possono ostare alla vaccinazione, significato che il comma mantiene anche all'esito dell'odierno giudizio).

Si sottrae, tuttavia, come detto, al compito essenziale di fornire determinatezza all'obbligo vaccinale che intende introdurre, omettendo di individuare, quantomeno, l'elenco dei vaccini che possono essere resi obbligatori alla luce delle diverse condizioni di impiego del personale militare.

Per questo, l'art. 206-bis, comma 1, cod. ordinamento militare è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la

somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa.

Spetta naturalmente allo stesso legislatore, in ragione della fisiologica evoluzione del dato medico-scientifico e del variare dello stesso rischio epidemiologico che connota i molteplici contesti in cui può essere impiegato il personale militare, l'onere di aggiornare, quando necessario, il catalogo dei vaccini potenzialmente obbligatori.

Fino a quando il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto nei termini qui indicati, resta dunque inteso che, all'esito della presente pronuncia, il comma 1 dell'art. 206-bis cod. ordinamento militare non può fondare un obbligo vaccinale per il militare."

Con sentenza del 28 aprile 2023, il G.U.P. di Napoli disponeva quindi il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli di disobbedienza continuata aggravata perché il fatto non sussiste.

4.2. Procedimento penale e procedimento disciplinare: *ne bis in idem*

Il Tribunale militare di Roma ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., in relazione agli artt. 117, c.1., Cost. e art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, nella parte in cui non prevede che venga pronunciato il proscioglimento dell'imputato per fatti già valutati in un procedimento disciplinare di Stato, attesa sia la connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta che rende legittima la coesistenza dei due diversi procedimenti secondo i criteri fissati dalla CEDU, sia la natura NON " sostanzialmente punitiva" anche della sanzione disciplinare di Stato dal momento che essa non è applicabile "in modo generale e a scopo preventivo e repressivo".

In particolare il Tribunale ha argomentato la propria decisione premettendo i criteri fissati con la sentenza 8 giugno 1976, Engel c. Olanda (che interviene nell'ambito del diritto militare) nonché con le sentenze successive (in particolare con la sentenza Öztürk contro Germania del 21 febbraio 1984), al fine di qualificare come sostanzialmente "punitiva" una sanzione non formalmente penale con conseguente applicazione del divieto del *ne bis in idem* (ossia: - la qualificazione giuridica interna; - la applicabilità del provvedimento previsto in modo generale e a scopo preventivo e repressivo; - la gravità della sanzione).

Si è altresì richiamato anche a quanto affermato dalla Corte EDU con la sentenza A e B contro Norvegia, ossia che "*non vi è violazione del ne bis in idem qualora tra i due procedimenti, pur entrambi di natura punitiva, vi è una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta così che essi rappresentino una risposta coerente e sostanzialmente unitaria al medesimo illecito*" (Corte EDU, sentenza A e B, paragrafo 130).

Sulla base di questi criteri, Il Tribunale, ha analizzato la sovrapponibilità o meno della sanzione disciplinare militare, ed in particolare della sanzione disciplinare di Stato, e della sanzione penale.

La Corte EDU, con sentenze successive alla sentenza A e B citata e di recente anche la Suprema Corte di Cassazione hanno negato la natura punitiva delle sanzioni disciplinari.

La Corte EDU ha escluso la violazione del *ne bis in idem* nel caso di sanzioni penali e disciplinari negando, in una questione attinente sanzioni disciplinari derivanti da violazioni del rapporto di lavoro, la natura punitiva delle sanzioni già irrogate in sede di procedimento disciplinare nei confronti di un medico (decisione 29 settembre 2020, Faller e Steinmetz contro Francia), nonché affermando, in altra questione di connessione tra disciplinare e sanzione penale, che i due procedimenti avessero finalità distinta, l'uno sanzionando l'eccesso di velocità e l'altro la causazione colposa della morte di un pedone (sentenza 8 ottobre 2020, Bajčić contro Croazia).

La Suprema Corte di Cassazione, sempre applicando i criteri indicati, ha di recente, con sentenza del 20.12.2022 n. 37322, affermato che, per valutare la portata del citato art. 4, Protocollo 7, nella specie, occorre tenere conto che il procedimento disciplinare ha una sua indipendenza e

autonomia rispetto ad ulteriori ed eventuali procedimenti sanzionatori che possono scaturire dal medesimo comportamento censurato.

La giurisprudenza di legittimità ha confermato ciò (Cass., S.U., n. 24896 del 6 novembre 2020), ribadendo che "*la sanzione disciplinare e quella penale hanno finalità, intensità ed ambiti di applicazione diversi, sicché non è coerente con il sistema pervenire ad una loro identificazione*" (nello stesso senso anche Cass., S.U., n. 4953 del 12 marzo 2015).

In particolare la Corte ha, in modo assolutamente condivisibile, evidenziato la assoluta diversità delle due sanzioni sottolineando che "*l'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione penale relativa allo stesso fatto, e ben può il procedimento disciplinare proseguire anche dopo il giudicato penale di condanna con pena accessoria, atteso che la diversità di natura delle sanzioni è confermata (pure) dalla circostanza che la pena accessoria può (come le altre sanzioni penali) estinguersi nel corso del tempo per amnistia (art. 151, comma 1, c.p.) o per effetto della riabilitazione (art. 178 c.p.), laddove la permanenza degli effetti della sanzione disciplinare ne evidenzia, con particolare rilievo in relazione alla più severa di esse, la specifica afflittività*" (Cass., S.U., n. 29878 del 20 novembre 2018, non massimata; Cass., S.U., n. 4004 del 9 febbraio 2016).

In pratica, il principio del *ne bis in idem* non può giustificare una integrale sovrapposizione fra sistemi sanzionatori tra loro indipendenti e accomunati esclusivamente dal medesimo fatto storico.

Condividendosi tali assunti, in merito a quanto oggetto del processo, il Tribunale escludeva sia la irragionevolezza della contestuale applicazione di entrambe le sanzioni sia la natura punitiva della sanzione disciplinare irrogata, seppure di Stato.

Ciò sia in quanto sussistente la "sufficiente connessione sostanziale e temporale" che giustifica il cd. doppio binario sanzionatorio (sia per le diverse finalità perseguite, sia per la prevedibilità della attivazione di entrambi i procedimenti per ogni militare, sia per la possibilità prevista dall'art. 1393 del codice dell'ordinamento militare di riapertura del procedimento disciplinare al fine di "*modificare o confermare l'atto conclusivo del procedimento disciplinare nel caso di assoluzione con possibilità di modifica in bonam partem del tipo e della entità della sanzione o di valutare le determinazioni conclusive nel caso di condanna*"

Oltre ad affermare che anche nel caso di sanzioni disciplinari di Stato e processo penale non vi è una "*indebita duplicazione di sanzioni*, "il Tribunale ha anche ritenuto che sia le sanzioni disciplinari di corpo che quelle di Stato, seppure diverse per presupposti e tipologia, non hanno natura afflittiva e quindi sostanzialmente penale.

Perché la sanzione, indipendentemente dal suo nomen iuris, possa qualificarsi come "*sostanzialmente punitiva*" occorre che il provvedimento previsto sia "*applicabile in modo generale e a scopo preventivo e repressivo*" secondo i criteri fissati dalla CEDU e sopra richiamati.

Come premesso la Grande Chambre della Corte EDU (sentenza 21 febbraio 1984, caso Ozturk c. Germania, § 53; sentenza 10 febbraio 2009, caso Sergey Zolotukhin c. Russia, § 55), ha evidenziato che la natura sostanzialmente penale di una sanzione che tale non è formalmente (alla luce anche della gravità delle conseguenze in cui l'incolpato può incorrere) si deduce dal fatto che la stessa è diretta alla generalità dei consociati così escludendo che possa riconoscersi tale valenza alle sanzioni disciplinari che si applicano solo "*all'interno di una ristretta cerchia di consociati, e fino a che il soggetto sanzionato faccia parte di quella ristretta cerchia di persone*".

Su tale base sia la Corte EDU che la Suprema Corte di Cassazione hanno escluso l'operatività del divieto di bis in idem tra procedimento penale e procedimento disciplinare atteso che quest'ultimo è finalizzato a regolare la violazione di regole comportamentali relative allo svolgimento di reciproci rapporti in determinati contesti e/o settori.

In particolare con sentenza della Corte EDU sez. III, 13 settembre 2007, Moullet c. Francia, è stata esclusa la natura penale della sanzione disciplinare del "collocamento a riposo" (rectius licenziamento), giungendo ad affermare che "*la pensione obbligatoria, pur essendo la più afflittiva delle sanzioni disciplinari previste per l'illecito del lavoratore, è e rimane una sanzione caratteristica di un illecito disciplinare*" non assimilabile ad una sanzione penale, con la conseguenza che l'applicazione di entrambe le sanzioni non viola il principio del *ne bis in idem*.

Anche la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, (cfr. Cass. Sez. lav. 2018 n.23034) ha escluso la violazione il divieto di bis in idem in applicazione dei principi fissati dalla Corte EDU con la sentenza Engel e decisioni successive già ricordate come interpretati dalla Corte Costituzionale, precisando che secondo la giurisprudenza della Corte EDU la sanzione ha **"***natura penale nei casi in cui la norma sanzionatoria non è diretta soltanto ad uno specifico gruppo o categoria bensì ha carattere vincolante erga omnes; l'applicazione della misura è riservata ad una pubblica autorità dotata per legge di poteri autoritativi; la norma giuridica ha una funzione deterrente oltre che repressiva*" (nello stesso senso cfr. anche Cass. sez. lav., 12 settembre-26 ottobre 2017 n. 25485 *" la natura della sanzione disciplinare nonché la diversità e l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale escludono che il lavoratore, condannato in sede penale con sentenza passata in giudicato, possa invocare l'art. 4 del protocollo 7 della CEDU per sottrarsi al procedimento disciplinare che il datore di lavoro abbia avviato per i fatti contestati in sede penale e ciò in quanto il potere disciplinare non è espressione della pretesa punitiva della autorità pubblica pur qualora si espliciti in sanzioni fortemente afflittive come il licenziamento*").

Medesimo principio è confermato, oltre che dalla giurisprudenza dell'Unione, anche nelle disposizioni comunitarie. La compatibilità tra la sanzione disciplinare (anche nei rapporti di pubblico impiego) con quella penale è espressamente prevista nella direttiva Ue 2017/1371 - PIF (protezione degli interessi finanziari) attuata in Italia con d. Lgs 14.7.2020 n. 75 (pubblicato in GU 177 del 15.7.2020) che legittima la coesistenza del doppio binario sanzionatorio, penale e disciplinare. In particolare l'art. 7 par. 5 recita: "quanto disposto al paragrafo 1 (in tema di sanzioni penali comminate) non pregiudica l'esercizio dei poteri disciplinari da parte delle autorità competenti dei funzionari pubblici".

Il Tribunale ha infine, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, escluso che la natura punitiva delle sanzioni disciplinari di Stato si potesse dedurre dalle disposizioni di cui all'art. 1340 C.O.M. ed in particolare dal comma 3 bis, lì dove è prevista la possibilità di nominare, a proprie spese, un difensore del libero foro oltre a quello scelto tra i militari, esclusivamente nel caso di procedimenti disciplinari di Stato. Invero nello stesso articolo al comma 6 si specifica che i commi 2,3,4,5 (relativi alla possibilità di rinvio e alla ricezione delle notifiche) non si applicano ai procedimenti disciplinari di corpo instaurati per l'applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore.

Tale precisazione del legislatore, nell'estendere ai procedimenti di corpo finalizzati alla irrogazione della consegna di rigore le indicate disposizioni procedurali previste per i procedimenti finalizzati all'applicazione della sanzione di Stato, non trova la sua ratio nella contrapposizione ontologica tra i due tipi di procedimenti disciplinari (atteso il rinvio alla consegna di rigore che è una sanzione di corpo e non di Stato), ma nella esigenza di rafforzare le garanzie in favore dell'inquisito nei casi in cui gli stessi siano indirizzati all'irrogazione delle sanzioni in concreto più gravi, indipendentemente dal fatto che siano di corpo o di Stato (in merito a tale finalità cfr. anche Guida tecnica per i procedimenti disciplinari predisposta dal Ministero della difesa 2021).

4.3. Alternatività tra sanzione disciplinare e processo penale per reati procedibili a richiesta del comandante di corpo

Il Tribunale militare di Roma ha anche affrontato, in un procedimento per "danneggiamento colposo di cosa mobile militare aggravato" (artt. 169 e 170 c.p.m.p.), la questione sollevata dal difensore relativa alla alternatività tra procedimento disciplinare e processo penale nel caso di reato procedibili ex art. 260 c.p.m.p.

Il Tribunale rigettava la richiesta del difensore di pronunciare sentenza di non doversi procedere per *ne bis in idem* ritenendo che il principio di alternatività tra i due tipi di sanzione non può desumersi in termini generali da quanto previsto dall'art. 1362, comma 7, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), che, con riferimento al rapporto tra illecito penale ed illecito disciplinare, dispone che "*con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti: a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai*

sensi dell'articolo 260 c.p.m.p.; b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento disciplinare".

Sono procedibili a richiesta del Comandate di corpo ex art. 260 c.p.m.p. "*i reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal n. 2 dell'articolo 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado, o a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano*".

La lettera a) dell'art. 1362 COM è stata oggetto di diverse interpretazioni da parte della giurisprudenza di legittimità che ha da una parte affermato, anche di recente, il principio di alternatività tra sanzione penale e la sanzione disciplinare della consegna di rigore, seppure limitatamente ai reati procedibili a richiesta del comandante di corpo (cfr. Cass. 43467 del 9.7.2013 Pantano e di recente Cass. 26536/2023 del 28.2.2203), dall'altra lo ha escluso (cfr. Cass. Sez. I 16.6.2004 n. 754 che ha affermato che la sanzione penale non è alternativa a quella disciplinare).

Il Tribunale, evidenziava che nel caso in questione, il procedimento disciplinare era stato avviato successivamente alla richiesta di procedimento penale e si era concluso con la sanzione del rimprovero (e non quella della consegna di rigore) per cui andava ritenuta correttamente manifestata la volontà di procedere penalmente da parte del comandante.

Nel merito della cumulabilità o meno delle sanzioni disciplinari e penali, il Tribunale evidenziava anche che non può configurarsi alcuna violazione del divieto di *bis in idem* attesa in primo luogo la natura non sostanzialmente penale delle sanzioni disciplinari (dal momento che queste ultime conseguono alla violazione di regole comportamentali relative allo svolgimento di reciproci rapporti in determinati contesti e/ o settori e non sono applicabili in modo generale e a scopo preventivo e repressivo come ritenuto dalla Corte EDU sez. III, 13 settembre 2007, Moullet e dalla Cass. Sez. lav. 2018 n.23034), in secondo luogo la sussistenza della "*sufficiente connessione sostanziale e temporale*" secondo i criteri fissati dalla Grande Camera (A e B contro Norvegia).

Sulla questione relativa alla alternatività fra procedimento penale e disciplinare, per i reati puniti a richiesta del Comandante di Corpo, va ricordata anche la sentenza della Corte di cassazione, del 28.2.2023, n. 26536.

In un procedimento per ingiuria con finalità di discriminazione razziale, il comandante aveva presentato richiesta di procedimento e, dopo alcuni giorni, irrogato la sanzione disciplinare di due giorni di consegna di rigore.

Rileva la Cassazione, in estrema sintesi:

dal combinato disposto dell'art. 260, comma 2, e dell'art. 1362, comma 7, cod. ord. mil. consegue che, per i reati militari puniti con la pena massima non superiore nel massimo a sei mesi di reclusione militare, esiste nell'ordinamento un principio di alternatività tra la sanzione penale e la sanzione disciplinare;

l'applicazione della consegna di rigore da parte del Comandante di corpo dimostra che quest'ultimo non ritenesse (più) opportuna la richiesta di procedere penalmente nei confronti del ricorrente per i fatti a lui contestati, essendosi per tale via la pretesa punitiva esaurita e compiuta per effetto dell'intervenuta applicazione della sanzione disciplinare;

ne consegue che il rinvio a giudizio è stato disposto quando la pretesa punitiva era stata già consumata dall'inflizione della sanzione disciplinare, e quindi in una situazione di improcedibilità dell'azione penale.

Va però considerato che, se si ammette che il Comandante, applicando una sanzione disciplinare pur dopo aver presentato richiesta di procedimento, ponga nel nulla la richiesta di procedimento proposta in precedenza, si consente in primo luogo di aggirare il principio di irrevocabilità della richiesta (art. 129, comma 1, c.p.).

In passato si è ritenuto che nemmeno la precedente irrogazione di una sanzione disciplinare precluda al comandante di corpo di proporre validamente la richiesta (CMA Roma, 5 ottobre 1988, Del Rosso) e secondo la stessa Corte costituzionale (sent. 13 luglio 2000, n. 406) dalla lettura delle norme del regolamento di disciplina militare emerge come la preoccupazione dei compilatori del

regolamento sia stata non tanto quella di evitare il cumulo delle sanzioni, quanto piuttosto l'altra di impedire la celebrazione contemporanea del procedimento penale e di quello disciplinare.

Si tratta di un principio, secondo cui il procedimento disciplinare non può mai interferire con quello penale, che deriva da una antica tradizione, tanto che già il Tribunale Supremo Militare, in una sentenza del 26 giugno 1862 (citata nel Diritto penale militare di Vico del 1917), affermava «*l'azione penale derivante da un fatto preveduto dalle leggi penali non può essere troncata da una semplice punizione disciplinare cui per avventura il delinquente sia stato sottoposto, giacché sarebbe assurdo che un comandante di corpo potesse con una punizione di tal natura troncare il libero esercizio dell'azione penale ed impedire il libero corso della giustizia, che sarebbe cosí interamente abbandonata al di lui arbitrio*».

Si può forse replicare che il principio del *ne bis in idem*, affermato nella giurisprudenza europea, non consente soluzioni diverse da quella adottata ora dalla Corte di cassazione, ma, se si volesse far riferimento ai princìpi del diritto dell'Unione europea, è l'intera disciplina della richiesta di procedimento che dovrebbe essere messa in discussione.

Ci si può infatti domandare se l'art. 260, comma 2, sia compatibile con le norme europee che tutelano i diritti fondamentali della persona. Così, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, richiamata dall'art. 6 T.U.E., stabilisce una serie di beni che debbono essere tutelati, fra i quali, oltre alla vita, anche la dignità e integrità fisica e prevede inoltre il diritto ad un ricorso effettivo (art. 47). La giurisprudenza della Corte EDU appare inoltre sempre più attenta a sanzionare gli Stati per non aver garantito (rispetto agli interessi della vittima dei reati) una procedura efficace per pervenire alla punizione degli autori dei crimini.

La tutela della vittima configura quindi una delle linee di tendenza in sede europea, cui non sembrano essere conformi quelle norme del c.p.m.p. rivolte a trascurare l'interesse individuale della persona offesa alla repressione dei reati commessi a suo danno, in favore di una concezione statualistica ed autoritaria che affida al Comandante militare il potere di valutare se corrisponda o meno ad un interesse pubblicistico di tutela delle Forze armate la punizione dei responsabili di determinati reati, anche contro la persona.

La considerazione della normativa dell'U.E. e della giurisprudenza della Corte EDU dovrebbe quindi ora portare ad attribuire rilevanza, anche con riguardo ai reati militari contro la persona, alla volontà della persona offesa di punire i reati commessi a suo danno.

Se si ritenesse che la inflizione di una sanzione disciplinare può precludere l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto (per reati militari perseguibili a richiesta, o magari anche per altri reati più gravi, militari o comuni), occorrerebbe promuovere una modifica normativa con la quale sia stabilito che, quando per un fatto sia stata informata l'autorità giudiziaria, debba essere immediatamente sospesa l'azione disciplinare fino alla definizione del processo penale. Ciò che peraltro significherebbe un ritorno alla disciplina che era originariamente in vigore.

5. L'attività giudiziaria militare nel 2023

5.1. Rapporti fra giurisdizione militare ed ordinaria

5.1.1. Il Tribunale militare di Verona ha preso in esame la questione della giurisdizione in ordine ad artifici e raggiri preordinati all'ottenimento di congedi parentali, permessi di paternità e simili.

La peculiare conformazione del reato di Truffa militare, radicato sul requisito dell'ingiusto danno nei confronti del militare o dell'amministrazione militare, non di rado pone la questione della sua puntuale integrazione nelle ipotesi in cui, almeno apparentemente, l'esborso frutto degli artifici e raggiri risulti formalmente imputabile ad una amministrazione diversa dalla amministrazione militare.

In tale contesto problematico si collocano la decisioni della Suprema corte con le quali:

a) Si è ritenuto configurabile la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, e non di quella ordinaria, in tema di truffa consumata da militare della guardia di finanza, mediante il conseguimento dell'indebito rimborso di spese di missione eccedenti quanto effettivamente pagato,

che integra danno non solo per il Ministero delle Finanze - che non può essere considerato ente militare - ma anche per il Corpo di appartenenza, che ha natura di ente militare, e dovendo riconoscersi la giurisdizione militare tutte le volte che siano ravvisabili specifiche fattispecie penali per interessi direttamente collegabili ad organismi o enti aventi natura militare (Sez. 1, Sentenza n. 3491 del 31/01/2000 Ud. (dep. 17/03/2000) Rv. 215514);

b) Sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare, e non di quella ordinaria, nell'ipotesi di truffa commessa da appartenente all'Arma dei Carabinieri mediante il conseguimento di retribuzioni per ore di lavoro straordinario non prestate ed indennità per servizi non svolti, giacché le somme dal medesimo percepite si correlano a compiti propri dell'Arma, da considerarsi soggetto passivo della truffa anche qualora le provviste utilizzate per le erogazioni provengano da altro comparto pubblico, in quanto dalla stessa acquisite e destinate al soddisfacimento dei propri fini istituzionali, a prescindere dal loro inquadramento contabile (Sez. 1, Sentenza n. 30723 del 03/03/2015 Ud. (dep. 16/07/2015) Rv. 264486 – 01).

Di recente la questione si è posta con riguardo ad un fatto di artifici e raggiri preordinato ad ottenere, in difetto dei relativi presupposti, periodi di congedo parentale e permessi di paternità retribuiti.

In merito, pur muovendo dal presupposto pacifico che le ore di permessi giornalieri (o simili prestazioni) sono considerate a tutti gli effetti come ore di lavoro con diritto alla percezione della retribuzione, si è per lungo tempo ritenuto, nella giurisprudenza penale militare, che ai fini della appropriata qualificazione giuridica del fatto commesso da chi fruisce arbitrariamente e fraudolentemente di tali emolumenti venisse in decisivo rilievo la circostanza che la effettiva retribuzione viene corrisposta dall'ente di appartenenza, senza alcun riguardo alla questione se, ed eventualmente a che condizioni, l'ente militare che ha subito la perdita economica debba o possa rivalersi nei confronti dell'Istituto di previdenza.

Di conseguenza si è ritenuto che i fatti contrassegnati dalla fraudolenta assenza dal lavoro per dichiarata ed infondata fruizione del permesso di allattamento, così come di altre consimili assenze dal lavoro, configurassero il reato di truffa militare ove commesso da militari in servizio, posto che le immediate ripercussioni di tali fatti si risolvevano nelle percezione dello stipendio anche per i giorni di arbitraria e fraudolenta assenza dal lavoro, sotto l'usbergo di una permesso chiesto e fruito in difetto dei presupposti legittimanti e nella assoluta consapevolezza di non averne diritto.

Ciò premesso, è da rilevare che alcune recenti sentenze del giudice di legittimità hanno però disatteso tale orientamento, sul presupposto, per vero indiscutibile, che per qualificare la condotta dell'imputato come "reato militare" ai sensi dell'art. 234 C.p.m.p., è necessaria non solo la qualità di militare del soggetto attivo del reato ma anche quella del soggetto passivo (in tal senso Sezioni Unite n.14 del 7.3.1953, rv. 097325).

Da ciò l'assunto che, trattandosi di reato contro il patrimonio, è altrettanto pacifico che non può venire in considerazione altra tipologia di danno se non quello correlato alla diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del reato in conseguenza della condotta ipotizzata nella norma, non potendosi allargare impropriamente l'ambito applicativo della norma considerando altra e diversa tipologia di lesione.

In esito a tali rilievi si conclude che ove l'ente in danno del quale è commessa la truffa sia l'INPS, è doveroso prendere atto che si tratta di ente del tutto estraneo alla amministrazione militare ed è del tutto irrilevante il fatto che le somme che confluiscono nell'ente siano versate dal Ministero della Difesa, posto che ciò non trasforma l'ente previdenziale in un ente militare.

In tali ipotesi, pertanto, il danno è interamente sopportato non già dall'amministrazione militare ma da un ente pubblico del tutto diverso ed estraneo all'apparato militare (Sez.1, ordinanza n..7579 del 22/01/2014, C, Rv.258605; Cassazione, sezione II, sentenza n. 20136 del 2018).

Siffatto orientamento ha trovato una recentissima conferma nella sentenza della prima sezione della Corte di cassazione n. 24157 del 2022, ove, a supporto del rilevato difetto di giurisdizione della autorità giudiziaria militare, si è affermato, in riferimento alla decisione delle sezioni unite n. 1 del 1999 rv. 212081, che il soggetto passivo del reato di truffa è quello che subisce la «definitiva perdita»

del bene su cui ricade la condotta. Ciò perché la stessa struttura della fattispecie prevede che la consumazione si ricollega alla effettiva deminutio patrimonii del soggetto passivo.

Su tali basi si è conclusivamente affermato che in tali evenienze non possa attribuirsi la qualità di soggetto passivo del reato alla Amministrazione Militare, posto che "la mera anticipazione, costantemente e tempestivamente ripianata, non raggiunge la soglia del penalmente rilevante, trattandosi di diminuzione patrimoniale temporanea e non definitiva".

Il Tribunale militare di Verona si è discostato da tale orientamento, in esito a quanto comunicato dalla Direzione generale dell'INPS, a fronte di specifico quesito; e cioè che l'esborso finanziario per tali ipotesi rimane ad esclusivo carico dell'ente militare di appartenenza del soggetto che fruisce delle sopra indicate prestazioni previdenziali in quanto non è prevista alcuna compensazione dalla normativa vigente per i dipendenti pubblici (risposta fornita dall'INPS con atto dell'11 gennaio 2023).

In particolare si è rilevato come gli argomenti utilizzati a supporto della qualifica del fatto nei termini di truffa comune non sembrino trovare riscontro nella concretezza della dinamica retributiva, la quale attesta in modo indubbio che la vicenda si conclude con l'emolumento corrisposto dalla amministrazione militare e non è seguita, né può essere seguita, da alcuna attività intesa al suo recupero.

Altresì va rilevato, ad ipotizzare che il soggetto danneggiato sia l'Ente previdenziale, come si incorra in una sostanziale aporia. Se ad essere danneggiata è l'Inps, è di conseguenza inevitabile attendere che quel presunto danno si realizzi; e cioè che l'ente militare, che di certo ha subito l'esborso finanziario immediato, attivi la procedura per la imputazione della somma all'ente previdenziale, perché solo in tal caso si realizza quella «perdita definitiva del bene» che configura il presunto danno della truffa comune.

Con la conseguenza che fino a quando la ipotizzata perdita definitiva non si delinei, il fatto truffaldino, che comunque ha comportato un indebito profitto per il militare ed un obiettivo danno per l'Amministrazione militare, rimane in una sorta di limbo giuridico, in cui il danno effettivo (pagamento dell'emolumento da parte dell'ente militare) si è realizzato e quello prospettico (lo storno di quanto dovuto nel bilancio dell'Inps) è sospeso a mezz'aria e non si sa se e quando si realizzerà, posto che, nell'orientamento della Corte di cassazione, non è affatto scontato che l'ente previdenziale sia tenuto a rimborsare ciò che è stato corrisposto al militare per effetto di una condotta truffaldina.

E tale rilievo assume più pregnante consistenza nel caso esaminato dal Tribunale militare di Verona, posto che nessuna compensazione è stata richiesta all'Inps e nessuna compensazione sarà richiesta in futuro, E ciò per la determinante ragione che si ritiene pacifico la "esclusione di qualsiasi compensazione previdenziale, non prevista dalla normativa in vigore per i dipendenti pubblici".

In conclusione si è preso atto di un "diritto vivente" che esclude, verosimilmente per ragioni correlate alla indubbia natura parimenti pubblicistica dell'ente militare che corrisponde la retribuzione, qualsiasi coinvolgimento dell'INPS, con la conseguenza che il danno consistente nel pagamento della retribuzione in riferimento ai permessi di allattamento indebitamente fruiti rimane definitivamente a carico della amministrazione militare.

5.1.2. Nel corso di un procedimento penale in ordine al reato di Truffa militare a danno della Amministrazione militare si è posta, dinanzi allo stesso Tribunale militare di Verona, la questione, in esito ad apposita eccezione della difesa, in ordine all'eventuale rapporto di connessione tra il predetto reato e quello di "false attestazioni o certificazioni", previsto dall'articolo articolo 55 quinquies d.lgs. 165/2001, ai sensi del quale " *Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600...*".

Ove sussistente, l'indicato rapporto di connessione produrrebbe l'effetto di spostare a favore della autorità giudiziaria ordinaria la competenza a conoscere di entrambi i reati - quindi anche del

reato di Truffa militare a danno della amministrazione militare - in ragione della circostanza che la pena prevista per il reato comune è più grave di quella prevista per il reato militare, contemplando, a parità di pena detentiva, la ulteriore sanzione della pena pecuniaria.

Si è però ritenuto che la puntuale analisi del testo normativo in cui è contemplatala fattispecie comune di "False attestazioni o certificazioni" conduca alla lineare conclusione della sua inconfigurabilità nei confronti, tra l'altro, del personale militare.

In particolare, in forza della previsione contenuta nell'articolo 3 del d. lgs. 165/2001 ed in espressa deroga a quanto stabilito nelle previsioni dal precedente articolo 2, commi c. 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

Tale esclusione è puntualmente ribadita nella previsione di cui all'articolo 55 del suddetto decreto legislativo, nella parte in cui attesta che tale norma e quelle seguenti contenute "fino all'articolo 55 -octies, "*si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2*".

Viene così confermata la esclusione di tali previsioni, tra le quali rientra quella che prevede il reato di false attestazioni o certificazioni (articolo 55 quinquies), ai rapporti di lavoro concernenti il personale militare; e conseguentemente se ne circoscrive l'ambito di efficacia "*ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2 , alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2*"; cioè ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa: cioè all'area del nel pubblico impiego privatizzato.

La suddetta esclusione trova la sua verosimile giustificazione nella circostanza che per i soggetti esclusi dall'ambito di efficacia di tale gruppo di norme trovi applicazione, in ragione della rivestita qualifica pubblicistica, il presidio di tutela penale composto dai reati propri, nell'ambito del quale rientra anche, in quanto correlato allo status di militare, il reato di truffa militare a danno della amministrazione militare.

A fronte di tale esplicito dettato normativo, si è quindi ritenuto che non sussistessero i presupposti per l'invocata declinatoria di giurisdizione per connessione.

5.1.3. Il Tribunale militare di Roma non ha accolto la richiesta della difesa di dichiarare il difetto di giurisdizione in merito al reato di cui all'art. 173 c.p.m.p., attesa la pendenza innanzi all'AGO di procedimento per i medesimi fatti in relazione alla violazione degli artt. 55 quienquies d. dlg 165/2001 e 477 e 482 c.p.

Tale decisione è stata fondata sulle seguenti argomentazioni.

Ai sensi dell'art. 55 d. lgs 165/2001 le disposizioni previste in tale articolo e in quelli successivi sino all'art. 55-octies costituiscono norme imperative e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2 c 2. L'art. 2 c. 2 citato prevede che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice civile fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, in deroga all'art. 2 c. 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti tra gli altri anche i rapporti di lavoro relativi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

Di talché dalla chiara lettera della norma risulta esclusa l'applicabilità degli artt. dal 55 al 55 octies del decreto legislativo citato agli appartenenti alle forze armate (fatta salva ogni valutazione di conformità costituzionale non rilevante in questa sede).

Pertanto il Tribunale, richiamati i principi enunciati dalla Suprema Corte anche con sentenza n. 25352 del 2019 in merito alla valutazione della qualificazione giuridica che il giudice deve effettuare in caso di contestuale pendenza di diversi procedimenti per i medesimi fatti innanzi a diverse giurisdizioni, disattendeva la richiesta avanzata dal difensore.

5.1.4. La CMA, con sentenza del 12.10.2023, ha ribadito che l'inserimento nei documenti, destinati a spiegare efficacia anche all'esterno dell'amministrazione, di circostanze non veritiere, perché non rispondenti agli accadimenti fattuali di cui gli imputati erano a conoscenza per essere stati protagonisti, integra gli estremi del reato di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni amministrative di cui all'art. 480 cod. pen., non già del reato di cui all'art. 220 cod. pen. mil. pace, fattispecie che punisce esclusivamente condotte integranti falsità materiali.

Infatti, si è riaffermato, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, che l'art. 220 cod. pen. militare pace, incriminando esclusivamente le condotte di falsificazione materiale, non comprende la diversa fattispecie del falso ideologico e che, pertanto, le condotte di quest'ultimo tipo possono essere sanzionate se sussumibili nell'ambito oggettivo di applicazione delle norme del codice penale ordinario, con l'ulteriore precisazione che laddove la condotta consista nella volontaria esposizione ed attestazione nei fogli di viaggio ed atti assimilabili di dati non veridici, rientranti nella diretta percezione e nella sfera di competenza dell'agente, essa va qualificata ai dell'art. 480 cod. pen., in ragione del tipo di atto ideologicamente falsificato, avente la funzione ed il valore giuridico proprio della certificazione redatta da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, in funzione della successiva emissione degli atti pubblici relativi alla liquidazione di un determinato trattamento economico.

Ad essere falsificato è, quindi, un atto che, pur provenendo da pubblici funzionari e pur essendo destinato anch'esso alla prova, al pari egli atti pubblici di cui all'art. 479 cod. pen., contiene l'attestazione di fatti e dati che sono noti al pubblico ufficiale per scienza privata e non sono stati acquisiti nell'ambito delle specifiche funzioni esercitate e che, come tali, non possono essere oggetto di documentazione fidefaciente.

5.1.5. In due sentenze del 17.05.2023 e 14.12.2023 la CMA ha riaffermato che, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza dichiarativa di incompetenza per qualsiasi causa non è impugnabile e non è ricorribile per cassazione, potendo dar luogo soltanto a un conflitto di giurisdizione o di competenza.

Infatti, la sentenza che decide sulla giurisdizione è, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 2, in relazione all'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. b), può soltanto dare luogo a conflitto di giurisdizione a norma dell'art. 28 c.p.p.; contro la medesima le parti non possono quindi esperire alcuna impugnazione, ma soltanto, se del caso, denunciare conflitto allorquando due giudici diversi prendano cognizione ovvero si rifiutino di conoscere lo stesso fatto attribuito al medesimo soggetto.

5.1.6. Il G.U.P. presso il T.M. di Roma ha emesso la Sentenza n. 84 del 5.10.23, relativa ai rapporti fra gli artt. 167, 168 e 169 c.p.m.p. ed i reati comuni concernenti i dispositivi antinfortunistici.

La sentenza afferma che la manomissione del congegno che consente ad una porta tagliafuoco di rimanere aperta finché non venga rilevato un incendio, con la conseguenza di renderla permanentemente chiusa, non costituisce né il reato di cui all'art. 167 perché non rende in alcun modo inservibile un edificio militare e non ne compromette la difesa da eventuali incendi, né quello di cui all'art. 169, trattandosi di un danno inferto ad un bene immobile. Si afferma che essa costituisce comunque anche il reato comune di cui all'art. 437 c.p. (con conseguente trasmissione degli atti all'A.G.O.) dato che tale norma appare sanzionare anche compromissioni di funzionalità secondarie dei dispositivi antinfortunistici. Il caso appare evidenziare una ulteriore scaturigine di possibili interferenze e dubbi interpretativi nei rapporti fra reati comuni e reati militari.

5.1.7. Il Tribunale militare di Napoli si è occupato di un conflitto di giurisdizione per un fatto qualificato quale "rifiuto di atti d'ufficio" (art. 328 co. 1 c.p.) dall'Autorità giudiziaria ordinaria e quale "disobbedienza" dall'Autorità giudiziaria militare. In particolare il militare si era rifiutato di attendere in caserma i colleghi per intervenire nell'abitazione di un soggetto che aveva dato in escandescenze.

A differenza dell'AGO che si era richiamata alla risalente tesi della diversità dell'oggetto giuridico offesa dai due suddetti reati ed aveva pertanto ravvisato il loro concorso formale, con conseguente connessione ed attribuzione alla stessa AGO in ragione della maggiore gravità del reato comune, questo Tribunale faceva applicazione della più recente teoria strutturalista, secondo cui, quando, come nel caso di specie, le due fattispecie a raffronto, sono legate da un rapporto di specialità reciproca per coincidenza tra sotto fattispecie, si dà concorso apparente, con conseguente applicabilità di una sola norma incriminatrice, da individuare in quella penale militare in quanto contenuta in una legge speciale (art. 15 c.p.)

5.1.8. Il G.U.P. presso il T.M. di Napoli ha affermato il difetto di giurisdizione in base agli artt. 13 e 20 c.p.p. per l'attrazione dei meno gravi reati militari di ritenzione di effetti di vestiario ed equipaggiamento militare (art. 166 in relazione all'art. 165 c.p.m.p., punito con la reclusione militare fino a sei mesi) nel più grave reato comune ad essi connesso di vendita senza licenza del medesimo materiale di vestiario ed equipaggiamento militare (art. 28 R.D. n. 773/1931 (punito con la reclusione da uno a tre anni e la multa da € 500,00 ad € 3.000,00).

5.2. Reati contro la fedeltà e la difesa militare

5.2.1. Nel 2023 si è concluso in primo grado presso il T.M. di Roma il procedimento a carico di un Capitano di Fregata della Marina Militare imputato per i seguenti reati: a) Procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio e procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato (artt. 88 e 93 c.p.m.p.); b) Esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio (art. 89 bis n. 1 c.p.m.p.); c) Rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio (art. 86 c.p.m.p.); d) Comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate (art. 94 c.p.m.p.).

Il procedimento, di particolare interesse sia per la delicatezza e la rilevanza, anche mediatica, della vicenda sottesa, sia per la complessità delle questioni giuridiche trattate, si è concluso in primo grado con sentenza di condanna dell'imputato, per tutti i delitti contestati, alla pena di 30 anni di reclusione. Il giudizio di secondo grado presso la Corte militare di Appello, a seguito di ricorso dell'imputato, si è concluso il 29.1.2024, con cui, in conseguenza della assoluzione solo per alcuni dei reati di "Esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio", è stata ridotta la pena ad anni 29 e mesi 2 di reclusione.

La vicenda, in estrema sintesi può essere ricostruita nei termini che seguono: l'imputato, Capitano di Fregata della MM, in servizio presso il III Reparto dello Stato Maggiore della Difesa (SMD) veniva tratto in arresto per avere ceduto ad un terzo, poi identificato in un agente diplomatico dell'Ambasciata russa, accreditato presso il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale - un dispositivo informatico (scheda di memorizzazione SD) contenente fotografie di documenti di natura segreta e riservata, dietro corrispettivo della somma di 5000,00 euro.

Invero le risultanze di alcuni video registrati dalle telecamere installate nell'ufficio dell'imputato documentavano sia la realizzazione, in varie occasioni, di condotte di riproduzione fotografica dello schermo del PC dell'ufficio, previo inserimento, in ciascuna di tali occasioni, di una scheda di memorizzazione, sia il successivo confezionamento – e occultamento- della medesima scheda all'interno del foglietto illustrativo di una scatola di medicinali. Mirati servizi di OCP riscontravano, poi, modi e tempi di un incontro con un agente diplomatico dell'Ambasciata russa nella borsa del quale, all'esito dell'attività di perquisizione, veniva rinvenuta la medesima scatola di medicinali all'interno era rinvenuta una scheda SD avvolta in un bugiardino.

Gli approfondimenti compiuti sulla Scheda SD consentivano di accertare che la stessa conteneva 181 fotografie, riconducibili a 19 diversi documenti tra i quali, con specifico riferimento

alle condotte oggetto di contestazione: n. 5 documenti NATO (n. 4 NATO SECRET e n. 1 NATO CONFIDENTIAL); 1 documento nazionale avente classifica "riservatissimo"; n. 2 documenti con altra qualifica di sicurezza (provenienti da altre organizzazioni internazionali) e n. 2 documenti non classificati.

All'esito di una articolata e complessa attività istruttoria, il Tribunale condannava l'imputato per essersi procurato, a fini di spionaggio militare, notizie segrete o riservate, eseguendo con un cellulare SAMSUNG S9, fotografie di documentazione classificata attinente al segreto militare, di origine nazionale e prodotta dalla NATO, documentazione che era nella sua disponibilità in forza del ruolo e degli incarichi rivestiti presso lo Stato Maggiore della Difesa (quale addetto alla Sezione Analisi Strategica del III Reparto SMD e Ufficiale addetto alla sicurezza) e che cedeva, dietro corrispettivo di denaro, ad un agente diplomatico di uno stato estero, estraneo alla NATO, cui consegnava un supporto di memorizzazione contenente le relative immagini fotografiche (per un totale di n. 181 foto riconducibili a n. 19 documenti).

La prima questione giuridica che si è posta è stata quella relativa alla competenza giurisdizionale in ordine ai fatti come descritti e del difetto di giurisdizione dell'AGO rispetto alla AG militare, questione sollevata dalla Difesa dell'imputato in considerazione della contemporanea pendenza di un procedimento dinanzi all'AGO - che aveva proceduto all'arresto dell'imputato ed alla successiva applicazione della misura cautelare custodiale - , e di altro procedimento dinanzi alla AGM cui erano stati trasmessi tutti gli atti del procedimento ordinario e che aveva comunque applicato la misura cautelare della custodia in carcere a carico dell'imputato.

Detta questione processuale, che era evidentemente connessa a quella sostanziale, relativa al concorso effettivo o solo apparente delle disposizioni incriminatrici ed all'ambito di operatività dell'art. 15 c.p., è stata risolta dalla Suprema Corte nel senso della sussistenza di entrambe le giurisdizioni sulla base dell'argomentazione che i reati militari contestati non hanno identico ambito di applicazione rispetto a quelli ordinari, pure oggetto di contestazione, i quali ultimi hanno un perimetro di maggiore ampiezza applicativa, punendo lo spionaggio anche per fini solo politici e militari. Da ciò pertanto l'impossibilità di applicare l'art. 15 c.p. al caso in oggetto che sarebbe regolamentato dal disposto dell'art. 13 comma 2 c.p.p.

Tra le altre questioni di particolare interesse, sotto il profilo procedurale si è affrontato il problema di contemperare il principio di pubblicità del processo, soprattutto in relazione alla delicatezza ed al rilevante interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, con le esigenze di segretezza degli atti e delle materie trattate, attinenti alla sicurezza dello Stato; esigenze che hanno indotto la presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della Difesa a chiedere, già nelle prime udienze, la celebrazione del processo a porte chiuse. La questione è stata risolta nel senso di disporre la celebrazione del processo a porte chiuse, salvo il venir meno di detta esigenza e la revoca della relativa ordinanza all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Sempre nelle prime udienze si è posta la questione relativa all'ammissione di parte civile della richiedente associazione privata denominata Partito per la Tutela dei Diritti dei Militari (PDM) che assumeva essere danneggiata dal reato; questione risolta in senso negativo sulla base dello stesso statuto dell'associazione.

Una serie di questioni procedurali è stata poi sollevata dalla Difesa in ordine alla legittimità delle attività di videoripresa svolte nell'ufficio dell'imputato ed all'utilizzabilità, a fini processuali e probatori, delle immagini captate in relazione all'asserita violazione degli artt. 191 c.p.p., 234 c.p.p. e 271 c.p.p.

Si è esaminato, in particolare, il profilo della utilizzabilità a fini probatori delle videoriprese eseguite mediante l'installazione di telecamere nei luoghi di lavoro per accertare e dimostrare condotte penalmente rilevanti, analizzando gli orientamenti espressi in merito dalla Suprema Corte (cfr.: Cass. Pen. Sez. 2 n. 2890 del 16.01.15; tra le altre: Cass. Pen. Sez. 5, sentenza n. 34842 del 12.07.2011; Cass. Sez. 5, sentenza n. 20722 del 18.03.2010) che ne ha affermato la utilizzabilità ed il loro valore quali prove documentali, acquisibili ai sensi dell'art. 234 co. 1 c.p.p., e liberamente apprezzabili dalle parti (ex multis Cass. Sez. II, sentenza n. 6515 del 16.02.15).

Si sono inoltre affrontate ulteriori questioni afferenti, sotto un profilo più tecnico-informatico, alle modalità di estrazione e duplicazione dei contenuti delle videoriprese acquisite presso lo stato Maggiore della Difesa, e della necessità, ai fini della utilizzabilità in giudizio, del rispetto delle previste metodologie tecniche telematiche e della necessità del ricorso alle procedure di acquisizione di copia forense dall'apparato originario, atto ad operare la registrazione.

Altro tema venuto in considerazione è stato quello della prospettata illegittimità della perquisizione operata, nella immediatezza, a carico dell'agente diplomatico di uno stato estero, rispetto al quale si sono esaminati gli orientamenti della Suprema Corte secondo cui anche l'eventuale illegittimità dell'attività di perquisizione non avrebbe come conseguenza l'inutilizzabilità, a fini probatori, del successivo sequestro, qualora, come nella specie, tale attività abbia ad oggetto il corpo del reato o cose pertinenti al reato perché, in tal caso, il sequestro costituisce atto dovuto (cfr. tra le tante: Cass. Sez. V, 12.07.18 n. 273641; cfr. anche Corte Cost. sent. 3.10.2019 n. 219).

La questione probabilmente più rilevante affrontata è stata l'individuazione del regime di ostensione applicabile ai documenti di provenienza dalla Alleanza Atlantica (NATO), oggetto delle più gravi imputazioni elevate, e l'applicabilità agli stessi della disciplina normativa prevista dalla Legge n. 124 del 2007, in tema di classifiche di sicurezza e di Segreto di Stato (Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del Segreto).

Si è quindi esaminato il quadro dei principi e delle disposizioni normative applicabili nella materia in esame e, segnatamente, la differenza tra le qualifiche di sicurezza e le classifiche di segretezza ed il regime di ostensione loro applicabile, con particolare riferimento all'Accordo sullo "*statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale*" firmato ad Ottawa il 20.09.51 e ratificato in Italia con la legge del 10.11.54 n. 1226 - Accordo che, all'art. 7, sancisce la inviolabilità degli archivi dell'Organizzazione e di tutti i documenti che le appartengono, ovunque si trovino - nonché al DPCM n. 5 del 6.11.2015 (Disposizioni per la tutela Amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate a diffusione esclusiva) che definisce e disciplina il regime applicabile alle qualifiche di sicurezza, che non risultano espressamente previste dalla legge 124/2007.

Tale ultimo decreto distingue le classifiche di segretezza nazionale, dalle classifiche attribuite da organizzazioni internazionali e, all'art. 1 lett. n), definisce la "Qualifica di Sicurezza o Qualifica" come la sigla o altro termine convenzionale (es. NATO, UE, altre) che, attribuita ad un'informazione classificata e non, indica l'organizzazione internazionale o dell'Unione Europea o il programma intergovernativo di appartenenza della stessa e il relativo ambito di circolazione.

Il regime applicabile alle qualifiche di sicurezza è, invece, disciplinato dall'art. 21 che testualmente recita: le informazioni classificate appartenenti ad organizzazioni internazionali, all'Unione Europea ed a programmi intergovernativi, recano le qualifiche previste dai rispettivi trattati, convenzioni, accordi, regolamenti, decisioni comunque denominati e sono assoggettate al regime giuridico di rispettiva appartenenza.

In merito il collegio è pervenuto alla seguente conclusione: la ricostruzione del regime di ostensibilità dei documenti con qualifica di sicurezza NATO, come emersa dalle deposizioni testimoniali e dal quadro normativo di riferimento, non risulta contrastare con la disciplina normativa dettata dalla legge 124/2007, in materia di classifiche di segretezza e segreto di Stato, che nulla prevede in ordine ai documenti "qualificati", atteso che detta qualifica di sicurezza non impedisce in modo assoluto la conoscibilità dell'A.G. delle relative informazioni, ma ne condiziona l'accesso ad un'autorizzazione (declassifica) dell'organizzazione che le ha originate che, nel caso di specie, si realizza mediante la procedura di interpello di tutti i membri dell'organizzazione.

Connesso al tema appena trattato è stato quello della mancata acquisizione al fascicolo del dibattimento e, nel corso della successiva istruttoria dibattimentale, dei documenti NATO oggetto di imputazione e costituenti corpo del reato, in considerazione della natura altamente sensibile delle informazioni in essi contenute.

Sotto tale profilo si è affrontato il tema della garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, con l'esigenza di segretezza di atti e informazioni la cui divulgazione può arrecare pregiudizio alla sicurezza nazionale.

La risoluzione di tali questioni ha comportato anche la necessaria disamina, sotto il profilo sostanziale, della evoluzione normativa e giurisprudenziale, anche costituzionale, in materia di segreto di Stato e della natura e disciplina delle norme penali che tutelano le notizie segrete o riservate.

In particolare si sono esaminati gli orientamenti ermeneutici e gli interventi della Corte Costituzionale in merito alla natura ed ai limiti del sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell'apposizione del vincolo di segretezza e riservatezza da parte dell'Autorità amministrativa; sindacato che, secondo quanto affermato dalla stessa Consulta, è limitato al profilo dell'attinenza all'area degli interessi statuali e della idoneità a mettere in pericolo gli interessi protetti.

Si è dunque affrontato il tema della differenza tra notizie segrete e notizie riservate, sulla base della distinzione codicistica e della legge 124/2007, nonché della natura e nozione del c.d. segreto militare che, secondo la dizione adottata dal legislatore per i reati militari in contestazione, riguarda tutte le notizie che ineriscono la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato.

Nel merito il Tribunale ha ritenuto che le complessive risultanze processuali fossero già esaustivamente e pienamente sufficienti a dimostrare la responsabilità dell'imputato in ordine alle fattispecie di reato a lui ascritte.

Ed invero, quanto al contenuto dei documenti, la natura classificata dei documenti e la provenienza dall'organizzazione militare della NATO, così come le attività di ripresa fotografica, risultavano già documentate dalle risultanze delle videoregistrazioni eseguite nell'ufficio dell'imputato - condotte non negate né in alcun modo giustificate dall'imputato-; mentre gli elementi di natura soggettiva costituiti dalla qualità del soggetto destinatario della condotta rivelatrice e dalla materia trattata dalla sezione di appartenenza dell'imputato oltre che dagli incarichi da questi rivestiti – che gli consentivano l'accesso proprio alla tipologia di informazioni tutelate dalle norme sullo spionaggio militare-, costituivano ulteriori elementi dotati di piena efficacia dimostrativa del contenuto di segreto militare dei documenti oggetto delle illecite condotte.

Gli ulteriori accertamenti in ordine al contenuto del supporto digitale oggetto dello scambio, nonché le risultanze degli articolati e complessi accertamenti tecnici sui dispositivi sequestrati, oggetto di deposizione testimoniale, non hanno fatto che fornire ulteriore riscontro ad un compendio probatorio di rilevante gravità, già delineatosi al momento dell'arresto in flagranza, e rispetto al quale l'imputato non ha addotto nessun elemento credibile e nessuna spiegazione alternativa "a discarico" delle evidenze probatorie emerse.

Invero, è emerso che, in forza delle funzioni e degli incarichi ricoperti nell'ambito dello SMD, l'imputato, gestiva prevalentemente documenti classificati, di natura altamente sensibile, relativi a missioni internazionali e, in generale all'attività delle FF.AA in teatri operativi esteri ed aveva accesso, sostanzialmente, a tutta la documentazione del Reparto.

L'imputato, infatti, prestava servizio in un Reparto - e in una Sezione –nevralgico dal punto di vista della sensibilità delle informazioni che vi transitano, dei rapporti con la Difesa e, in generale, con le Organizzazioni internazionali.

Sotto tale profilo, è emerso che detto Reparto, in quanto ritenuto maggiormente esposto al rischio di minacce spionistiche, era stato oggetto di particolari attività di prevenzione e di sensibilizzazione del personale dipendente, che erano state svolte proprio dall'imputato che svolgeva anche la funzione di ufficiale alla Sicurezza designato di Reparto.

Secondo quanto risulta dalle dichiarazioni degli Ufficiali ivi impiegati, detto Reparto, attraverso i suoi Uffici e le sue Sezioni, segnatamente, la Sezione Analisi Strategica, "raccoglie" documenti e informazioni in ordine all'evoluzione delle missioni e delle operazioni in cui è impegnata l'Italia, finalizzate a contribuire ad elaborare le linee di indirizzo politico strategico (linee di Policy) della Difesa, ossia in modo da orientare e consigliare gli organi di indirizzo politico e, segnatamente, il Ministro della Difesa, in ordine alla postura dell'Italia nel contesto internazionale e, in particolare, nei rapporti con l'Alleanza Atlantica.

Oltre a prestare servizio in un settore sicuramente delicato dello SMD, è emerso anche che l'imputato ricopriva un secondo incarico, quello di "ufficiale designato alla Sicurezza di Reparto", ancora più delicato e nevralgico, rispetto alla gestione e trattazione del materiale classificato del

Reparto, in relazione al quale aveva una dipendenza funzionale dal Capo dell'Organizzazione della Sicurezza.

L'Ufficiale designato alla Sicurezza, invero, rappresenta una figura centrale nell'organizzazione di sicurezza del Reparto, quale organo periferico della Organizzazione della Sicurezza, e ad esso sono attribuiti una serie di rilevanti compiti di responsabilità attinenti alla tutela delle informazioni riservate, sia come partecipazione alla elaborazione delle procedure per la loro trattazione, sia come controllo della corretta attuazione delle stesse, sia come prevenzione dei potenziali rischi di violazione.

Quindi, l'imputato non solo era titolare di un nulla osta di segretezza (NOS) del livello più elevato, ma in forza dell'incarico rivestito e per l'espletamento dei compiti sopra descritti, quale Ufficiale alla Sicurezza, aveva sostanzialmente accesso a tutte le informazioni del reparto, segrete o riservate, quali quelle trattate dalla Sezione di appartenenza.

Si è dunque esaminata la disciplina del Sistema di Sicurezza in ambito nazionale e nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa che prevede un'Organizzazione Centrale della Sicurezza e organi periferici distribuiti in ogni Reparto.

In definitiva, gli elementi istruttori acquisiti hanno consentito di accertare l'estrema rilevanza e sensibilità, sotto il profilo strategico militare, delle informazioni contenute nei documenti e, comunque di tutte quelle trattate dalla Sezione Analisi Strategica, e di vagliarne il duplice profilo dell'inerenza alla sicurezza militare dello Stato, e della concreta idoneità a mettere in pericolo gli interessi statuali/militari tipizzati dalle relative fattispecie incriminatrici.

Ciò con particolare riguardo ai documenti NATO, che fornivano dati sensibili in ordine alla programmazione, esecuzione e direzione strategica delle missioni internazionali in ambito NATO cui partecipava lo Stato italiano, evidenziandone anche specifici profili di criticità ovvero potenziali vulnerabilità, soprattutto per quanto riguarda la componente marittima.

Quanto al contenuto dei documenti, dall'istruttoria è emerso che si trattava di documenti di rilevante interesse per l'organizzazione militare dell'Alleanza e per l'Italia, quale membro dell'Alleanza stessa, a livello operativo strategico, poiché contenevano notizie e valutazioni in ordine all'andamento di determinate missioni e operazioni cui partecipava l'Italia (operazioni *Sea Guardian, Standing Naval Forces*, *Risk Assessment*) e, che, in definitiva, evidenziavano la capacità dell'Alleanza – e dell'Italia - di fronteggiare elementi di criticità e di difendere se stessa o una porzione del suo territorio.

Significative, in proposito, le parole del Comandante del III Reparto di appartenenza dell'imputato: … è evidente che nel momento in cui evidenzio la capacità o l'incapacità, o la presenza di alcune carenze nell'assolvere una determinata missione, io evidenzio una vulnerabilità di quella operazione, quella organizzazione nello svolgere, nell'assolvere la sua funzione istituzionale.

Le criticità evidenziate in detti documenti NATO non potevano non riguardare profili di sicurezza anche dello Stato italiano, in quanto paese membro dell'Alleanza Atlantica, atteso che l'Italia ha assunto l'impegno, l'onere di fornire una parte delle capacità dei vari elementi organizzativi che la NATO pone in essere per la difesa del territorio dell'Alleanza.

Peraltro, secondo quanto ulteriormente chiarito dal medesimo teste, nel caso specifico, alcune delle criticità segnalate riguardavano la regione sud dell'Alleanza Atlantica, quindi, evidentemente quella di maggiore rilievo per lo Stato italiano, da un punto di vista della minaccia agli interessi nazionali.

Dalle deposizioni dei testi emerge anche che i documenti in questione avevano un contenuto molto concreto e davano delle linee di tendenza molto chiare, individuando delle debolezze, soprattutto per quanto riguarda la componente marittima, e che alcune delle criticità individuate in detti documenti sono emerse anche in occasione della crisi Russia – Ucraina, quando la NATO si è vista costretta a porre rimedio e a sviluppare dei sistemi eccezionali, quindi al di fuori della normale routine di generazione delle forze, chiedendo alle Nazioni di dare capacità aggiuntive.

Ancora più significativamente, con riferimento al pregiudizio derivante dalla loro divulgazione, dall'istruttoria è emerso che le notizie contenute in detti documenti avevano

sicuramente interesse strategico militare per la Russia perché recavano indicazioni in merito ad alcune criticità e carenze endemiche poi emerse chiaramente in occasione della crisi russo-ucraina.

In ultimo, vale evidenziare, sotto un profilo di diritto sostanziale, che sono state affrontate questioni relative alla individuazione della nozione di procacciamento ed alla natura e struttura del reato di rivelazione di notizie segrete o riservate, con particolare riferimento alla natura di reati di pericolo ed alla forma libera della condotta prevista dalle relative disposizioni incriminatrici.

L'impugnazione avverso la sentenza sopra indicata è stata decisa, come sopra evidenziato, dalla CMA in data 29.1.2024, con sentenza di cui non è stata ancora depositata la motivazione. La declaratoria di responsabilità dell'imputato è stata confermata, tranne che per alcune contestazioni di "esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio" e la pena è stata ridotta ad anni 29 e mesi 2.

5.2.2. La CMA, con la sentenza n. 21/2023 del 29/3/2023, ha preso in esame il reato di Vilipendio della Nazione Italiana (art. 82 c.p.m.p.) per avere l'imputato, App. sc. CC, pubblicamente vilipeso la Nazione Italiana, postando, sul proprio profilo *Facebook* (in corrispondenza del testo originale dell'art. 1 della Costituzione), un commento circa le disposizioni in materia di *"Estensione dell'obbligo vaccinale al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso"* del Comando generale dell'Arma , del seguente tenore letterale: *"Dal febbraio 2020 l'art. 1 è così modificato: L'Italia è una dittatura, basata sulla discriminazione, la tortura e la riduzione in schiavitù del popolo italiano; la sovranità appartiene ad un premier non eletto, ma designato dalle oligarchie finanziarie anglofone, che hanno come obiettivo primario il loro arricchimento e l'eliminazione di ogni forma di dissenso!!"*.

Nel riformare la sentenza di assoluzione di primo grado – pronunciata in sede di giudizio abbreviato dal GUP del TM di Napoli che aveva ritenuto l'operatività della scriminante del diritto di critica ex art. 51 c.p., essendosi l'imputato limitato a dolersi di una gestione della pandemia che avrebbe determinato "*lo scivolamento della forma di stato e di governo da una democrazia ad una dittatura*" - la CMA, accertata la sicura riconducibilità dello scritto all'imputato, valutava al contrario non operante la suddetta esimente.

Infatti, sebbene la frase contestata fosse, come ritenuto nella sentenza di primo grado, priva di "*volgarità, turpiloqui, toni dispregiativi, di dileggio o di contumelia*", deve essere tenuto presente l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui:

"*il prestigio dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni rientra tra i beni costituzionalmente garantiti, ponendosi come limite ad altri diritti costituzionalmente protetti, non contrastando la tutela di tali beni con gli art. 9 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, in quanto esplicativi degli art. 21 e 25 Cost. (Sez. 1, n. 6822/89 del 14/06/1988)*";

che ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del reato è sufficiente il dolo generico e pertanto la "*coscienza e volontà di esprimere offensivi e aggressivi giudizi nei confronti delle istituzioni tutelate, con l'intenzione di produrre l'evento costituito dalla pubblica manifestazione di disprezzo delle stesse, con conseguente irrilevanza dei motivi particolari che possano aver indotto l'agente a commettere consapevolmente il fatto vilipendioso addebitato" (tra le altre, Sez. 1, n. 28730 del 21/03/2013)*".

Nel caso di specie, nello scritto incriminato, non era stato in alcun modo fornito alcun commento esplicativo o argomentazione a sostegno delle affermazioni pubblicate, riducendosi lo scritto in questione ad una "*grossolana e superficiale offesa alle Istituzioni, priva di alcuna ponderazione critica*", con conseguente sicura integrazione della fattispecie di Vilipendio contestata.

5.3. Reati contro il servizio militare: sabotaggio; rivelazione di notizie riservate; violata consegna; forzata consegna

5.3.1. Presso il Tribunale militare di Verona è stata presa in esame la materia del danneggiamento o dispersione di beni appartenenti alla amministrazione militare, con riguardo alla fattispecie di sabotaggio di cui all'art. 167 c.p.m.p.

È stato così rilevato che anche rispetto ai reati militari che contemplano fatti di variegato danneggiamento e deterioramento si riscontra la stessa situazione che si è acclarata con riguardo ai

reati di lesione tra militari. Tali reati, infatti, sono rimasti nella esatta conformazione risalente alla entrata in vigore del codice penale militare e di conseguenza sono rimasti privi di qualsivoglia aggancio con le numerose fattispecie incriminatrici intervenute nel codice penale comune nel corso del tempo e preordinate a conformare i singoli reati in modo più aderente alle differenziate modalità della condotta e natura giuridica dei beni.

Al riguardo basti considerare come, in aggiunta alla originaria previsione del danneggiamento di cui all'articolo 635 c.p., si siano configurati i reati di Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635 ter); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635 quater); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635 quinquies).

Si pone pertanto la questione di comprendere se ed in che misura i connotati di specialità di tali nuove previsioni prevalgano rispetto alle fattispecie, anche esse di natura speciale, contemplate nel codice penale militare.

In particolare la questione si pone con riguardo al reato di "distruzione o sabotaggio di opere militari" (art. 167 C.p.m.p.), che nella esperienza giudiziaria viene riscontrato nel fatto di rendere temporaneamente inservibile, mediante il distacco dei pertinenti congegni di connessione, la rete intranet di un reparto; oppure nel fatto di disattivare il sistema di videosorveglianza interno o esterno.

In tali casi si tratta di comprendere, e non sempre è operazione agevole, se prevalga e debba trovare applicazione la severa fattispecie di sabotaggio, ritenendo che il sistema informatico disattivato rientri nella ampia e generica nozione di "opere adibite al servizio delle forme armate", oppure la norma penale incriminatrice comune che contempla e prevede proprio quel particolare fatto, considerando che sul punto il giudice di legittimità (Sez. 5 - , Sentenza n. 4470 del 08/01/2020) ha ravvisato nel fatto descritto sopra il reato di cui all'art. 635-quater cod. pen., sottolineando che *"per "sistemi informatici o telematici", oggetto materiale della condotta di danneggiamento, deve intendersi un complesso di dispositivi interconnessi o collegati con unità periferiche o dispositivi esterni (componenti "hardware") mediante l'installazione di un "software" contenente le istruzioni e le procedure che consentono il funzionamento delle apparecchiature e l'esecuzione delle attività per le quali sono state programmate. (Fattispecie relativa alla distruzione, al fine di perpetrare un furto, di due telecamere esterne dell'area di accesso ad una casa di cura, che la Corte ha riconosciuto come componenti periferiche di un "sistema informatico" di videosorveglianza, in quanto strumenti di ripresa e trasmissione di immagini e dati ad unità centrali per la registrazione e memorizzazione).*

Insomma, anche in queste ipotesi, si pone la questione se ed in che misura le norme incriminatrici che nel corso del tempo hanno arricchito l'assetto di tutela, profilandosi, in ragione dell'oggetto materiale o delle modalità condotta, in rapporto di specialità rispetto alla generali norme preesistenti, esauriscano la loro funzione solo nell'ambito del codice penale comune oppure irrompano anche nel tessuto penale militare, sottraendo spazio di efficacia alle generale norme incriminatrici ivi contemplate e quindi generando una ulteriore perdita di giurisdizione. Ancora una volta la alternativa è quella già vista: prevale la antica ed originaria specialità per qualifica del soggetto attivo oppure la subentrata specialità per oggetto materiale e modalità della condotta?

5.3.2. In procedimento per il reato di Rivelazione di notizie riservate (art. 127 c.p.m.p.) il Tribunale militare di Roma ha ritenuto utilizzabile quale corpo di reato la conversazione intercorsa tra l'imputato e il destinatario della rivelazione di notizie riguardanti il servizio, oggetto di intercettazione in altro procedimento.

In particolare, i limiti fissati dall'art. 270 c.p.p, (in virtù del quale sono inutilizzabili i risultati delle captazioni assunte in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e nei limiti di cui all'art. 266 c.p.p.,) seppure siano da intendersi in senso sostanziale e non formale (cfr. Cass., Sez. un., 2 gennaio 2020, ud. 28 novembre 2019), non consentono la utilizzabilità delle intercettazioni per i fatti per cui è causa.

Purtuttavia, vi sono però dei casi in cui la intercettazione è utilizzabile oltre i limiti di cui all'art. 270 c.p.p. come qualora costituisca corpo di reato. Ai fini dell'utilizzazione della intercettazione oltre i limiti di cui alla citata norma, è indispensabile che la conversazione monitorata nel diverso procedimento integri la condotta prevista dalla legge come reato ossia essa stessa perfezioni la condotta tipica della fattispecie penale e non costituisca una documentazione audio della realizzazione della stessa. In definitiva quando la conversazione registrata è di per sé lesiva di un precetto penale costituisce corpo di reato e non mezzo di ricerca della prova.

Aderendo all'orientamento della Suprema Corte "L'intercettazione costituisce "corpo del reato" e può essere utilizzata oltre i limiti di cui al citato art. 270 soltanto se è la stessa conversazione a integrare il reato e pertanto unitamente al supporto che la contiene integra ed esaurisce la fattispecie criminosa" (Cass., pen., sez. VI, 29 novembre 2011, n. 13166 e di recente nello stesso senso anche Cass. sentenza n. 26307 del 20 maggio 2021). In altre parole, ai fini dell'utilizzazione della intercettazione oltre i limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen. è indispensabile che la conversazione monitorata nel diverso procedimento esaurisca - *rectius* sostanzi in sé - la condotta prevista dalla legge come reato. E ciò è possibile soltanto allorché si tratti di incriminazione la cui condotta tipica sia suscettibile di essere perfezionata anche con la sola interlocuzione oggetto di registrazione e non anche nel - diverso - caso in cui la registrazione costituisca mera documentazione sonora della commissione del reato.

Tale è stata ritenuta dalla Suprema Corte la conversazione intercettata durante la quale "*l'agente riveli un segreto d'ufficio, fornisca informazioni concernenti la pendenza di un procedimento penale all'interessato integrando il favoreggiamento personale, diffami, minacci o molesti una persona, nei quali appunto l'interlocuzione monitorata costituisce in sé il reato avente contenuto dichiarativo*" (cfr. Cass. 26307 del 20 maggio 2021, cit.).

Diverso ragionamento va fatto solo qualora la comunicazione o conversazione si riferisce a una condotta criminosa ulteriore rispetto alla quale l'elemento comunicativo assume carattere meramente descrittivo (Cass. Pen., sez. un., 26 giugno 2016, n. 32697 nonché Cass. 26307/21 cit.: "*Diversamente non potrà ritenersi corpo del reato la registrazione di un dialogo dal quale sia possibile evincere che i soggetti intercettati hanno compiuto o stanno compiendo un reato, atteso che in tale ipotesi la conversazione captata non costituisce in sé un reato, ma soltanto una prova documentale di un reato, non utilizzabile se non per la prova di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza*").

Pertanto la registrazione della conversazione intercorsa tra l'imputato e il destinatario della rivelazione, integrando la condotta tipica del reato contestato, costituisce corpo del reato e pertanto pienamente utilizzabile.

Nel merito, inoltre, il Tribunale ha ritenuto offensiva la divulgazione di informazioni sui controlli svolti durante una operazione amministrativa articolata in più giornate indipendentemente dal fatto che la comunicazione abbia sortito o meno effetti nel momento in cui è stata ricevuta.

In particolare il Tribunale ha ritenuto che l'informazione fornita assumesse valenza concretamente offensiva del bene protetto dalla norma tenuto conto che l'intera operazione amministrativa di controllo si articolava in diversi giorni e sarebbe terminata solo il giorno successivo. Pertanto l'imputato aveva fornito informazioni in merito ad una attività di servizio ancora in corso ad un soggetto non solo non autorizzato a riceverle ma anche destinatario dei controlli così consentendogli, tra l'altro, di comportarsi in modo da rendere vana l'attività ledendo il buon andamento della amministrazione.

A sostegno di tale assunto il Tribunale ha evidenziato che la pericolosità in concreto della fattispecie in questione va valutata, aderendo all'orientamento della Suprema Corte, in relazione alla condotta tipica del reato che come detto si realizza nella sola rivelazione di notizie riservate e non anche nell' agevolare le susseguenti condotte poste in essere dal destinatario. Pertanto il pericolo in concreto si configura in tutti i casi in cui la notizia rilevata non è di dominio pubblico, non è futile, e non ha come destinatari persone autorizzate a riceverla (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 49526 del 03/10/2017).

5.3.3. La CMA con sentenza 25/2023 del 13/4/2023, ha esaminato il reato di Divulgazione di notizie segrete o riservate *ex* art. 127 c.p.m.p., concretatosi nell'avere il militare, App. sc. CC, rivelato ad un collega notizie concernenti un'indagine penale a carico di quest'ultimo.

La CMA, nel confermare la sentenza di condanna pronunciata dal TM di Verona, riteneva la sussumibilità del fatto nella previsione criminosa ipotizzata, posto che "*la collocazione della norma di cui all'art. 127 c.p.m.p. e la sua struttura consentono di interpretare l'interesse militare rispetto a speciali servizi, quali quelli di polizia militare svolti dall'imputato in maniera sufficientemente lata e tale da abbracciare tutto il servizio nella sua interezza e ricomprendervi tutte le informazioni che ineriscono al servizio svolto*", a tal fine richiamando una pronuncia della Corte di Cassazione (VI sez. n. 33654/20) secondo la quale la norma in esame tutelerebbe non solo la riservatezza "*dei segreti relativi all'organizzazione del servizio, ma anche di quelli relativi al suo svolgimento, sicché l'ambito di applicabilità della norma copre tutte le ipotesi rientranti nella previsione generale dell'art. 326 c.p.*", contenendo l'art. 127 c.p.m.p. elementi specializzanti rispetto alla speculare norma di cui all'art. 326 c.p..

5.3.4. Con altra sentenza, n. 43 del 12/07/2023, la CMA, operando in riforma della sentenza emessa dal Tribunale Militare di Napoli, con la quale gli imputati erano stati assolti dal reato loro ascritto in concorso perché il fatto non sussiste, affermava, di contro, la penale responsabilità degli stessi, in ordine al reato di Violata consegna in concorso pluriaggravata (artt. 110 c.p.; 47 n. 2 e 120 c. 1 e 2 c.p.m.p.) perché, militari dell'Arma dei Carabinieri, comandati di servizio di vigilanza fissa a disposizione C.O. (uno dei due in qualità di capo servizio), in concorso tra loro, violavano le consegne avute - previste, tra l'altro, dall'ordine di servizio - omettendo di effettuare la prescritta vigilanza e di mantenere costantemente un comportamento reattivo (perdendo il controllo delle armi in dotazione, individuali e di reparto), in quanto si predisponevano per il riposo, reclinando gli schienali dei loro sedili e si addormentavano. In tale condizione venivano sorpresi dall'ufficiale di ispezione che, constatato che i militari dormivano profondamente, apriva la portiera lato guida (nella quale, peraltro, i militari non avevano inserito la sicura) e li destava. Con le aggravanti, per entrambi, del grado rivestito e dell'essere preposti ad un servizio armato, nonché, per uno di essi, anche dell'avere commesso il fatto in qualità di capo servizio.

All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale aveva ritenuto che le deposizioni rese in dibattimento dai testimoni escussi e i documenti acquisiti al fascicolo dibattimentale, pur dimostrando la non perfetta efficienza dei due imputati in occasione del servizio in imputazione, come peraltro da loro stessi riconosciuto, non avessero offerto elementi sufficienti per poter ritenere che essi fossero vincolati proprio alle direttive indicate nella stessa imputazione e, comunque, che le avessero, nella sostanza, violate.

In particolare, ad avviso del Tribunale, non vi era dubbio che gli imputati fossero stati comandati di svolgere, a bordo dell'auto di istituto, un servizio armato di appostamento notturno finalizzato a prevenire lo scassinamento dei bancomat e delle colonnine dei distributori di carburante della zona, fenomeno alquanto diffuso in quel periodo; così come del fatto che i due militari si fossero effettivamente recati sul posto indicato con l'auto di servizio, fermandosi in una piazzola da cui potevano osservare il passaggio delle auto; ed infine, nessuna incertezza era emersa anche in ordine al fatto che l'ufficiale incaricato di ispezionare tutte le pattuglie impegnate nel suddetto servizio, dopo averne controllate altre, era giunto a bordo di un'auto condotta dall'autista sul posto dove si trovava la pattuglia degli imputati, che fece accendere il faro della propria auto, insospettendosi perché non aveva potuto scorgere le sagome degli stessi; che, per tale ragione, si era avvicinato ulteriormente alla pattuglia degli stessi, scendendo dalla propria auto e notando che i due si trovavano distesi, con gli occhi chiusi, sui sedili anteriori semireclinati. Aveva, quindi, aperto lo sportello dell'auto di servizio dei due militari, facendoli destare e raccogliendo le loro scuse immediate per il constatato assopimento.

Ad avviso del Tribunale, tuttavia, a tale condivisa versione dell'accaduto, non si accompagnavano ulteriori certezze, né riguardo alle effettive modalità di svolgimento del servizio che, secondo la pubblica accusa, non sarebbero state rispettate; né, comunque, sull'effettiva natura di

sonno profondo in cui erano sprofondati i due imputati e che, secondo la stessa accusa, avrebbe costituito inadempimento delle suddette direttive.

In particolare, in ordine a tale ultimo aspetto, il giudicante aveva affermato che, anche a voler ritenere che il divieto di lasciarsi andare al sonno valga in *re ipsa* per servizi come quello in esame, resterebbe il fatto che esso potrebbe concepirsi, tutt'al più, come divieto di abbandonarsi a un sonno profondo. Ciò in quanto, in un ordinamento ispirato al principio costituzionale di offensività, un leggero e fugace assopimento, tanto più se avvenuto nel corso di un servizio notturno e in condizioni di stasi forzata, come nel caso in esame, non poteva certo ritenersi dotato di rilevanza penale. Ad avviso del Tribunale, anche a quest'ultimo riguardo nessuna controprova certa era emersa in giudizio, dal momento che certamente i due imputati furono trovati assopiti dal superiore incaricato di controllare il loro efficiente operato, nonché dall'autista che aveva accompagnato quest'ultimo; ma era altrettanto vero che, essendosi essi destati immediatamente, residuavano dubbi riguardo al fatto che non stessero semplicemente riposando a occhi chiusi e, dunque, che non fossero in condizione di attivarsi prontamente al passaggio, pur sempre rumoroso, di auto sospette.

Anche la valutazione operata dall'ufficiale che aveva effettuato l'ispezione, il quale aveva affermato che, a suo avviso, i due imputati versavano nella fase due o tre del ciclo di sonno, rappresentava, a giudizio del Tribunale, un giudizio espresso da semplice profano della scienza del sonno, senza addurre alcuna legge scientifica certa che consentisse di stabilire la sussistenza di un nesso indiziario plausibile tra i sintomi, peraltro generici, dallo stesso constatati (occhi chiusi, mancato risveglio all'arrivo della sua auto con il faro acceso, stupore al momento dell'apertura della portiera) e la sussistenza della suddetta fase due o tre del ciclo di sonno.

Avverso tale sentenza proponeva appello il pubblico ministero di primo grado, ritenendo che le valutazioni effettuate dal Tribunale fossero in stridente contrasto con le risultanze documentali acquisite al fascicolo del dibattimento e con le dichiarazioni rese dai testi escussi e dagli stessi imputati.

Le argomentazioni esposte dal p.m. appellante a sostegno dell'atto di impugnazione venivano pienamente condivise e accolte dalla Corte militare di appello, con affermazione della penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al reato loro ascritto in concorso.

In particolare, la Corte dopo aver proceduto, ritenendolo assolutamente necessario ai fini del decidere e, nello specifico, al fine di poter compiutamente apprezzare la contrarietà della condotta posta in essere dagli imputati rispetto alla consegna loro affidata nell'ambito dello svolgimento del servizio di vigilanza, procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante assunzione della deposizione testimoniale dell'ufficiale autore dell'ispezione alla pattuglia composta dai due prevenuti, ha ritenuto che, sulla base della descrizione dei fatti fornita dal teste, era stato possibile appurare che la pattuglia composta dai due militari imputati, pur trovandosi esattamente nella località e nella posizione in cui era previsto che gli stessi svolgessero, quella notte, il servizio di vigilanza fissa, era stata colta dall'ufficiale ispettore completamente al buio e risultando, quindi, invisibile a tutti coloro che si trovavano a transitare lungo quel tratto di strada. In particolare risultava disattivato il lampeggiante in dotazione alla vettura che, in base a quanto affermato dall'ufficiale avrebbe dovuto essere tenuto acceso e in funzione lungo tutto il periodo di svolgimento del servizio. Anche i fari della vettura erano spenti, dimodochè risultava del tutto vanificata qualsiasi attività di deterrenza verso eventuali soggetti intenzionati a commettere fatti criminosi che il tipo di servizio in essere mirava proprio a scongiurare. Tale aspetto, in base a quanto affermato dall'Ufficiale, costituiva il tratto essenziale caratterizzante il servizio in questione, al quale avrebbe potuto accompagnarsi, ma in via meramente eventuale e aggiuntiva, una eventuale attività di intervento repressivo, su sollecitazione della centrale operativa o a seguito della rilevazione diretta di condotte criminose.

Rilevava, inoltre, la Corte come il contrasto con le disposizioni che regolavano il servizio di vigilanza non si erano arrestate a quanto sopra evidenziato, dal momento che i due militari erano stati sorpresi in posizione distesa, ciascuno sul sedile di propria pertinenza, il quale era stato volontariamente e appositamente reclinato all'indietro fino a raggiungere una angolazione che il teste ha descritto come di almeno 120° e probabilmente di 150° gradi. I due militari erano, peraltro, entrambi in uno stato di sonno che, al di là della riconducibilità dello stesso alle varie fasi che, in base

alle competenze scientifiche, caratterizzano e diversificano tale condizione, come dato obiettivamente apprezzabile, si era dimostrato indifferente e resistente a tutta una successione di eventi che inducono a poter tranquillamente concludere che si trattasse di un sonno profondo e non certo di uno stato di dormiveglia, dal momento che i due militari componenti la pattuglia non si erano minimamente avveduti dell'avvicinarsi della vettura di istituto a bordo della quale si trovava il superiore, la quale, nell'appropinquarsi fino ad una distanza di pochissimi metri tenendo il motore acceso e nel silenzio che solitamente caratterizza l'orario notturno, non aveva suscitato alcuna reazione da parte degli stessi e, soprattutto, non ne aveva determinato il risveglio. Inoltre, l'ufficiale, a quel punto sceso dalla macchina, nell'aprire lo sportello della vettura (la cui chiusura non era stata assicurata dall'interno), aveva modo di notare personalmente i due militari destarsi solo a seguito del rumore provocato dall'urto della pistola di ordinanza inserita nella fondina a seguito dello scivolamento della stessa sul predellino della macchina.

La descrizione fornita dall'ufficiale non lasciava alcun dubbio – ad avviso della Corte – circa la totale volontarietà della condotta posta in essere dai due imputati, con una rappresentazione e coscienza dei fatti che travalicava anche la forma eventuale del dolo, perché tutto lasciava intendere e deponeva per la conclusione che i due prevenuti si fossero volontariamente posti nella condizione di prendere sonno.

In primo luogo, il fatto che gli stessi si fossero resi invisibili nella posizione assunta, mantenendo disattivato il lampeggiante della vettura di servizio e spenti i fari, condotta che, se già di per sé, per quanto si è avuto modo di osservare in precedenza, è da considerarsi violativa delle disposizioni impartite ai militari per lo svolgimento del servizio di vigilanza – e come tale idonea già ad integrare la fattispecie criminosa in contestazione – si manifesta come ulteriormente sintomatica della volontà dei due militari di non espletare, di fatto, il servizio di vigilanza loro assegnato, almeno per un periodo di tempo indeterminato e di abbandonarsi al sonno in modo da non essere notati da eventuali soggetti che si trovassero a transitare nella zona.

Allo stesso modo, il fatto di aver reclinato contemporaneamente i due sedili della macchina di rispettiva pertinenza, in una posizione di quasi totale orizzontalità, impediva secondo la Corte di ipotizzare che gli stessi fossero stati vittima di un inatteso e invincibile colpo di sonno o che uno dei due potesse aver avvertito una particolare stanchezza al punto da concedersi un momentaneo riposo, il che avrebbe dovuto, semmai, comportare, da parte dell'altro militare, un *surplus* di attenzione e vigilanza, a copertura della momentanea *defaillance* del collega di servizio.

Il quadro probatorio complessivamente emerso induceva la Corte a ritenere, piuttosto, che i due militari in questione avessero deliberatamente deciso di disattendere le istruzioni e i compiti loro affidati per lo svolgimento del servizio, sfruttando le modalità e le circostanze spazio temporali che caratterizzavano lo stesso (da svolgersi in un luogo isolato e in tempo di notte) per concedersi un periodo di riposo, di durata come detto indeterminata e indeterminabile essendo stato affidato al risveglio naturale.

Pochi dubbi residuavano per la Corte in ordine alla integrazione, mediante tale condotta, della fattispecie criminosa in contestazione.

L'addormentamento – per di più, per quel che si è detto, volontario – costituisce e rappresenta, infatti, la vera e propria negazione dello svolgimento del servizio di vigilanza al quale i due militari erano stati, nella specie, comandati, rappresentando la condotta antiteticamente opposta a quella loro richiesta nell'espletamento del servizio, quest'ultima perfettamente e univocamente sintetizzata nella stessa denominazione della tipologia di servizio, di "vigilanza" e "controllo", appunto. L'essere vigile comporta, infatti, la necessità di seguire quanto avviene o quanto può avvenire con attenzione particolarmente desta e pronta, risulta del tutto e insanabilmente in contrasto con lo stato e la condizione di addormentamento che evidentemente non consente in alcun modo al soggetto di osservare e verificare quanto avviene alla sua presenza o nel suo raggio di azione e, ancor meno, di poter prontamente attivarsi e intervenire per scongiurare gli accadimenti alla cui prevenzione e repressione è deputato il servizio specifico.

Così come nessun dubbio poteva neanche astrattamente insorgere, proseguiva la Corte, rispetto alla consapevolezza del divieto di addormentamento nel corso di espletamento del servizio

di vigilanza e – più in generale, di qualsiasi servizio di istituto affidato ai militari di una Forza Armata – non potendosi certamente pretendere – ed eventualmente in mancanza addurre come scusa – la circostanza che tale prescrizione venga espressamente inserita nell'ordine di servizio o comunque esplicitata all'atto di indottrinamento dei militari chiamati a svolgere il servizio: il non dormire rappresenta la condizione essenziale e irrinunciabile dello svolgimento di un servizio di istituto, al pari di altre quali ad esempio il non assumere sostanze alcooliche o stupefacenti, etc…

Sulla base di tali considerazioni, la Corte riteneva di dover conseguentemente riformare la sentenza assolutoria emessa dai giudici di prime cure, ravvisando, di contro, la sussistenza e l'integrazione di tutti gli elementi, oggettivo e soggettivo, della fattispecie criminosa di violata consegna in contestazione, con conseguente affermazione della penale responsabilità degli imputati.

5.3.5. Nel procedimento poi definito con sentenza CMA n. 72/2023 del 15 novembre 2023, la Corte militare di appello è stata chiamata a pronunciarsi, quale giudice di appello di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte Suprema di cassazione (con la sentenza n. 31558 emessa all'udienza del 19 maggio 2023), della precedente sentenza di condanna dalla Corte militare di appello in ordine al reato militare di Sabotaggio di opere militari pluriaggravato di cui all'art. 167 c.p.m.p.

Con la sentenza annullata dal giudice di legittimità, la Corte militare d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, con cui l'imputato, militare con mansioni di motorista, già imbarcato quale sottocapo di terza classe, era stato dichiarato colpevole del reato di sabotaggio di opere militari pluriaggravato ed era stato condannato alla pena di otto anni di reclusione, oltre alla degradazione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La Suprema Corte aveva ricostruito, preliminarmente, le emergenze processuali evidenziando come il sabotaggio, come in imputazione descritto, era risultato essere opera di persona che - dopo essersi introdotto in sala macchine e dopo avere sollevato la sovrastante griglia calpestabile, tagliato un filo metallico e svitato sei bulloni da 13 mm. - aveva aperto il portello di ispezione centrale del riduttore di dritta e vi aveva gettato dentro numerosi corpi estranei, rendendolo inefficiente almeno nel breve periodo. L'avaria in tal modo provocata aveva impedito il funzionamento del motore e temporaneamente pregiudicato l'operatività di nave militare, che sarebbe dovuta partire dal porto della Spezia, in missione (partenza, in un primo momento, rinviata e poi definitivamente annullata per i fatti occorsi).

L'attività di indagine aveva consentito di collocare ragionevolmente l'azione delittuosa, diretta ad impedire tale partenza, nel periodo di tempo successivo all'annuncio all'equipaggio della nave, da parte del comandante, di tale sopravvenuta necessità di partenza per una missione originariamente non programmata, annuncio avvenuto il giorno precedente, con l'ulteriore conclusione che il fatto criminoso si sarebbe svolto in tempo di notte, posto che sarebbe stato eccessivamente rischioso, in relazione alla zona della nave interessata, assai frequentata di giorno, agire prima.

Il sabotatore, inoltre, andava individuato in un appartenente alla componente tecnica dell'equipaggio, dotato, come tale, delle necessarie competenze e abilità.

Le indagini avevano così consentito di concentrare l'attenzione su solo tre militari che nella notte individuata come di realizzazione dell'azione criminosa, erano impegnati in servizio sulla nave.

I tre militari in questione venivano, quindi, sottoposti, in fase d'indagine, ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle quali era emersa la estraneità ai fatti credibilmente manifestata da due dei tre militari in questione. Il terzo militare, che sarebbe poi divenuto imputato, aveva, di contro, reso nei dialoghi captati affermazioni ritenute autoindizianti, dimostrando, in particolare, una dettagliata conoscenza della natura del guasto verificatosi, in un momento in cui erano appena iniziati gli accertamenti e il loro sviluppo era da ritenersi del tutto riservato. Allorché, poi, i Carabinieri avevano lanciato un'esca investigativa, lasciando credere che fossero state rinvenute impronte digitali e campioni biologici sullo sportello del riduttore, l'imputato era stato l'unico, sempre nei dialoghi, a proclamare l'irrilevanza del dato rispetto a sé, in quanto aduso a maneggiare tale oggetto per motivi di servizio: circostanza, peraltro, rivelatasi, in prosieguo, non veritiera. Dalle conversazioni del

prevenuto con la fidanzata, inoltre, era emerso il possibile movente dell'azione delittuosa, ovvero quello di ritardare, per ragioni di convenienza personale, la partenza della nave su cui era imbarcato.

Infine, vi era un elemento probatorio al quale la Corte militare, nel primo giudizio di appello conclusosi con la sentenza poi annullata dalla Cassazione, aveva attribuito particolare rilevanza. Nel corso di una attività di perquisizione dell'alloggio dell'imputato, nel suo armadietto era stata rinvenuta una chiave inglese riguardo alla quale egli aveva spontaneamente dichiarato ai militari operanti che la stessa non era adatta a sbullonare lo sportello centrale del riduttore, in quanto non era del necessario diametro 13, in tal modo dimostrando di essere a conoscenza di informazioni (circa il tipo di chiave inglese utilizzata dal sabotatore per aprire lo sportello centrale del riduttore) che a quel momento erano nella disponibilità esclusiva e riservata degli inquirenti e che, in aggiunta, l'imputato non avrebbe potuto conoscere in base alle mansioni di sua competenza. Su tale dichiarazione, mai confermata dall'imputato né in fase di indagine, né successivamente nel corso del processo, avevano deposto in dibattimento gli stessi operanti, le cui dichiarazioni *de relato* sul punto erano state ritenute - dalla Corte militare di appello - pienamente utilizzabili.

La Corte di cassazione, tuttavia, aveva annullato la prima sentenza della CMA proprio sul presupposto della inutilizzabilità di tali dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 c.p.p., non essendo state, le dichiarazioni originariamente in ipotesi rese dall'imputato ai militari operanti, trasfuse in un verbale dallo stesso regolarmente sottoscritto, con la conseguenza che su di esse era vietato, a chiunque, di testimoniare.

Il giudice di legittimità osservava che tale divieto è posto a tutela dell'esigenza che le dichiarazioni della persona indagata e poi imputata, spontanee o sollecitate che siano, giungano a conoscenza del giudice solo attraverso le modalità di documentazione formale previste dal codice di rito, con le garanzie a queste connesse (Corte cost., n. 237 del 1993). Il narrato della persona accusata del reato, quindi, deve risultare da atti processuali rituali, non potendo riemergere da testimonianze o da fonti diverse da quelle tipiche e prescritte. Nel perimetro applicativo di tale divieto dovevano ritenersi rientrare tutte le manifestazioni verbali, in qualunque forma espresse, con esclusione di quelle meramente comportamentali, da intendersi quali fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili, tenute dall'interessato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria, le quali ben possono essere riassunte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini (si richiamava, sul punto, la precedente pronuncia della Sez. 5, n. 7127 del 01/12/2011).

La Corte di cassazione riteneva, quindi, pienamente rientrante in tale divieto la testimonianza indiretta sulle dichiarazioni, aventi contenuto potenzialmente autoincriminante, rese dalla persona sottoposta alle indagini, allorché queste ultime siano state già avviate, e rese a beneficio di appartenenti all'organo o corpo di polizia giudiziaria incaricato della loro conduzione, che entrino in contatto con l'indagato a qualunque titolo, e quindi anche nello svolgimento di incombenze di ufficio di altra natura. In tal caso si tratterebbe, infatti, sempre di dichiarazioni rese a soggetti che, rivestendo già una specifica veste processuale rispetto all'indagine in corso, sarebbero (stati) istituzionalmente preposti a raccogliere, in forma tipica, le dichiarazioni dell'indagato, con le garanzie e i limiti di utilizzazione previsti dal codice di rito (cfr., a contrario, Sez. 5, n. 32906 del 31/05/2007; Sez. 1, n. 25096 del 26/02/2004).

La Corte militare di appello, nella decisione annullata, ponendo anche quelle dichiarazioni a base della ribadita affermazione di penale responsabilità, aveva, conseguentemente, adottato – ad avviso della Cassazione – una decisione viziata. Era, dunque, necessario rinnovare il giudizio di appello, al fine di saggiare la tenuta del quadro probatorio a carico dell'imputato, una volta emendato lo stesso dall'elemento istruttorio non utilizzabile. Per tale ragione veniva disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte militare, per il successivo giudizio.

La Corte di appello, in sede di rinvio, riteneva di dover condividere le argomentazioni poste dai giudici di primo grado a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, che risultavano del tutto logiche, stringenti, coerenti, ancorate a dati obbiettivi e non smentite da elementi, di segno contrario dotati di analoga plausibilità.

In particolare, il quadro probatorio, di natura indiziaria, emerso dall'istruttoria dibattimentale, ad avviso della Corte di appello era da ritenersi resistente alle censure mosse dall'appellante nei confronti della sentenza di primo grado, consentendo di confermare l'affermazione di penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato contestato e, prima ancora, di rispondere positivamente al quesito affidato al giudice di appello del rinvio dalla Suprema Corte di cassazione, riguardante la tenuta del quadro probatorio a carico dell'imputato, anche una volta emendato lo stesso dall'elemento istruttorio non utilizzabile, *ex* art. 62 c.p.p., rappresentato dalla deposizione *de relato* resa dai Carabinieri autori della perquisizione effettuata presso l'alloggio dell'imputato, in merito alla dichiarazione resa dallo stesso in quella circostanza.

La Corte di appello riteneva, infatti, che tale dichiarazione dell'imputato, già dalla lettura complessiva della motivazione adottata dai primi giudici in sentenza, non risultava essere elemento essenziale e indispensabile a fondare il riconoscimento di colpevolezza dell'imputato, andando, piuttosto, a costituire uno dei tasselli del quadro indiziario venutosi a delineare a carico del prevenuto, caratterizzato da quei connotati di gravità, precisione e concordanza che, per giurisprudenza consolidata e pacifica della suprema Corte, consentono di attribuire piena valenza probatoria a tali elementi indiziari, *ex* art. 192, co. 2, c.p.p. In definitiva, gli accertamenti investigativi svolti avevano consentito di delineare, con ragionevole e tranquillante certezza ad avviso della Corte, le circostanze spazio temporali e le concrete modalità esecutive che avevano accompagnato e caratterizzato l'azione criminosa di sabotaggio, permettendo di definire un preciso *identikit* del soggetto autore di tale delitto; gli elementi indiziari acquisiti nell'ambito del giudizio erano, poi, risultati convergenti, in modo grave e preciso, esclusivamente nei confronti dell'imputato, che era risultato, infatti, l'unico in grado di "soddisfare" quei requisiti e a presentare i tratti caratterizzanti il profilo del reo.

Ritenendo di fare corretta applicazione dei principi ripetutamente e costantemente affermati dal giudice di legittimità (di cui si richiamava, *ex multis*, la recente sentenza n. 25016 dell'8 aprile 2022) riguardo alla valutazione degli indizi per convalidare, sul piano logico-giuridico, il giudizio di colpevolezza in relazione al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, la Corte di appello del rinvio era portata a ritenere che la ricostruzione operata dai primi giudici consentisse di fugare, superandolo, ogni ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli; di contro, le tesi alternative prospettate dalla difesa, anche in sede di appello, erano rimaste delle mere ipotesi, astrattamente compatibili con il fenomenicamente possibile, piuttosto che delle concrete ricostruzioni antagoniste rispetto all'ipotesi accusatoria caratterizzate da pari ragionevolezza e verosimiglianza e supportate da idonei elementi probatori.

Gli elementi indiziari offerti dall'istruttoria dibattimentale valevano – ad avviso della Corte – a fornire prova non solo della materialità della condotta nei tempi, nei modi e nei termini che sono stati descritti nel capo di imputazione e dei quali il primo giudice aveva dato diffusamente e motivatamente conto; ma anche dell'elemento psicologico del dolo che aveva ispirato tale azione criminosa, evidenziato dallo stesso movente di determinare, sicuramente, un differimento temporale della partenza in missione della nave militare ed avvalorato dalla sproporzione della stessa condotta rispetto al risultato che ci si prefiggeva, sintomatica della volontà di avere certezza riguardo al raggiungimento dello scopo. A tal ultimo riguardo la Corte riteneva che le conseguenze dell'azione (fermo della nave che non era più potuta partire per la missione e costi di riparazione del pezzo sabotato che avevano superato i 30.000,00 euro) fossero andate ben al di là delle effettive intenzioni dell'imputato che erano quelle di determinare un breve differimento nella partenza per la missione. Tuttavia, anche tale più contenuta intensità volitiva, ad avviso della Corte, risultava pienamente compatibile con la integrazione della fattispecie incriminatrice di sabotaggio in contestazione, ideata e positivizzata dal legislatore anche mediante la previsione del rendere "temporaneamente" inservibile, "in tutto o in parte" una nave militare.

In ultimo la Corte riteneva inapplicabile al caso di specie l'attenuazione di pena prevista dall'art. 171 n. 2 c.p.m.p., anche a seguito del recente intervento della Consulta che, con la sentenza n. 244/2022, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 167 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede la possibilità di una diminuzione della pena edittale quando il fatto risulti di lieve entità per la particolare tenuità del danno. Nel caso di specie, infatti, le conseguenze dell'azione

criminosa posta in essere dal prevenuto, per quanto, come già detto, verosimilmente andate ben oltre le reali intenzioni dello stesso, si erano rivelate di particolare gravità, non solo dal punto di vista della funzionalità del servizio militare, impedendo, di fatto, che la Nave salpasse per la missione, ma anche dal punto di vista economico, essendosi reso necessario, per ristabilire la piena e corretta funzionalità del riduttore e, con esso, del motore, un intervento riparatore il cui costo aveva complessivamente superato i 30.000,00 euro.

La Corte riteneva unicamente possibile, in senso favorevole all'imputato, concedere allo stesso le circostanze attenuanti generiche (come già divisato dai primi giudici), applicandole, in modo da adeguare la risposta sanzionatoria al concreto effettivo disvalore della condotta, in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, attenuando conseguentemente l'entità della pena finale nella misura di 5 anni e 10 mesi di reclusione, rispetto agli 8 anni comminati dal giudice del primo grado.

5.3.6. All'esito di un procedimento per forzata consegna per aver fatto ingresso in caserma sprovvisto di *green pass*, il GUP presso il T.M. di Napoli emetteva sentenza di non luogo a procedere, nella quale venivano affrontate le seguenti questioni di diritto:

- inoffensività della condotta, discendente dal rilevo che l'ingresso in caserma dell'imputato - soggetto non vaccinato e quindi sprovvisto di green pass - non determinava alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto all'ingresso di soggetti vaccinati provvisti di green pass. Analisi critica delle argomentazioni e conclusioni alle quali perveniva la Corte Costituzionale con le sentenze nn. 14/2023 e 15/2023. Qualificazione come "fatto notorio" della inidoneità dei vaccini in commercio a costituire strumenti di prevenzione del contagio, trattandosi di un fatto che appartiene al normale patrimonio di conoscenze della comunità sociale, in un dato tempo e in un dato luogo, e che può essere, perciò, conosciuto, nella sua distinta identità storica, dal giudice senza uno specifico accertamento, escludendo la necessità di ulteriori verifiche in punto di prova.
- stato di necessità: l'esistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità ex art. 54 c.p. per la necessità di salvare sé dal pericolo attuale di un danno grave alla persona determinato dai possibili effetti avversi del vaccino.

5.4. Reati contro la disciplina militare

5.4.1. In due decisioni della CMA, del 22 novembre 2023, è stata affrontata la tematica dei DPI, nella fattispecie dell'uso delle mascherine da parte dei militari durante il servizio in epoca pandemica per COVID 19, e la sussistenza del delitto di disobbedienza in caso di rifiuto di ottemperare all'ordine del superiore avente riguardo all'utilizzo di tale dispositivo.

La Corte, in motivazione, faceva presente che l'asserita illegittimità dell'ordine di indossare la mascherina non poteva porsi come oggetto del giudizio, sebbene il ricorrente avesse sostenuto da un punto di vista generale l'argomento della sostanziale inutilità/dannosità dell'adozione della stessa ai fini del contenimento del contagio, basandosi su articoli di giornale e su pubblicazioni prodotte a livello scientifico.

Ci si premurava di osservare come non fosse in discussione - e non avrebbe potuto essere diversamente- l'eventuale utilità o meno dell'utilizzo della mascherina per ridurre le possibilità di diffusione del Coronavirus, e dunque l'eventuale offensività o meno della scelta di non indossarla rispetto al bene giuridico della salute pubblica, bensì il fatto che fosse stato emanato un ordine da un superiore, sulla base di disposizioni interne adottate dal Comandante (peraltro, completamente in linea alla normativa nazionale di riferimento vigente all'epoca durante lo stato emergenziale della pandemia).

La fattispecie in esame veniva trattata con riguardo alle tematiche della insindacabilità e vincolatività dell'ordine del superiore, proprie del sistema gerarchico militare. Questi due principi trovavano un limite unicamente nell'ipotesi in cui l'esecuzione di tale comando potesse costituire manifestamente reato. In tutti gli altri casi diventava irrilevante, sotto ogni profilo, il motivo per cui il militare avesse ritenuto giustificato il rifiuto di obbedire.

In sentenza, quindi, si affermava la sussistenza del delitto previsto e punito dall'art. 173 c.p.m.p., individuandolo nella condotta del militare che, avendo compreso l'ordine impartito dal superiore, si rifiutava di rispettarlo, dimostrando consapevolezza anche delle conseguenze penali.

Da un punto di vista normativo, si richiamavano le disposizioni contenute nell'art. 729 "Esecuzioni di ordini" del Testo Unico in materia di Ordinamento militare che non davano adito a dubbi circa il comportamento che un militare doveva tenere in caso di ordine impartito dal superiore.

Secondo il contenuto precettivo della norma in parola appariva incontrovertibile che, quando anche il militare valutasse l'ordine del superiore illegittimo perché non conforme alle disposizioni in vigore, doveva esporre le sue ragioni. Se il comando veniva ribadito dal superiore, il soggetto era comunque tenuto ad eseguirlo, salvo che si trattasse di ordine manifestamente criminoso. Nel caso di specie, pur volendo ammettere che l'imputata fosse convinta della illegittimità degli ordini ricevuti in quanto in contrasto con una non meglio individuata normativa o situazione di salute individuale, avrebbe dovuto eseguirli, dal momento che i suddetti ordini di indossare la mascherina le furono ripetuti diverse volte, anche in più giornate, senza che gli stessi potessero minimamente definirsi manifestamente criminosi.

5.4.2. Il Tribunale militare di Verona ha avuto modo di soffermarsi sulla fattispecie di insubordinazione con omicidio, con riguardo alla possibile configurazione del difetto di imputabilità dell'autore del fatto e della connessa possibilità di citare in giudizio, quale responsabile civile, il Ministero della difesa.

Il competente giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto che vi fossero tutti i presupposti per ammettere la citazione del responsabile civile, in conformità alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ai sensi della quale la P.A. dev'essere ritenuta civilmente responsabile, in base al criterio della cosiddetta "occasionalità necessaria", degli illeciti penali commessi da propri dipendenti ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi (Sez. 3, Sentenza n. 33562 del 11/06/2003).

Si è al riguardo puntualizzato (Sez. 1, Sentenza n. 21195 del 18/01/2011) che tale rapporto di "occasionalità necessaria" tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate ricorre quando l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti svolti, anche se il soggetto ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti.

Il principio è stato costantemente ribadito in numerose sentenze, specificando che "*al riguardo è sufficiente un collegamento funzionale o strumentale, anche marginale, fra il fatto illecito e l'espletamento dell'incarico ovvero l'esercizio delle mansioni affidate*"; sicchè la suddetta forma di responsabilità sussiste "*pur se l'agente abbia operato autonomamente ed anche se abbia ecceduto od esorbitato dai limiti delle mansioni o delle incombenze affidategli*", mentre essa rimane esclusa "*solo quando il fatto illecito eziologicamente sia riferibile ad attività privata svolta nell'esercizio della personale autonomia dell'autore del danno*" (Sez. 1, 10 gennaio 1986) .

Del pari si è posta la questione, di intuitiva rilevanza pratica, del modus procedendi nelle ipotesi in cui, per effetto di una perizia acquisita nel corso del procedimento di indagini preliminari a carico di un imputato in custodia cautelare in carcere, emerga la ragionevole probabilità del difetto di imputabilità del predetto al momento della commissione del fatto.

In merito è infatti consolidato l'orientamento secondo cui tra le cause di non punibilità che, ai sensi dell'articolo 273, comma 2, C.p.p., vietano la applicazione di ogni misura cautelare rientri anche la ipotesi del difetto di imputabilità, con la precisazione che non è richiesto che questa sia provata in termini di certezza, ma semplicemente che esista un elevato o rilevante grado di probabilità che il fatto sia stato compiuto in presenza di essa (Sentenza n. 22081 del 07/04/2021).

Su tali premesse si pone il delicato problema di come procedere nella ipotesi in cui, sussistendo, nella connotazione sopra evidenziata, i presupposti di una stato di incapacità di intendere e volere al momento del fatto, non si riesca ad acquisire la disponibilità di una struttura REMS per il ricovero del soggetto che si trovi in custodia cautelare, soprattutto nei casi in cui il giudice non ritenga percorribile, in quanto non adeguata, la soluzione della libertà vigilata.

Sicchè parrebbe inevitabile, per ovvie esigenze di difesa sociale, mantenere in stato di custodia cautelare il soggetto non imputabile per tutto il periodo in cui non si riesca ad acquisire la disponibilità a riceverlo da parte di una struttura REMS: cioè una soluzione certamente non ottimale e che impegna oltre misura la responsabilità del giudice, che è costretto nella imbarazzante alternativa di optare per una misura non adeguata rispetto alla pericolosità del soggetto oppure violare la legge e mantenere un non imputabile in stato di custodia cautelare.

Sempre nel contesto dell'indicato procedimento si è posta la questione dei puntuali rapporti tra gli epiloghi dell'udienza preliminare e la situazione di un imputato riconosciuto, per effetto di perizia disposta con pregresso incidente probatorio, incapace di intendere e volere al momento del fatto

La questione si pone in ragione di due previsioni del codice di rito che sembrano non ben coordinate tra di loro.

Da un lato, infatti, vi è la previsione dell'ultimo comma dell'articolo 425, ai sensi della quale "*Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca*"; dall'altro vi è la previsione di cui all'articolo 300, secondo comma, stesso codice, ai sensi della quale "*Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma dell'articolo 312*": cioè una previsione che contempla come possibile epilogo dell'udienza preliminare la sentenza di non luogo a procedere per difetto di capacità di intendere e volere.

Nel medesimo contesto processuale si è altresì posta la questione se l'inammissibilità del giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo operi anche nelle ipotesi in cui l'imputato sia stato riconosciuto non imputabile in esito ad un incidente probatorio disposto nel corso delle indagini preliminari.

Il competente GUP del tribunale militare ha risposto affermativamente a tale interrogativo, rilevando in particolare come la Corte costituzionale, nella sentenza n. 208/2021, abbia esaminato tale questione ed espressamente stabilito la legittimità della preclusione al rito abbreviato per l'imputato riconosciuto, in sede di incidente probatorio, incapace di intendere e di volere.

In particolare il giudice delle leggi ha argomentato nel senso che le risultanze di una perizia assunta in incidente probatorio, relativa allo stato mentale dell'imputato al momento del fatto, non assurgono al valore di prova "incontrovertibile" in giudizio, potendo le valutazioni peritali essere poste in discussione dalle parti anche a mezzo di consulenti tecnici e disattese dal giudice sulla scorta di un giudizio motivato ovvero delle diverse conclusioni rassegnate da un ulteriore perito che egli intendesse nominare.

Infine, con rilievo sia sostanziale che processuale, si è posta la questione dei rapporti tra risarcimento del danno conseguente al fatto omicidiario e la particolare situazione che si delinea nella ipotesi in cui vi siano, nel contempo: a) da un lato la costituzione di parte civile e la citazione del responsabile civile (Ministero della Difesa);

b) dall'altro lato un compendio probatorio che rende probabile l'epilogo del vizio totale di mente dell'imputato; e quindi della sua non imputabilità.

Tale questione, in estrema sintesi, si pone proprio in ragione del non ottimale coordinamento tra le pertinenti previsioni del codice civile sul risarcimento del danno causato dal fatto di soggetti non imputabili e quelle del codice penale.

Le prime, sul presupposto che per la risarcibilità del danno extracontrattuale è necessaria la sussistenza nell'agente della capacità di intendere e volere al momento del fatto dannoso, accolla l'obbligo risarcitorio in primo luogo e direttamente ai soggetti tenuti alla custodia e sorveglianza dell'incapace; ed in secondo luogo (articolo 2049 c.c.), sussistendone i presupposti, ai soggetti, sia persone fisiche che enti, che avessero un rapporto di lavoro con l'autore del fatto illecito).

L'assetto normativo del codice penale sia sostanziale che processuale, per contro, pur muovendo dalla premessa (articolo 185 c.p.) che ogni reato obblighi al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, derivante da reato (c. 2) il responsabile del reato stesso o i soggetti

che "debbono rispondere per il fatto di lui", si invera poi in previsioni specifiche e postulati di dottrina e giurisprudenza che rendono davvero complicato ottenere, nell'ambito del processo penale e nella ipotesi di riconosciuta incapacità di intendere e volere dell'imputato, l'obiettivo del risarcimento del danno; ed anzi non si può neanche escludere che in tali ipotesi le iniziative intese ad ottenere il risarcimento del danno, pur a fronte di un fatto di reato realmente sussistente ed accertato, si risolvano in ulteriori costi per le vittime del reato.

Quanto sopra si comprende agevolmente non appena si consideri che ai sensi dell'articolo 538 del codice di procedura penale è precluso al giudice penale di decidere in merito al richiesto risarcimento del danno, sia nei confronti dell'imputato che del responsabile civile, nella ipotesi in cui il processo si concluda con una assoluzione per difetto di imputabilità dell'imputato, in ragione della radicale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto.

In altre parole, in tale ipotesi l'energia ed i costi dell'azione di risarcimento del danno, che pure c'è stato ed è conseguenza del fatto oggettivo del reato, non solo sfumano in un nulla di fatto ma rischiano di trasformarsi in una ulteriore fonte di sofferenza per le vittime.

Ma l'assetto è proprio in tali termini, come attestato anche da una, ancora attuale, sentenza della corte di cassazione (Sentenza n. 45228 del 08/10/2013), ove si afferma che la sentenza di assoluzione dell'imputato per vizio totale di mente non consente al giudice penale, ove anche applicasse all'imputato una misura di sicurezza, di pronunciare alcuna statuizione civile sull'esistenza del danno né di liquidare in favore della parte civile l'indennità prevista dall'art. 2047 cod. civ, per il caso che il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza: e cioè la possibilità per il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, di condannare l'autore del danno a un'equa indennità

È noto trattarsi di storia risalente nel tempo, della quale si è più volte occupata la Corte costituzionale, la quale con la più recente delle sue sentenze (n. 12 del 2016) ha rilevato che nel sistema processuale vigente, ispirato all'autonomia e alla separazione dei giudizi, il danneggiato è comunque libero di agire in sede civile senza incorrere, giusta gli artt. 75 co. 2 e 652 Cpp, né nella sospensione del giudizio risarcitorio, né nell'efficacia *in damnosis* del giudicato penale; sì che quando egli, al contrario, opti per la costituzione di parte civile, dovrà assumersi il rischio che le evenienze del processo penale gli arrechino nocumento: in questa cornice, l'impossibilità di ottenere una decisione sulla domanda risarcitoria laddove il processo penale si concluda con una sentenza di proscioglimento per qualunque causa (salvo che nei limitati casi previsti dall'art. 578 c.p.p.) rappresenta, secondo la Corte, «*uno degli elementi dei quali il danneggiato dovrà tener conto nel compiere la valutazione comparativa dei vantaggi e svantaggi insiti nell'alternativa concessagli*».

Rimangono comunque dubbi e perplessità, peraltro alimentati ed irrobustiti da innegabili evoluzioni sia del sistema sostanziale che da quello processuale.

Basti pensare, da un lato, ai casi in cui, per diritto vigente, è consentito pronunciarsi sul risarcimento del danno anche in caso di sentenza di assoluzione e proscioglimento: e cioè alla previsione dell'articolo 578 del codice di rito penale, che prevede l'obbligo per il giudice della impugnazione di decidere sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione; e, con maggiore rilevanza ai fini di specifica pertinenza, alla parziale illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p., dichiarata dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 173 del 25 maggio 2022 nella parte in cui non prevede che il giudice quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, decida sulla domanda per restituzione e risarcimento del danno.

Dall'altro lato, vengono in rilievo due peculiarità; in primo luogo la circostanza che la sentenza che proscioglie per infermità di mente è una sentenza che accerta l'esistenza di un fatto di reato tipico ed antigiuridico; in secondo luogo deve notarsi come nel corso del tempo la scienza psichiatrica, abbandonando le originarie posizioni spiccatamente organiciste, abbia proceduto ad una revisione dei paradigmi esplicativi dei disturbi mentali ed alla conseguente progressiva revisione dei propri supporti tassonomici; sicchè ne è derivato un ampliamento delle compilazioni nosografiche, fino a comprendere un cospicuo numero di condizioni che esulano dalla nozione di "malattia" mentale

(intesa tanto in senso stretto, cioè comprensiva delle sole psicosi) e concernano anche i disturbi di personalità: e cioè situazioni che non di rado, dopo essere rimaste latenti per lungo tempo, e quindi non percepibili da nessuno, sia in funzione di cura che di tutela e sorveglianza, esplodano nello spazio di un attimo, generando una incapacità totale al momento della "esplosione" ma circoscritta nel tempo e quindi reversibile.

Ed è proprio a fronte di tali situazioni, nelle quali mancano i presupposti per chiamare in causa la garanzia risarcitoria dei custodi e sorveglianti, che suscita profonda amarezza l'idea che il processo penale non contempli strumenti che consentano una adeguata tutela risarcitoria alle vittime del reato.

5.4.3. In un procedimento per "istigazione di militari a commettere reati militari ed a disobbedire alle leggi, continuata ed aggravata" (artt. 212, 213 - in relazione all'art. 266 c.p., -, 47 r. 2 c.p.m.p.; 81 cpv c.p.), il Tribunale militare di Roma ha affrontato la questione concernente l'individuazione dell'elemento materiale integrante le due fattispecie delittuose di cui agli artt. 212 e 213, con particolare riferimento alla condotta oggetto dell'istigazione. Inoltre, ha esaminato i rapporti fra i due reati summenzionati e quello previsto dall'art. 414 c.p.

In proposito, e in estrema sintesi, ha ritenuto che il reato ex art. 212 cit. punisce la condotta istigatrice alla commissione di un reato militare, il reato ex 213 cit. sanziona la condotta istigatrice alla violazione di leggi concernenti lo *status* militare ma non integranti un reato comune, la cui istigazione, invece, è punita dalla fattispecie comune di cui all'414 cit. Infine, con riferimento a tale ultimo reato, ha affermato che non è possibile procedere alla riqualificazione della condotta contestata quale reato ex art. 414 in commento qualora faccia difetto, in modo evidente, uno degli elementi essenziali della condotta, ovvero il requisito della pubblicità della istigazione.

5.5. Reati contro l'amministrazione militare: peculato militare

La CMA, con la Sentenza n. 37/2023**,** in ordine al reato di Peculato militare aggravato (artt. 215 c.p.m.p., 47 nr. 2 c.p.m.p.), perché, quale Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri … incaricato di funzioni amministrative perché preposto alla gestione dei registri, documenti e "fuel card" attinenti al rifornimento di carburante, avendo, per ragioni del suo ufficio o servizio, il possesso dei buoni carburante destinati al pagamento dei consumi dei carburanti relativi ai veicoli in carico a detto reparto e, in particolare della "fuel card" di proprietà dell'Amministrazione Militare destinata all'acquisto di carburante per una vettura militare, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si appropriava, in più occasioni, del denaro contenuto nella predetta "*fuel card*" ovvero del carburante acquistato con la stessa, in quanto si recava presso il distributore e, con l'utilizzo di tale fuel card, versava parte del carburante erogato in recipienti custoditi all'interno dell'abitacolo, appropriandosene.

La CMA, nel confermare la sentenza del TM di Napoli, affronta la problematica inerente la qualifica soggettiva del soggetto agente, e dunque l'esatta individuazione dei compiti di un "*incaricato di funzioni amministrative*", evidenziando che, seppur nel caso di specie, l'imputato non rivestisse formale titolarità di funzioni amministrative, neanche di mero fatto, inerenti alla custodia e gestione delle c.d. fuel card, tuttavia egli non era neanche un mero esecutore materiale di altrui direttive, rivestendo comunque un ruolo definibile come esercizio di funzioni amministrative – con conseguente integrazione della qualifica soggettiva postulata dal reato proprio di cui all'art. 215 c.p.m.p. – posto che, per il relativo acquisto di carburante, il militare, al rientro in sede annotava – secondo un adempimento che incombeva ad ogni militare conduttore che avesse svolto il medesimo compito – sul prescritto documento di impiego mezzi, tutti i dati atti a consentire il successivo controllo contabile da parte delle competenti gerarchie, con allegazione del relativo titolo di acquisto, esercitando dunque poteri di certificazione caratterizzanti la pubblica funzione amministrativa.

Altra questione affrontata nella medesima sentenza concerne la applicazione dell'art. 131 bis c.p. al caso di specie, posto che la versione novellata di questa norma ad opera del d.lsg. n. 150/22, ne avrebbe consentito, secondo i motivi contenuti nell'atto di appello della difesa, l'applicabilità

anche ai reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore "*nel minimo a due anni*" e dunque anche alla fattispecie di cui all'art. 215 c.p.m.p..

Con motivi nuovi di appello, la difesa, rilevata l'impossibilità di applicare l'istituto invocato a causa della preclusione disposta dal comma 2 dell'art. 215 c.p.m.p., inserito dall'art. 76, comma 1, lett. B) del d.lgs. n. 150/2022 ("*Non si applica l'art. 131 bis del codice penale*"), sollecitava la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, per ritenuta illegittimità dell'art. 1, comma 21, lett. A) della L. n. 134/2021 ("*nella parte in cui dispone di «ampliare, conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità*") e dell'art. 76, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 150/2022 con cui, in attuazione dell'art. 1, comma 21, della legge 27 settembre 2021, n. 134, è stato aggiunto il comma 2 all'art. 215 c.p.m.p., che dispone che «all'articolo 215», primo comma, «non si applica l'articolo 131-bis del codice penale», in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

La CMA, nel premettere che "*Le modifiche introdotte nel primo comma dell'art. 131 bis in riferimento all'indicazione della pena edittale per circoscrivere i reati ai quali tale istituto è applicabile, ha fatto sì che nel novero delle fattispecie così individuate potessero essere ricomprese anche figure di reato di una certa gravità ed allarme sociale, escluse in base alla formulazione originaria della norma*" e che "*ulteriore estensione all'ambito applicativo dell'istituto è poi derivata dall'ulteriore modifica intervenuta sul primo comma dell'art. 131 bis c.p. attraverso l'introduzione della condotta susseguente al reato tra i criteri di valutazione della particolare tenuità dell'offesa, ossia quelli previsti dall'art. 133, I comma, c.p.*", ha riconosciuto che l'ampliamento così astrattamente determinatosi del novero delle ipotesi rientranti nell'applicabilità dell'art. 131 bis è stato tuttavia temperato dalla riforma stessa attraverso previsione di ipotesi ulteriori rispetto a quelle già contemplate nel II comma dell'art. 131 bis c.p., in cui l'offesa non può evidentemente mai ritenersi di particolare tenuità, contenimento attuato sia mediante riferimento generico a determinate modalità della condotta – quali i delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive – sia attraverso il richiamo di alcune specifiche figure di reato, tra le quali anche il Peculato, consumato o tentato, di cui all'art. 214 , I comma, c.p. , sulla base di uno dei criteri indicati nella legge delega ("*ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131 bis del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità*").

La CMA riteneva pertanto di non poter condividere la prospettazione di incostituzionalità illustrata dalla difesa, sotto il profilo del presunto eccesso di delega che si sarebbe realizzata ad opera dell'art. 76, comma 1, lett. B) del d.lgs. n. 150/22, rientrando comunque nella discrezionalità legislativa, non solo il potere di configurare ipotesi criminose, determinando la pena per ciascuna di esse, o di depenalizzarle, potendo intervenire il sindacato di costituzionalità solo nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza (sentenza Corte Cost. n. 364/2004) ma altresì la determinazione di fattispecie criminose alle quali non estendere istituti che, come quello in esame, incidono direttamente sulle conseguenze sanzionatorie.

5.6. Collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei al fine di frodare la finanza

5.6.1. Con decisione del 19 ottobre 2023 la CMA ha affermato che costituisce il reato di cui all'art. 3 Legge n. 1383 del 09.12.1941 l'attività svolta da un appartenente alla guardia di finanza che prestava la propria opera in nero in qualità di addetto alla sicurezza/buttafuori, insieme a numerosi altri lavoratori in nero, presso quella che, di fatto, risultava essere una discoteca gestita nella forma di ente non commerciale, nell'esclusivo fine di evadere le imposte dirette e indirette e di non sostenere tutti gli oneri previdenziali, contributivi e assistenziali che sarebbero derivati dall'esercizio nelle forme previste dalla legge per l'attività d'impresa, nonché, al fine di agevolare il comportamento del suo datore di lavoro e di conseguire guadagni in evasione d'imposta, sottoscriveva una dichiarazione di prestazione volontaria della propria opera, al fine di documentare, in caso di eventuali controlli, la natura non onerosa della propria prestazione presso la discoteca.

In particolare, il Collegio ha evidenziato che, sebbene l'art. 17, primo comma, del D. Lgs. 3.07:2017 n. 117 (codice del terzo settore) preveda che "gli enti del terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale", e che, quindi, al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, con divieto di rimborsi di tipo forfettario, nel caso in esame tali norme non sono state rispettate.

In particolare, nel caso de quo, si è verificata l'assunzione di personale che però, appunto, non è stato messo in regola; la particolarità della vicenda è che, mentre il lavoro subordinato non regolare delle altre persone non comporta illeciti penali, il coinvolgimento consapevole di un finanziere comporta responsabilità penale per lui.

5.6.2. Il Tribunale militare di Napoli ha celebrato un dibattimento nei confronti di un appartenente al Corpo della GdF imputato di Collusione per frodare la finanza (art. 3 L. 1383/1941) la cui complessità era dovuta alla natura tacita dell'accordo collusivo.

Il finanziere, infatti, aveva preso in affitto un appartamento senza procedere alla sottoscrizione del relativo contratto, così precludendo la sua successiva registrazione, dalla quale derivavano obblighi tributari a titolo di imposta di registro.

Tale caso è stato inquadrato nello schema della collusione facendo leva sul fatto che un accordo giuridicamente rilevante può essere concluso non solo espressamente ma anche per *facta concludentia*, assumendo comportamenti convergenti che, in quanto espressivi del comune interesse delle parti a produrre un certo regolamento dei loro rapporti, determinano quel *in idem placitum* in cui riposa l'essenza dello stesso accordo contrattuale.

Il dibattimento si è concluso con la condanna del finanziere.

5.7. Reati contro la persona: lesioni personali, minaccia, diffamazione

5.7.1. Il Tribunale militare di Verona, nell'ambito delle riflessioni in merito al riparto di giurisdizione, ha avuto modo di esaminare se ed in che misura le nuove fattispecie di lesioni comuni introdotte dagli articoli 583 quinquies del codice penale (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) e 583-quater, co. 2, c.p. (lesioni ai danni del personale sanitario, nella previsione conseguente al decreto legge n. 34 del 2023) si sovrappongano all'unico reato di lesione tra militari previsto dagli articoli da 223 a 225 del codice penale militare, nell'ambito del quale non si colloca alcuna variante specifica equipollente alle fattispecie di cui alle citate previsioni del codice penale comune.

In relazione a tale scenario normativo si pone infatti la questione se la creazione di ulteriori fattispecie speciali di lesioni personali comuni, connotate da un inasprimento del profilo sanzionatorio, prevalga, ove a rendersene autore sia un militare e del pari militare sia la vittima, sulle, altrettanto speciali, previsioni del codice penale militare, rimaste nella conformazione originaria; e quindi connotate da un presidio di tutela indifferente alla circostanza che la vittima sia un operatore sanitario o un militare in servizio di ordine pubblico; ed altresì indifferente all'inasprimento sanzionatorio previsto, nel quadro delle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, per la ipotesi che la lesione consista nello sfregio permanente del viso. Anche considerando, in relazione a quest'ultima fattispecie, come una recente sentenza della Suprema corte (Cassazione Penale, Sez. V, 24 maggio 2023 (u.p. 5 aprile 2023), n. 22625) ha affermato che con essa il legislatore, pur muovendo dall'intento di predisporre una più ampia tutela per le vittime di 'violenza domestica o di genere', non aveva inteso limitarle solo a tali soggetti, tanto che, per la lesione comportante uno sfregio permanente al viso, consapevolmente introduceva una nuova norma di tutela, per tale gravissima lesione, per chiunque ne fosse rimasto vittima".

Ed è appena il caso di rilevare come la questione assuma specifica rilevanza in ragione della peculiare struttura del reato di lesioni tra militari, la cui integrazione non è correlata solo alla ipotesi di fatti attinenti al servizio ed alla disciplina ma si realizza, a prescindere dal luogo e dalle ragioni del fatto, per la sola circostanza che ad essere coinvolti siano soggetti in attualità di servizio militare.

Sicché non può che auspicarsi che finalmente si metta mano ad un opera di razionalizzazione dell'impianto della normativa sostanziale, che realizzi l'obiettivo di un assetto di giurisdizione di puntuale conformità alla norma costituzionale ed in cui trovino posto, nella conformazione adeguata alla specificità della condizione militare, le non poche norme incriminatrici che si sono succedute nell'ordinamento penale comune nel corso del tempo e le ragioni di puntale e differenziata tutela che ne sono alla base.

In tale ambito si colloca anche la necessità di inserire nel codice penale militare una norma identica a quella contenuta nell'articolo 316 ter del codice penale, la quale, prevedendo una ipotesi con molti tratti in comune con quella di truffa, non di rado pone la questione di quale sia la più corretta qualifica normativa di fatti in cui è complesso e delicato comprendere se l'eventuale atto falso concreti un raggiro che induca in errore, e quindi generi una truffa, oppure sia destinato alla sola presa d'atto, e quindi concreti il più lieve reato, previsto solo dal codice penale comune, di cui all'articolo 316 ter.

5.7.2. Con ordinanza del 27.1.23 il G.I.P. presso il T.M. di Roma si è occupato del rapporto fra reati militari e reato comune di cui all'art. 612 bis c.p., non ha accolto la richiesta di archiviazione ed ha disposto l'imputazione coatta.

L'ordinanza, peraltro emessa su conforme parere del P.M. in aula, afferma che, nel caso in cui il reato militare di minaccia aggravata, commesso da un militare nei confronti di donna militare sua convivente, abbia concorso a costituire, con altre condotte, il reato di atti persecutori, e per quest'ultimo reato il procedimento sia stato archiviato per difetto di querela, la procedibilità per il reato militare non viene meno, sulla base dell'interpretazione sistematica delle norme in materia di reato complesso.

5.7.3. Il G.U.P. di Roma, con le sentenze nn. 27 e 28 del 23.3.23, ha assoltogli imputati per tenuità del fatto, in un caso di diffamazione aggravata di una donna militare compiuta mediante l'applicativo WhatsApp in un gruppo costituito da 156 utenti.

La sentenza afferma la responsabilità penale degli imputati per i commenti inseriti nel gruppo, soffermandosi per un verso sul carattere particolarmente offensivo dell'utilizzo di vieti stereotipi offensivi sul femminile, per altro verso sulla diffusività di un certo tipo di comunicazioni, aventi la vocazione a divenire virali, secondo l'espressione comune, vocazione peraltro nel caso di specie tradottasi in fatto dal momento che i due post ebbero una diffusione enorme.

La tenuità del fatto è stata pronunciata principalmente per il comportamento successivo degli imputati, che si sono adoperati spontaneamente per risarcire il danno della persona offesa. La vicenda può considerarsi come toccante due aspetti delicati della vita militare nel presente momento storico, cioè l'utilizzo dei moderni strumenti di comunicazione e la necessaria lotta contro retaggi di discriminazione.

5.8. Reati contro il patrimonio

In due decisioni per il reato di truffa militare aggravata il Tribunale militare di Roma ha affrontato, sia pure con riferimento a due differenti imputazioni, la questione di diritto intertemporale conseguita alla modifica della disciplina attinente all'acquisizione dei tabulati telefonici, regolata dalla normativa introdotta con la legge n. 178 del 2021.

In particolare, il Collegio ha esaminato, fra l'altro, i temi concernenti l'utilizzabilità dei tabulati telefonici acquisiti prima del 30 settembre 2021 e l'individuazione degli elementi ivi contenuti che siano soggetti alla valenza probatoria normativamente predeterminata dalla legge 178 cit. Più specificamente, e conformemente ai principi enunciati dalla Suprema Corte nella decisione adottata con la sentenza numero 8968 del 24 febbraio 2022, 16 marzo 2022, ha ritenuto che anche la localizzazione della posizione del dispositivo cellulare risultante dai tabulati sia soggetta a tale disciplina probatoria, con la conseguente necessità di acquisire elementi di riscontro ulteriori rispetto

al mero dato della posizione dell'utilizzatore del dispositivo, al fine di ritenere comprovata l'ipotesi accusatoria.

5.9. Fattispecie in tema di particolare tenuità del fatto

5.9.1. Nella decisione della CMA del 19 aprile 2023, in ossequio alla statuizione della Corte costituzionale, intervenuta proprio nel corso del giudizio di primo grado, con la sentenza n. 173 del 12 luglio 2022, si pronunciava sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile ex art. 74 c.p.p. e segg., pur avendo confermato la sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

Pertanto, ritenendo che "*la sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto contiene gli elementi necessari e sufficienti per statuire sulla pretesa risarcitoria*", il Tribunale militare prima e la Corte d'appello, successivamente, prendevano atto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento ex art. 131 bis c.p. per particolare tenuità del fatto, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile in ossequio all'art. 74 e segg. c.p.p.

5.9.2. La CMA con sentenza n. 73/2023 del 15/11/2023, confermava la sentenza di assoluzione del TM di Verona ai sensi dell'art. 131 bis c.p. per il reato di Distruzione di cosa mobile militare (art. 169, I comma, c.p.m.p.), così diversamente qualificata la fattispecie, originariamente contestata in termini di peculato, in relazione alla condotta di un Sottufficiale di Marina che, incaricato di funzioni amministrative in qualità di consegnatario di oggetti di vestiario militare, disperdeva, gettandoli tra i rifiuti, alcuni giubbotti di navigazione che si erano fortuitamente danneggiati per un versamento di carburante all'interno del locale a bordo nave dove erano ubicati.

L'appello del difensore, che sollecitava assoluzione per insussistenza del fatto, sottolineava la mancata integrazione della condotta del reato posto che gli oggetti "dispersi" dall'imputato erano già stati resi inservibili per causa non imputabile all'imputato stesso; sarebbe pertanto mancata la "*coscienza e volontà di provocare un apprezzabile danno alla funzionalità di una cosa mobile militare*", avendo gli oggetti di vestiario in questione perso già ogni possibilità di utile impiego per l'Amministrazione Militare.

La CMA riteneva non condivisibile la prospettazione difensiva e, nel confermare la decisione di primo grado, constatava che nella specie era mancata la sottoposizione di tali beni alla valutazione dei preposti organi tecnico/amministrativi abilitati a dichiarare il fuori uso del materiale appartenente alla P.A., con la conseguenza che tali indumenti continuavano ad appartenere alla A.M. e su di essi l'imputato avrebbe dovuto continuare a svolgere le funzioni di custodia in quanto consegnatario; sottraendoli invece ad una verifica ufficiale al fine di stimare l'esatto ammontare del danno che si era, seppure incolpevolmente, determinato, l'imputato aveva pertanto posto in essere la condotta di distruzione di cui all'art. 169 c.p.m.p.

5.10. Questioni processuali

5.10.1. La decisione della CMA del 28 settembre 2023 origina da un caso giudicato dalla Corte Suprema (n. 9992/23) di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso per Cassazione presentato dalla difesa avverso la sentenza della Corte militare d'appello n. 20 del 2022, con la quale si era operato un ribaltamento della decisione in senso peggiorativo per l'imputato senza che si ritenesse applicabile l'art. 603, co. 3 bis, c.p.p.

L'articolata vicenda processuale appare interessante in quanto evidenzia valutazioni assai diverse in ordine allo spazio interpretativo da dare alla importante norma citata da parte delle due Sezioni della Corte militare d'appello.

Su questo specifico punto -l'inutilità di una rinnovazione dibattimentale in merito alla nuova audizione di testi implicati nella vicenda, richiesta anche dal Procuratore Generale militare -, la

seconda Sezione della Corte (con la sentenza n. 20/2022) rigettava la richiesta di rinnovazione sulla base del rilievo che gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di primo grado, così come accertati dal Tribunale, consentivano già di poter fondare un giudizio di responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato continuato ascritto a Iovino, senza la necessità di dover nuovamente escutere i testi indicati dal Pubblico Ministero.

La Corte di Cassazione, di contrario avviso, affermava che una difforme valutazione di prove che in primo grado erano state considerate decisive per l'epilogo assolutorio non potevano "essere il frutto di una lettura cartolare delle stesse, ma doveva essere preceduta dal contatto diretto tra fonte probatoria e giudice di appello".

Applicando, quindi, i suesposti principi al caso in esame, si perveniva all'annullamento della sentenza di appello con rinvio ad altra sezione della stessa Corte militare di secondo grado per la celebrazione di un nuovo giudizio.

Il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado era fondato, secondo quanto indicato dalla Corte Suprema, anche su una diversa valutazione della prova dichiarativa, che, "contrariamente a quanto opinato dal giudice di primo grado, è stata ritenuta dalla Corte territoriale approssimativa e generica, comunque non in grado di scalfire, in senso favorevole all'imputato, gli altri elementi di prova. I giudici di secondo grado, infatti, risultano, comunque, aver valutato le deposizioni poste a base della pronuncia assolutoria e, in parte, ne hanno considerato, diversamente, l'attendibilità, con particolare riferimento proprio alla tesi difensiva sostenuta dall'imputato".

Seguendo il ragionamento particolarmente rigoroso della Corte Suprema, la I Sezione della Corte militare d'appello con la sentenza Iovino dava applicazione all'art. 603 co. 3 bis c.p.p. procedendo, a seguito di rinnovazione dibattimentale, alla escussione di tutti i testimoni che erano stati indicati nella stessa decisione della Corte di legittimità.

5.10.2. La CMA, in una sentenza del 17 maggio 2023, ha affrontato il problema dell'utilizzabilità di dichiarazioni sfavorevoli e favorevoli rese dall'imputato in assenza di difensore ritenendo che le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere se fosse stato sentito come indagato o imputato; restano invece al di fuori della sanzione di inutilizzabilità comminata dal secondo comma dell'art. 63 cod. proc. pen. le dichiarazioni riguardanti persone coinvolte dal dichiarante in reati diversi, non connessi o collegati con quello o quelli in ordine ai quali esistevano fin dall'inizio indizi a suo carico, poiché rispetto a questi egli si trova in una posizione di estraneità ed assume la veste di testimone; restano escluse altresì dalla sanzione di inutilizzabilità, alla stregua della "ratio" della disposizione, ispirata alla tutela del diritto di difesa, le dichiarazioni favorevoli al soggetto che le ha rese ed a terzi, quali che essi siano, non essendovi ragione alcuna di escludere dal materiale probatorio elementi che con quel diritto non collidono.

5.10.3. Il Tribunale militare di Verona, in relazione alle nuove previsioni codicistiche sul procedimento di assenza ed allo scopo di stabilire il *modus procedendi* per i processi pendenti, ha preso in esame la norma (articolo 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67) secondo cui le nuove disposizioni in tema di assenza si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, con la rilevante specificazione, stabilita dall'art. 15-bis, comma 2, cit., che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, secondo cui le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge sul procedimento di assenza continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità.

Su tali presupposti si è posto il problema se il decreto che dispone il giudizio emesso successivamente alla entrata in vigore della nuova disciplina della assenza dovesse essere o meno notificato all'imputato dichiarato assente nella udienza preliminare.

Il problema trova la sua ragione di essere nella previsione di cui al 4 comma dell'articolo 429, la quale, rimasta immutata in seguito alla introduzione della normativa sulla assenza ed abrogata solo per effetto dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 150 del 2022, ai sensi della quale il decreto che dispone il giudizio "è notificato all'imputato contumace nonché alla persona offesa comunque non presenti alla lettura "del provvedimento che dispone il giudizio.

In relazione a tale previsione, infatti e pur nella ragionevole possibilità che essa fosse un ramo secco frutto di un omesso coordinamento con le innovative previsioni del procedimento di assenza, si è ritenuto, anche per via della esplicita correlazione della notifica ad imputato e persone offesa "comunque non presenti" alla lettura del decreto di rinvio a giudizio, che non potesse escludersi che il legislatore della riforma avesse inteso mantenere in vita una garanzia aggiuntiva per un imputato che pure abbia deliberatamente scelto di non comparire dinanzi al suo giudice; da ciò l'impraticabilità di una esegesi, evidentemente in malam partem, che desse per certa la implicita abrogazione di tale previsione sull'obbligo di notifica.

Su tale premessa si è posto il problema se, intervento il decreto che dispone il giudizio, prima della esplicita abrogazione di tale previsione (comma 4 dell'articolo 429 c.p.p.), perduri l'obbligo di notifica all'imputato del suddetto decreto; obbligo che, ove sussistente, incombe anche al giudice del dibattimento che abbia constatato la omessa pregressa notifica all'imputato del suddetto decreto che dispone il giudizio. Sicché, ove nel frattempo l'imputato fosse divenuto irreperibile, dovrebbe dedursene la necessità di procedere ai sensi dell'articolo 420 quater, con adozione della peculiare sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del procedimento.

5.10.4. Altra questione trattata dal Tribunale militare di Verona concerne la utilizzabilità probatoria dei dati estrapolati da personal computers (inerenti all'intervenuto utilizzo di chiavette usb), non attraverso una analisi forense, ma mediante applicativo denominato Open source USB Deview (utility che elenca tutte le periferiche USB che sono connesse al nostro computer, così come tutte le periferiche USB che sono state connesse ed usate in precedenza).

La questione si è posta nel corso di un giudizio abbreviato ed essa è stata risolta nel senso della piena utilizzabilità dei dati così estrapolati. Si è in particolare osservato che la suddetta acquisizione non denoti alcun contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento e non comporti alcun concreto pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa, salva la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e della relativa corrispondenza ad essi di quelli estratti.

Sul punto sono stati ritenuti applicabili i seguenti principi dettati dalla S.C.:

"*nel giudizio abbreviato sono rilevabili e deducibili solo le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità c.d. patologiche, con la conseguenza che l'irritualità dell'acquisizione dell'atto probatorio è neutralizzata dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, che fa assurgere a dignità di prova gli atti di indagine compiuti senza il rispetto delle forme di rito*" (Cassazione penale, sez. III , 21/03/2018 , n. 23182).

"*la inutilizzabilità cosiddetta patologica, rilevabile, a differenza di quella cosiddetta fisiologica, anche nell'ambito del giudizio abbreviato, costituisce un'ipotesi estrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione sia avvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento o tale da pregiudicare in modo grave ed insuperabile il diritto di difesa dell'imputato*" (Cassazione penale, sez. III , 09/06/2017, n. 882).

È stato poi messo in evidenza che in ipotesi analoghe a quella del caso di specie, la S.C. ha avuto modo di precisare che l'acquisizione di dati da supporto informatico non costituisce accertamento tecnico irripetibile e ciò ne consente l'acquisizione anche mediante procedimento non tipizzati dal codice di rito (cfr Cassazione penale , sez. V , 29/01/2020 , n. 13779 così massimata: "*Il floppy disk, estratto dalla videocamera del centro commerciale, può essere usato come prova contro il ladro di biciclette, anche se i dati non sono stati acquisiti con la procedura prevista dal codice di*

procedura penale. L'estrazione dei dati dal supporto informatico non è, infatti, un accertamento tecnico irripetibile") e che la peculiare modalità di estrazione dei dati pone, invece, la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e della relativa corrispondenza ad essi di quelli estratti, problematica questa non emersa nella vicenda scrutinata né specificamente posta in rilievo dalle parti (cfr. sul punto in tema di osservanza della disciplina dettata dall'art. 354 co 2 c.p.p. Cassazione penale , sez. V , 03/03/2017 , n. 22695, così massimata : "*La disciplina contenuta nell'art. 354, comma 2, c.p.p., che ha come unico ambito applicativo l'attività della polizia giudiziaria sul luogo e sulle tracce del reato, prevede l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali; ne deriva che la mancata adozione di tali modalità non comporta l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti*").

5.10.5. Il G.U.P. presso il T.M. di Napoli ha affrontato una questione procedurale, di rilevante attualità, che ha visto il succedersi di recenti interventi della Corte Suprema e della Corte Costituzionale, relativa alle modalità procedurali attraverso le quali, a fronte di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ex art. 408 c.p.p., il GIP possa invece disporre l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

In punto di diritto, va precisato che la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI, sentenza 16 gennaio 2018 n. 6959) e la Corte Costituzionale (Corte Cost. sentenza n. 116 del 10 maggio 2023) hanno concordemente affermato il principio di diritto secondo cui nel caso in cui il P.M. abbia richiesto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ex art. 408 c.p.p. mentre il GIP ritenga che l'archiviazione vada disposta per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., "*il GIP dovrà restituire gli atti al P.M. ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 409 c.p.p., affinché compia nuove indagini, formuli l'imputazione, ovvero valuti la possibilità di richiedere egli stesso l'archiviazione per particolare tenuità del fatto con le modalità previste dall'art. 411, comma 1 bis, c.p.p., informando così le parti di tale possibile esito processuale e consentendo loro di esercitare la pienezza del contraddittorio su questo specifico profilo*".

5.11.Tribunale militare di sorveglianza

5.11.1. Premessa

La funzione giurisdizionale militare di sorveglianza si svolge con attività sia istruttorie che giudicanti.

Infatti, i procedimenti di competenza della magistratura militare di sorveglianza sono introdotti dalla Procura militare competente ovvero su istanza dei condannati e, successivamente alla loro iscrizione, vengono istruiti su iniziativa del Magistrato Militare di Sorveglianza (M.M.S.) o/e del Presidente del Tribunale Militare di Sorveglianza (T.M.S).

I tempi necessari per la definizione dei procedimenti sono, pertanto, strettamente dipendenti da quelli necessari ad acquisire:

(a) l'esito delle deleghe di indagine agli uffici non giudiziari (soprattutto: Uffici di Esecuzione Penale Esterna – U.E.P.E.; Comandi Provinciali dei Carabinieri; Aziende Sanitarie Locali), con tempi di attesa che possono essere molto rilevanti, in funzione del carico di lavoro di tali Uffici;

(b) taluni pareri (Procura militare competente, Nucleo Osservazione Detenuti-N.O.D. e Comandante del Carcere Militare), normalmente disponibili in tempi molto più ridotti;

(c) la documentazione di rito (Certificati del Casellario, dei carichi pendenti, delle iscrizioni ex art. 335 c.p.p.; sentenze dell'AGM) che, salvo casi particolari (ad es., per talune sentenze emesse da giudice ordinario), normalmente è disponibile in tempi brevi o brevissimi.

Pertanto, accade normalmente che talune categorie di procedimenti richiedano tempi di definizione che appaiono particolarmente lunghi (in particolare per le misure alternative alla detenzione in carcere), ma tale lunga durata è il risultato del carico di lavoro di taluni Uffici esterni (soprattutto gli U.E.P.E. ed i Comandi Provinciali C.C., nelle misure alternative alla detenzione).

5.11.2. Tribunale militare di sorveglianza

Nella tabella seguente, i dati riassuntivi relativamente all'attività del Tribunale militare di sorveglianza sono comparati con quelli del 2022:

PROCEDIMENTI		
	Anno	
Stato	2023	2022
Pendenti inizio anno	11	6
Sopravvenuti	30 (+ 1 istanza liquidazione)	22
Definiti	31 (+ 1 istanza liquidazione)	18
Pendenti fine anno	10	10
Tempo medio di definizione	Giorni 105	Giorni 95,5

Nel dettaglio, relativamente alla natura dei provvedimenti adottati:

2023

Misure alternative alla detenzione				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
6	7	11	2	gg. 174
Riabilitazione militare				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
5	12	12	5	gg. 83
Declaratoria di estinzione pena				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
//	8	6	2	gg. 44
Reclami al collegio				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio di definizione
//	3	2	1	gg. 72

5.11.3. Magistrato militare di sorveglianza

La tabella seguente esprime i dati riassuntivi relativamente all'attività del Magistrato militare di sorveglianza:

2023

Pena pecuniaria (Mod. S10)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
4	1	5	//	gg. 458
Programmi di trattamento e ammissioni lavoro esterno (Mod. S24)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
//	2	2	//	gg. 2
Esecuzione di misure alternative (Mod. S22)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
8	7	8	7	**
Detenzione Domiciliare (Mod. S29)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
//	1	1	//	gg. 14
Concessione di liberazione anticipata (Mod. S32)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
1	12	13	//	gg. 28
Permessi (Mod. S18)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
//	6	6	//	gg. 29
Istruttorie domande di grazia (Mod. S20)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
//	1	1	//	gg. 33
Reclami generici e provvedimenti atipici (Mod. S28)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
//	2	2	//	gg. 38
Esecuzione sanzioni sostitutive (Mod. S12)				
Pendenti inizio anno	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti fine anno	Tempo medio definizione
//	1	1	//	**

**Mod. S22: Non è possibile indicare il tempo medio di durata della misura alternativa alla detenzione, che può protrarsi anche per diversi anni, a seconda della pena inflitta cui accede la misura. Al contrario, le altre voci del Mod. S22 (pendenti inizio anno, sopravvenuti, definiti, pendenti fine anno) fanno riferimento all'inizio ed alla cessazione della misura alternativa (e non già alle autorizzazioni e/o alle modifiche delle prescrizioni ad esse relative).

**Mod. S12: Valgono le considerazioni svolte in precedenza; non è possibile indicare il tempo medio di durata della sostitutiva, che dipende dalla pena principale sostituita. Nell'unico caso

affrontato dall'Ufficio, è venuta in rilievo la conversione della pena pecuniaria di euro 1.140,00 convertita in libertà controllata di giorni quattro.

5.11.4. Detenuti

Il Tribunale Militare di Sorveglianza esercita funzioni di sorveglianza sui condannati per reati militari, nonché funzioni di vigilanza sul Carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, vale a dire sui cd. servizi trattamentali (idoneità ad assicurare la funzione rieducativa della pena). Rispetto a tali funzioni, si sono registrate le seguenti presenze di detenuti in Carcere:

Media		Totale presenze					
		Reati comuni		Reati militari			
Reati Comuni	Reati militari	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
46,6	1,51	41	52	0	3	41	55
48,11							

Il grafico che segue rappresenta plasticamente l'andamento delle presenze nel Carcere militare:

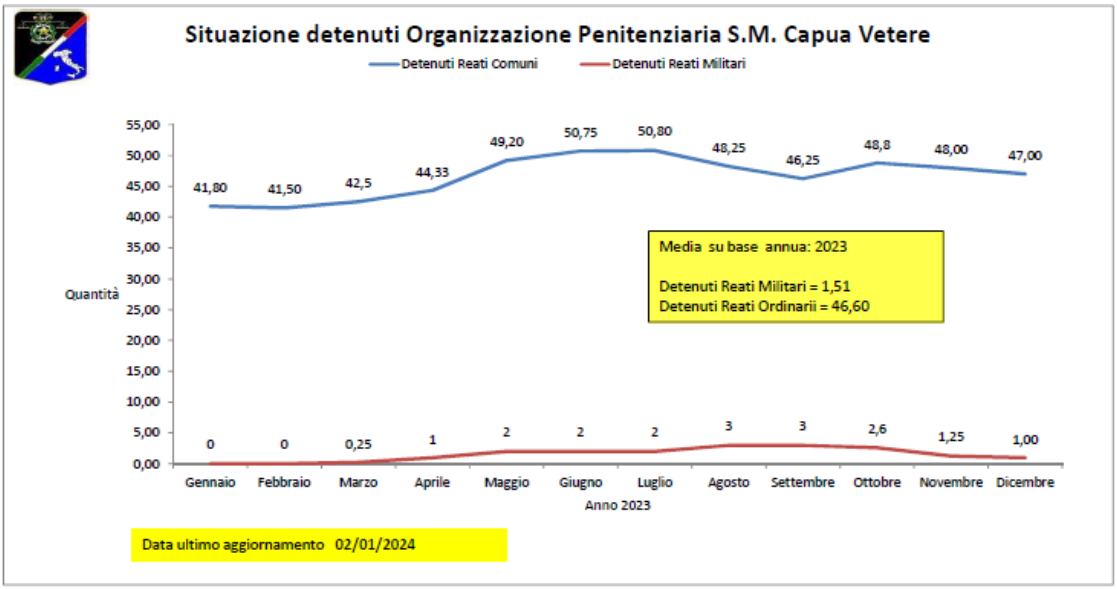

5.11.5. Questioni specifiche.

a) Istruttoria domanda di grazia

Nel corso dell'anno di riferimento si è posta all'attenzione dell'Ufficio Militare di Sorveglianza la richiesta di grazia da parte di un condannato militare, attualmente detenuto presso il Carcere di Santa Maria Capua Vetere.

La vicenda è relativa ad un condannato alla pena della reclusione militare di anni uno e mesi due per i reati di disobbedienza aggravata e continuata, insubordinazione con ingiuria aggravata, diffamazione aggravata e continuata. La peculiarità della vicenda è data dalle circostanze dell'essere stata revocata, in prima battuta, la sospensione condizionale della pena originariamente concessa (e ciò per il mancato pagamento, nei termini assegnati, del risarcimento del danno cui era stata subordinata la sospensione condizionale) e, successivamente, dell'essere stata revocata anche la misura dell'affidamento in prova (e ciò per l'inosservanza delle prescrizioni ad essa inerenti), con la conseguente sottoposizione del condannato al regime inframurario, nonostante la relativa tenuità della pena irrogata.

Nella domanda di grazia, il condannato ha sottolineato di essersi ritrovato detenuto in carcere a causa di una serie di sfortunate situazioni, a partire da violazioni dei doveri professionali del difensore che lo aveva assistito nel giudizio di cognizione penale, sino ad un presunto fraintendimento delle prescrizioni inerenti all'affidamento in prova.

Sull'istanza di grazia, hanno espresso parere negativo:

- la persona offesa (ufficiale superiore EI) per la mancata manifestazione, da parte del condannato, del proprio rammarico per quanto commesso sia del pagamento del risarcimento del danno bel oltre i tempi imposti dalla sentenza di condanna;

- il Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello, in considerazione del carattere riottoso del condannato nonché della mancanza di prova del suo adempimento alle obbligazioni civili risarcitorie nei confronti della persona offesa.

Il magistrato militare di sorveglianza, nel suo parere destinato al Ministro della Difesa, ha preso atto sia dell'avvenuto pagamento del risarcimento del danno (seppur ben oltre il termine indicato nella sentenza di condanna), sia della condotta regolare del detenuto all'interno del Carcere Militare, ed ha concluso in senso favorevole alla concessione dell'atto di clemenza.

Ciò non già per profili di erroneità della decisione giudiziale di condanna (che è apparsa al contrario del tutto ineccepibile) o per una eventuale scusabilità dell'inadempimento all'obbligazione civile risarcitoria, quanto per ragioni di carattere strettamente umanitario ed equitativo, tenuto conto:

- delle condizioni di salute della figlia minore del condannato, affetta da epilessia, la quale ha subìto una ricaduta della patologia dopo la carcerazione del padre, manifestando altresì uno stato di prostrazione psichica (stati d'ansia, attacchi di panico, incubi notturni, ritrosia ad andare a scuola per timore della separazione), giusta documentazione, anche medica, acquisita in precedenti procedimenti all'attenzione di questo Ufficio e riguardanti l'istante;

- della pressoché inesistente pericolosità sociale del condannato unita alla impossibilità normativa per quest'ultimo – tenuto conto delle preclusioni poste dall'art. 58-*quater* O.P. e dei limiti di età individuati dagli artt. 47-*quinquies* e 21-*bis* O.P. – di accedere a misure penitenziarie in grado di coniugare l'esecuzione della pena con un'adeguata cura della prole bisognosa.

A tale conclusione si è giunti anche in considerazione della giurisprudenza costituzionale, la quale – ferma restando la natura sovrana dell'atto di grazia concesso dal Presidente della Repubblica, che si presta ad una molteplicità di funzioni, anche legate a ragioni di opportunità politica – ha evidenziato il carattere prevalentemente umanitario della grazia, da apprezzare in rapporto ad una serie di circostanze, non sempre astrattamente tipizzabili, involgenti apprezzamenti di carattere equitativo (sent. n. 200/2006).

b) Permesso per visite al minore infermo.

La vicenda del condannato militare di cui precedente paragrafo ha anche giustificato la concessione di permessi per visite al minore infermo ex art. 21-*ter* O.P.

Esclusa infatti la possibilità di accedere a misure penitenziarie in grado di coniugare l'esecuzione della pena con una cura quotidiana della prole bisognosa – tenuto conto delle preclusioni di cui all'art. 58-*quater* O.P. e dei limiti di età individuati dagli artt. 47-*quinquies* e 21-*bis* O.P. – si è fatto ricorso, su istanza di un permesso di necessità genericamente richiesta dal condannato – all'istituto previsto dall'art. 21-*ter* O.P.

La norma in parola risulta ispirata a finalità umanitarie, rappresentate dall'intento di consentire ai genitori condannati, internati o anche imputato di assistere (per se detenuti) i figli che siano minorenni e gravemente malati o affetti da handicap grave al di fuori dell'ambiente carcerario mediante lo strumento della visita. Non possono del resto obliterarsi i risvolti dell'istituto legati alla prospettiva costituzionale dell'umanizzazione della pena e della sua funzione rieducativa (art. 27, co. 3, Cost.), ove il contatto con i familiari e il ruolo della famiglia hanno una incidenza rilevantissima e spesso decisiva.

La funzione della visita di cui all'art. 21-*ter* è, dunque, identificabile nella tutela delle relazioni affettive più radicate, onde impedire, per quanto possibile, che all'afflizione insita in via strutturale nell'espiazione della pena detentiva si aggiunga quella derivante dall'impossibilità di assistere i propri congiunti più stretti in situazioni di straordinaria gravità, in coerente consecutio con le Regole

penitenziarie Europee, di cui alla Racc. 2006/2 del Comitato dei Ministri degli Stati membri del Consiglio d'Europa (in particolare, la Regola 24).

6. Considerazioni finali

La citazione di Giuseppe Mazzini, sulla importanza del rispetto da parte di ciascuno dei propri doveri, quale presupposto anche per l'esercizio dei diritti, è stata richiamata soprattutto per sottolineare come ci siano, nell'ordinamento costituzionale italiano, categorie di soggetti che hanno un particolare dovere di fedeltà alla Repubblica, che trova espressione anche nel prescritto giuramento.

È vero che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, della Costituzione, "*tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi*".

Il secondo comma di tale articolo prevede però specificamente, solo per i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, il "*dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi previsti dalla legge*". Disciplina ed onore sono concetti che, come è stato detto da un esimio giurista, "*esprimono bene la responsabilità che dovrebbe avvertire chi impersona una pubblica istituzione e la necessaria consapevolezza di come il modo in cui egli lo fa è inevitabilmente destinato a riflettersi sull'immagine che di quella medesima istituzione i cittadini percepiscono. … Fedeltà, disciplina, onore: parole antiche, che però appaiono tuttora in grado di esprimere valori attuali*".

Militari e magistrati rientrano tra i soggetti, come cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, che debbono prestare giuramento (con una formula parzialmente diversa, ma il cui nucleo comune è ovviamente l'impegno di fedeltà alla Repubblica; per i militari: "*Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni*" ; per i magistrati: "*Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio*").

Per la magistratura la formula del giuramento risale al 1946 e forse meriterebbe di essere adeguata all'art. 54 della Costituzione; è inoltre emanato un codice etico, sul cui contenuto e rilievo si è trattato in precedente Relazione.

La violazione del dovere di fedeltà è comunque il fatto più grave che può essere realizzato da chi presta giuramento e, per gli appartenenti alle Forze armate, nel codice penale militare di pace è prevista una categoria dei reati, contro la fedeltà e la difesa militare, comprendente (insieme ad altre fattispecie, come quelle di vilipendio, cui anche negli anni passati si è dedicato qualche cenno), i delitti di tradimento e di spionaggio. Delitti così gravi, che si vorrebbe credere siano stati descritti solo per il loro significato emblematico, ma di applicazione assolutamente eccezionale.

Eppure, chi si vorrà assumere l'impegno di leggere il testo integrale di questa Relazione, potrà verificare che alcune pagine sono state dedicate ad un recentissimo processo, relativo ad un Ufficiale superiore della Marina Militare, condannato in primo e secondo grado per il delitto di spionaggio a favore di uno Stato straniero: il procedimento presso la Corte militare di appello è stato definito il 29 gennaio 2024, con la condanna a 29 anni e due mesi di reclusione (in parallelo si è concluso recentemente, con condanna, il procedimento in primo grado per reati comuni, presso il giudice ordinario).

La vicenda desta sconcerto – anche per la tradizionale dedizione, che caratterizza in modo peculiare gli ufficiali della Marina Militare, ai valori di fedeltà ed onore – ma in questa sede, nelle considerazioni conclusive concernenti l'attività degli organi della giurisdizione militare, vorrei menzionarla solo per sottolineare come, per i militari, il dovere di fedeltà alla Repubblica ed alla Costituzione sia il dovere fondamentale, cui deve accompagnarsi l'obbligo, previsto anch'esso dalla Costituzione, di svolgere i propri compiti con disciplina ed onore.

Doveri questi che valgono anche ovviamente per i magistrati, che sono collocati dalla Costituzione in una posizione di particolare responsabilità: dovendo garantire l'osservanza delle leggi hanno il dovere di essere i primi a rispettarle, salvo ovviamente la possibile rimessione, alla Corte costituzionale, di norme per le quali si abbia un dubbio sulla conformità ai principi costituzionali.

Nella Cerimonia inaugurale che si è tenuta il 3 marzo 2023 il Ministro della difesa aveva evidenziato "*l'esigenza diffusa e non più rinviabile di modernizzare la legge penale militare, sia sotto il profilo sostanziale, a tutela degli interessi militari, che sotto quello processuale*", nonché affermato che "*occorre porre fine alle disfunzioni e sovrapposizioni che spesso caratterizzano i rapporti fra la giurisdizione militare e quella ordinaria dando luogo a contrasti, ambiguità e duplicazione di procedimenti*".

L'impegno è stato mantenuto per quanto concerne l'aspetto organizzativo della giurisdizione militare, come sopra evidenziato, con l'emanazione del d. lgs. n. 8 del 2024. Si può affermare che la magistratura militare, che già godeva di garanzie di indipendenza espressamente equiparate a quelle della magistratura ordinaria, ha oggi, anche quanto alla presenza di componenti elettivi in posizioni di maggioranza all'interno dell'organo di autogoverno, una normativa che assicura pienamente la autonomia e l'indipendenza di questa giurisdizione speciale.

Appare doveroso ringraziare il Ministro e tutti coloro, che, in sede governativa e parlamentare, hanno contribuito a raggiungere tale risultato.

Si sono quindi poste le premesse per passare ad un ulteriore intervento normativo, concernente la legislazione penale militare sostanziale. Su questo non si può che fare affidamento sulla sensibilità e sulla capacità realizzativa del Ministro della difesa, che si auspica possa parimenti condurre a termine iniziative di riforma di cui si discute da decenni ma che purtroppo non sono approdate finora ad un risultato concreto.

7. Tavole statistiche e Grafici

CORTE MILITARE DI APPELLO
1^ SEZIONE
Sentenze emesse nell'anno 2023

n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla Corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
95/2022	1	03.10.2022	11.01.2023	100
105/2022	2	15.11.2022	11.01.2023	57
73/2022	3	08.07.2022	11.01.2023	187
99/2022	4	11.10.2022	11.01.2023	92
101/2022	7	24.10.2022	25.01.2023	93
91/2022	8	21.09.2022	08.02.2023	140
89/2022	12	17.09.2022	22.02.2023	158
111/2022	13	05.12.2022	22.02.2023	88
96/2022	16	04.10.2022	08.03.2023	170
109/2022	17	05.12.2022	22.03.2023	107
05/2023	18	19.01.2023	22.03.2023	62
01/2023	22	12.01.2023	04.04.2023	82
13/2023	23	09.02.2023	04.04.2023	54
07/2023	24	30.01.2023	04.04.2023	64
09/2023	26	30.01.2023	19.04.2023	79
19/2023	31	02.03.2023	17.05.2023	76
11/2023	32	08.02.2023	17.05.2023	98
107/2022	34	21.11.2022	08.06.2023	198
113/2022	35	22.12.2022	08.06.2023	168
28/2023	36	28.03.2023	08.06.2023	127
29/2023	40	08.11.2022	05.07.2023	239
35/2023	41	17.04.2023	05.07.2023	79
103/2022	42	29.03.2023	05.07.2023	98
21/2023	45	09.03.2023	14.09.2023	189
51/2023	46	21.06.2023	14.09.2023	85
25/2023	51	15.03.2023	28.09.2023	198
37/2023	52	11.05.2023	28.09.2023	140
47/2023	53	13.01.2023	28.09.2023	107
33/2023	58	13.04.2023	12.10.2023	183
41/2023	59	29.05.2023	12.10.2023	136
43/2023	60	01.06.2023	12.10.2023	133
57/2023	61	13.07.2023	12.10.2023	91
27/2023	62	28.03.2023	19.10.2023	206
03/2023	63	12.01.2023	19.10.2023	281
39/2023	64	22.05.2023	19.10.2023	151
15/2023	65	14.02.2023	19.10.2023	247
45/2023	66	12.06.2023	19.10.2023	127
76/2023	74	02.08.2023	22.11.2023	111
68/2023	75	24.07.2023	22.11.2023	120
49/2023	76	13.06.2023	22.11.2023	161
55/2023	77	10.07.2023	22.11.2023	135
81/2023	83	19.07.2023	06.12.2023	141
63/2023	84	08.08.2023	06.12.2023	121
87/2023	85	11.09.2023	06.12.2023	87
69/2023	86	24.07.2023	06.12.2023	136
89/2023	89	11.09.2023	14.12.2023	95
71/2023	90	27.07.2023	14.12.2023	141
59/2023	91	13.07.2023	14.12.2023	155
95/2023	92	27.09.2023	14.12.2023	140
83/2023	93	11.08.2023	14.12.2023	126
67/2023	94	24.07.2023	14.12.2023	144

durata media 1^ Sez.	131,431373

Numero sentenze	51

Giorni totali	6703

CORTE MILITARE DI APPELLO
2^ SEZIONE
Sentenze emesse nell'anno 2023

n. proc.	n. sentenza	data di arrivo alla Corte	data sentenza	durata proc. di appello in giorni
97/2022	5/2023	11.10.2022	18.01.2023	99
102/2022	6/2023	08.11.2022	18.01.2023	61
104/2022	9/2023	14.11.2022	15.02.2023	93
106/2022	10/2023	16.11.2022	15.02.2023	91
110/2022	11/2023	05.12.2022	15.02.2023	72
112/2022	14/2023	20.12.2022	01.03.2023	71
8/2023	15/2023	30.01.2023	01.03.2023	30
114/2022	19/2023	27.12.2022	29.03.2023	92
04/2023	20/2023	18.01.2023	29.03.2023	70
06/2023	21/2023	19.01.2023	29.03.2023	69
14/2023	25/2023	09.02.2023	13.04.2023	63
26/2023	27/2023	20.03.2023	27.04.2023	38
12/2023	28/2023	08.02.2023	10.05.2023	91
16/2023	29/2023	21.02.2023	10.05.2023	79
18/2023	30/2023	21.02.2023	10.05.2023	79
24/2023	33/2023	15.03.2023	24.05.2023	70
30/2023	37/2023	03.04.2023	14.06.2023	72
32/2023	38/2023	12.04.2023	14.06.2023	63
34/2023	39/2023	17.04.2023	14.06.2023	58
20/2023	43/2023	02.03.2023	12.07.2023	132
02/2023	44/2023	12.01.2023	12.07.2023	181
48/2023	47/2023	13.06.2023	20.09.2023	99
36/2023	48/2023	02.05.2023	27.09.2023	148
44/2023	49/2023	12.06.2023	27.09.2023	107
42/2023	50/2023	31.05.2023	27.09.2023	119
72/2023	54/2023	27.07.2023	11.10.2023	76
77/2023	55/2023	08.08.2023	11.10.2023	64
38/2023	56/2023	19.05.2023	11.10.2023	145
50/2023	57/2023	21.06.2023	11.10.2023	112
65/2023	67/2023	26.07.2023	25.10.2023	91
64/2023	68/2023	19.07.2023	25.10.2023	98
60/2023	69/2023	17.07.2023	25.10.2023	100
52/2023	70/2023	30.06.2023	08.11.2023	131
88/2023	71/2023	11.09.2023	08.11.2023	58
66/2023	72/2023	26.07.2023	15.11.2023	111
62/2023	73/2023	17.07.2023	15.11.2023	121
33/2022	78/2023	11.04.2022	29.11.2023	597
46/2023	79/2023	12.06.2023	29.11.2023	170
70/2023	80/2023	27.07.2023	29.11.2023	125
31/2023	81/2023	04.04.2023	29.11.2023	239
10/2023	82/2023	30.01.2023	29.11.2023	303
82/2023	87/2023	10.08.2023	13.12.2023	125
78/2023	88/2023	08.08.2023	13.12.2023	127

Sentenze 1^Sezione	
Numero sentenze	51
Giorni totali	6703
durata media 1^ Sez.	131,43

Sentenze 2^Sezione	
Numero sentenze	43
Giorni totali	4940
durata media 2^ Sez.	114,88

Sentenze Corte Militare di Appello	
Numero sentenze	94
Giorni totali	11643
durata media CMA	123,16

Tempo medio sentenze primo grado

		Tempo medio trascorso tra l'esercizio dell'azione penale e la sentenza di primo grado (valori espressi in mesi)	
		Dibattimento	Gip/Gup
Tribunale militare di	Verona	14	13
	Roma	17,17	14,25
	Napoli	25	15
Tempo medio I grado		18,72333333	14,08333333

Procedimenti trattati ai sensi degli Artt. 131 bis e 168 bis

		Definiti				Pendenti	
		Art. 131 bis		Art. 168 bis messa alla prova		In attesa elaborazione progetto UEPE	In attesa esito messa alla prova
		Dibatt.	Gip/Gup	Dibatt.	Gip/Gup		
Tribunale militare di	Verona	6	9	0	35	22	32
	Roma	5	6	0	44	2	19
	Napoli	4	86	0	27	6	15
	Totali	15	101	0	106	30	66

GIP/GUP - PROCEDIMENTI ESAURITI DAL 1.01.2023 AL 31.12.2023

	DECRETO		SENTENZA			
	ARCHIVIATI	GIUDIZIO ORDINARIO	GIUDIZIO IMMEDIATO	NON LUOGO A PROCEDERE	APPLICAZIONE PENA SU RICHIESTA	GIUDIZIO ABBREVIATO	ALTRIMENTI
TM Roma	359	88	0	66	7	23	6
TM Napoli	362	45	0	38	5	17	1
TM Verona	482	57	0	50	7	9	4
Totali	1203	190	0	154	19	49	11
TOTALE	1393			222			11
TOTALE GENERALE	1626						

TAB. 2

ATTIVITA' DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023

TRIBUNALI	pendenti inizio	sopravvenuti	esauriti	pendenti fine
ROMA	56	524	549	31
VERONA	132	594	609	117
NAPOLI	125	435	505	55
TOTALE	313	1553	1663	203

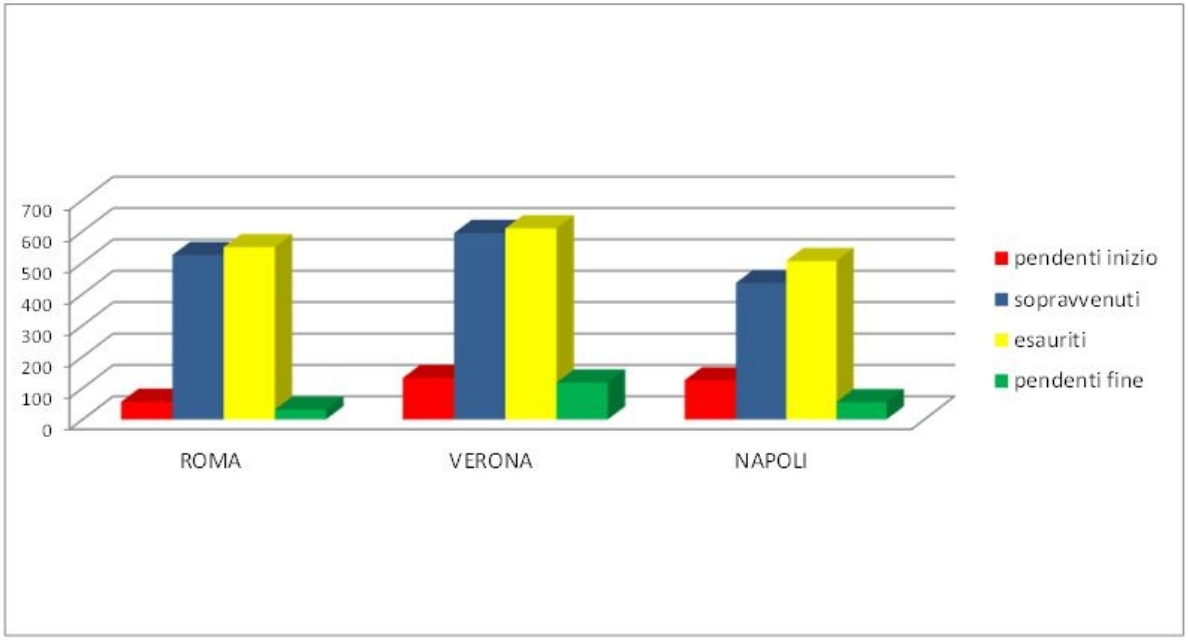

TAB.3

TAB. 4

TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTI E SAURITI DAL 1.01.2023 AL 31.12.2023

condanna	proscioglimento	con sentenza di difetto di giurisdizione	altrimenti esauriti
61	113	3	4
Totale 181			

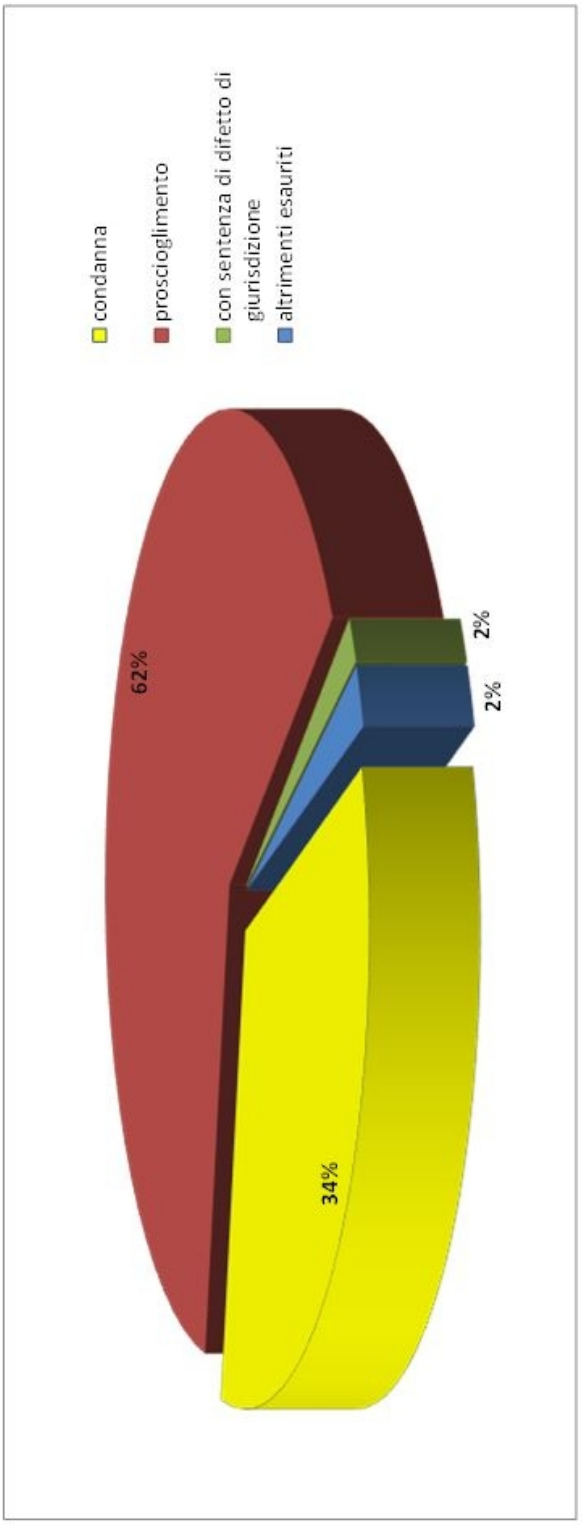

ATTIVITA' DEI TRIBUNALI - PROCEDIMENTI - PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023

	1	2	3	4
TRIBUNALI	**pendenti inizio**	**sopravvenuti**	**esauriti**	**pendenti fine**
ROMA	40	95	69	66
VERONA	28	55	49	34
NAPOLI	106	67	67	106
TOTALE	**174**	**217**	**185**	**206**

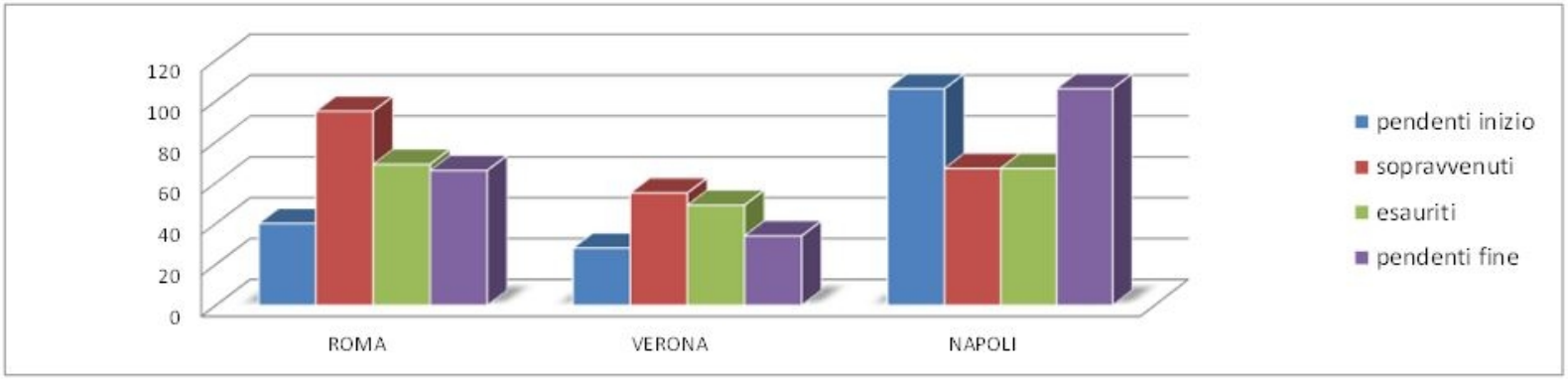

TAB.5

CORTE MILITARE DI APPELLO PROVVEDIMENTI DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

SENTENZE DI CONFERMA IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI CONFERMA IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE CON MERA RIDUZIONE PENA IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE CON MERA RIDUZIONE PENA IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA TOTALE IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA TOTALE IN CAMERA DI CONSIGLIO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE IN DIBATTIMENTO	SENTENZE DI RIFORMA PARZIALE IN CAMERA DI CONSIGLIO	NULLITA'	INAMMISSIBILITA'	A SEGUITO DI RIUNIONE AD ALTRO PROCESSO	ALTRIMENTI ESAURITI
32	9	3	0	20	5	14	1	1	5	0	10

TAB. 6

ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 1.01.2023 AL 31.12.2023

PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINE ANNO
23	128	100	51

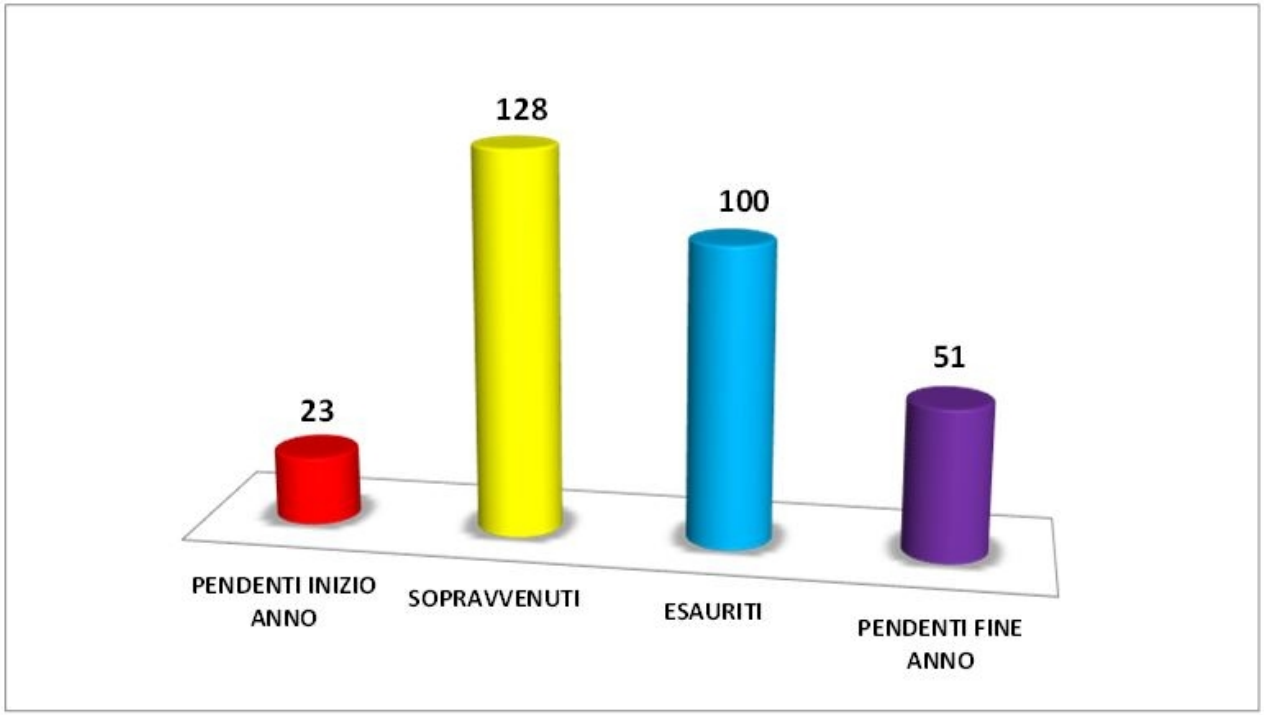

ATTIVITA' DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO - PROCEDIMENTI - PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2023

ANNO	PENDENTI INIZIO ANNO	SOPRAVVENUTI	ESAURITI	PENDENTI FINE ANNO
2023	23	128	100	51
2022	42	114	133	23
2021	52	140	150	42
2020	56	72	76	52

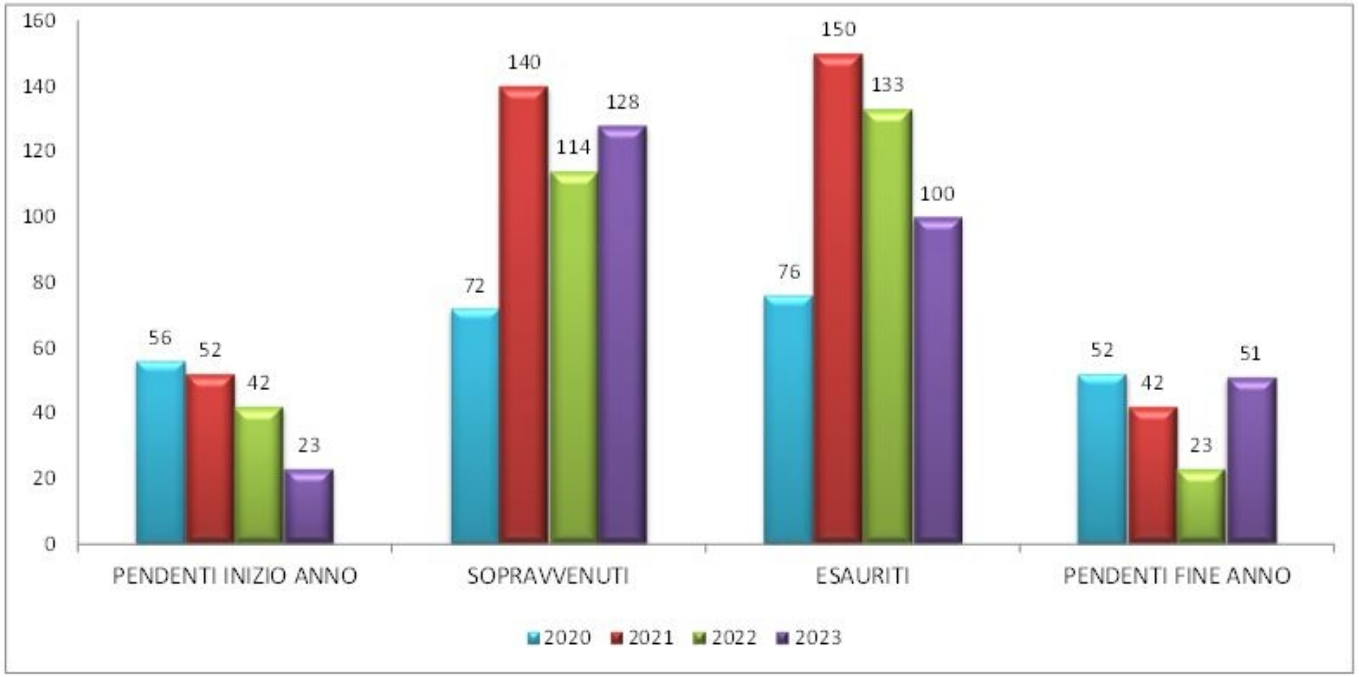

TAB. 8

TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023

1	2	3	4	5	6	7	
Rigetto del ricorso	Inammissibilità del ricorso	Annullamento senza rinvio (totale)	Annullamento senza rinvio (parziale)	Annullamento con rinvio (totale)	Annullamento con rinvio (parziale)	Altra decisione	Totale
13	14	2	1	3	3	1	37

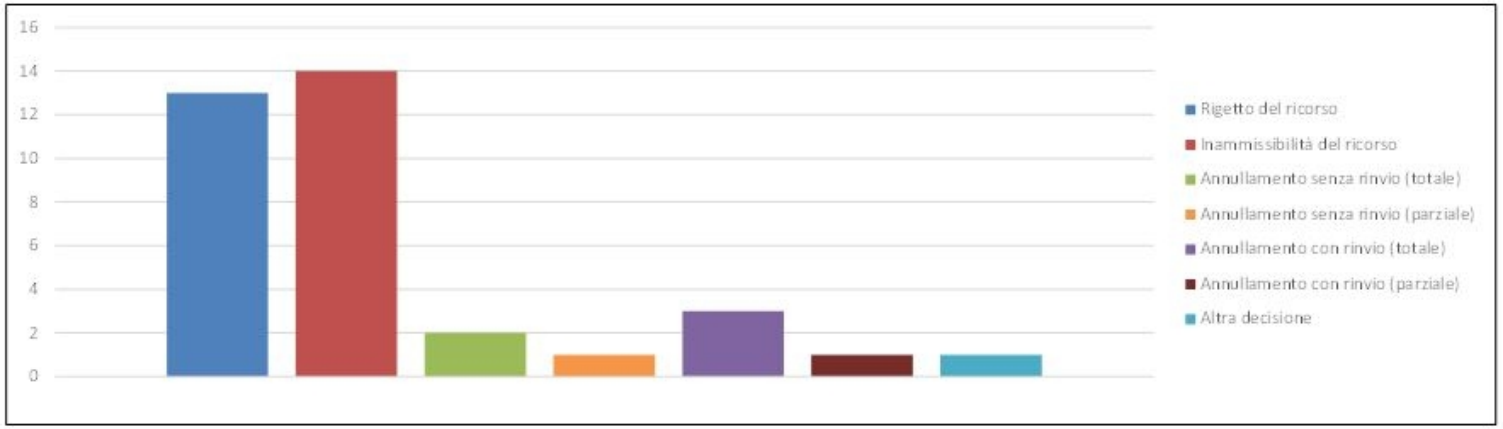

Tempo medio intercorso tra la pervenienza dei fascicoli alla Cancelleria della Corte di Cassazione e la pronuncia della sentenza (in giorni): **194,61**

Tab. 9

RICORSI TRATTATI DALLA PROCURA GENERALE MILITARE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Periodo dal 1.01.2023 al 31.12.2023

Ricorsi in udienze pubbliche	Ricorsi in camera di consiglio	Totale ricorsi trattati
33	4	37

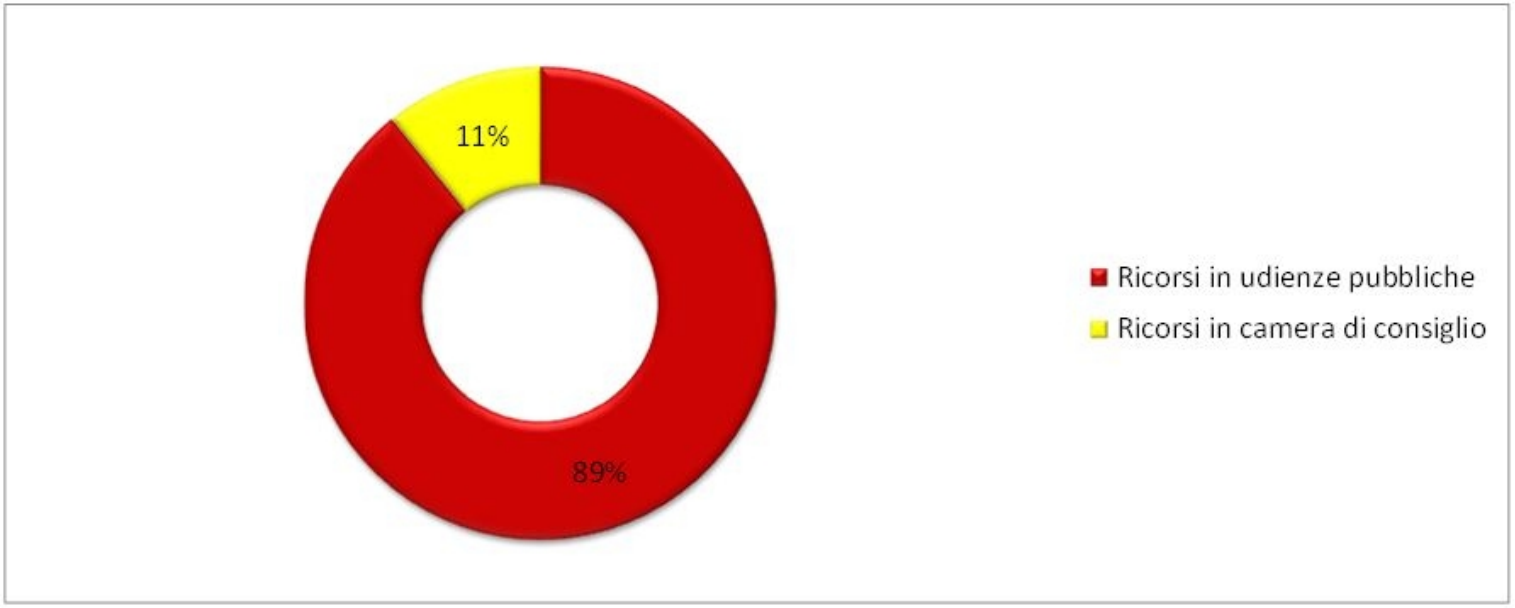

TAB. 10

Intervento del
Vice Presidente del Consiglio della Magistratura militare

Avv. Davide Brunelli

Signor Presidente, signor Ministro della Difesa, signore e signori, anche quest'anno ho l'onore di rappresentare qui il Consiglio della Magistratura militare e di portare i più cordiali saluti di benvenuto alle autorità civili, militari, religiose, che prendono parte a questa cerimonia.

Come noto, la nostra Consiliatura è giunta al temine ed è alle viste l'insediamento del nuovo Consiglio. Le elezioni dei membri togati si terrano tra due settimane, dopo di che si aprirà una nuova stagione per l'Organo di autogoverno della MM.

In particolare salutiamo con grande soddisfazione il raddoppio della componente elettiva, fortemente voluto dal Governo che ha esercitato la delega ricevuta in materia, e che con il d.lgs. n. 8/2024 realizza un allineamento del nostro Consiglio ai parametri richiesti dalla normativa internazionale quanto alla composizione ideale dell'organo di autogoverno.

Con questa operazione si perfeziona la qualità della struttura della giustizia militare italiana, concepita dal Costituente come un organismo giudiziario specializzato e non più come un territorio franco dalle garanzie di imparzialità e indipendenza dei giudici che lo compongono.

È di per sé un segnale importante da parte di un legislatore che sembra – così – avere fiducia e dare fiducia alla giustizia militare.

E tuttavia, questo lusinghiero riconoscimento da parte dei decisori politici purtroppo sinora non è stato accompagnato da altri interventi nella nostra materia; né si ha notizia di iniziative parlamentari o di lavori in corso al riguardo. Insomma, si direbbe che, a parte la miniriforma del Consiglio, per il resto, tutto tace in questa legislatura.

Da un punto di vista razionale, si dovrebbe ipotizzare che la messa a punto della vettura preluda alla volontà di farla circolare e di impiegarla al meglio: perfezionare uno strumento che poi non viene utilizzato, o viene impiegato in modo largamente inferiore alle sue potenzialità, costituisce una operazione senz'altro antieconomica e anche politicamente poco qualificante.

Dunque, l'adozione del d.lgs. n. 8/2024 dovrebbe far ben sperare, nel senso che si può pensare che preannunci una stagione epoca nuova per la giustizia militare, si può nutrire un ragionevole ottimismo in questa prospettiva.

Però, individuo, di contro, due fattori che possono raffreddare gli entusiasmi.

Il primo fattore è l'esperienza di questi decenni di vita postcostituzionale della giustizia militare contrassegnati dal totale disinteresse del legislatore verso la nostra *insula felix*. Una sistematica pigrizia che l'ha totalmente e sistematicamente emarginata anche rispetto ai vari moti riformatori della giustizia e per nulla coinvolta nelle stesse operazioni che hanno caratterizzato l'ordinamento militare.

Gli sporadici occasionali interventi settoriali hanno semmai portato ad una progressiva erosione della già ridotta ed irrazionale area di competenza dei tribunali militari, in un momento in cui lo strumento sarebbe stato comunque in linea con i parametri costituzionali ed in grado di funzionare perfettamente. Per esempio, nel 2007, quando con una legge di bilancio si contrassero organici e organi giudiziari militari, il Consiglio della magistratura militare aveva le carte in piena regola perché era a maggioranza elettiva. Dunque, l'esperienza dimostra che lo sfavore o comunque il disinteresse con cui viene trattato il nostro settore non sono una variabile dipendente dalla intrinseca qualità dello strumento; il che vuol dire che migliorarne l'appeal non comporta necessariamente o tendenzialmente un mutamento di clima tale da preparare il terreno per riforme più incisive in materia di razionalizzazione della competenza.

Vi è poi un secondo fattore che potrebbe indurre al pessimismo: le innovazioni tecnologiche che stanno (direi finalmente) invadendo il processo penale ordinario e che hanno richiesto e richiedono l'impiego di considerevoli risorse finanziarie per realizzare un modello processuale snello e dinamico, al passo con i tempi. L'*insula felix* della giustizia militare non può certamente essere

esclusa da un simile percorso di ammodernamento, perché non è pensabile che chi si affacci nelle aule dei Tribunali militari debba utilizzare esclusivamente la carta e la penna, come si faceva un tempo nei Tribunali ordinari.

Anzi, ci si aspetterebbe il contrario. Che la più snella ed efficiente giurisdizione militare costituisca veicolo di sperimentazione delle innovazioni tecnologiche. Solo che per realizzare questo obiettivo occorre l'impiego di specifiche e mirate risorse, non potendosi collocare la giustizia militare dentro i progetti che coinvolgono la giustizia ordinaria. In questo campo non è sufficiente al legislatore dichiarare che le novità del processo penale telematico si applicano anche al processo penale militare, in quanto compatibili. Non basta una clausola di rinvio. Occorrono normativa *ad hoc* e finanziamenti mirati, non certamente equiparabili a quelli messi in campo per la giustizia ordinaria, ma neppure quantificabili nei termini di una loro frazione infinitesima. La domanda allora è: vorrà il decisore politico investire queste somme su un veicolo che al momento sembra collocato in un binario morto?

Non vorrei indulgere ad un ingiustificato pessimismo, ma quando ci si chiede se la recente riforma del CMM preluda ad una più ampia riforma di tutto il settore e ne costituisca un semplice antipasto, per rispondere e fare previsioni occorre considerare i fattori di cui ho parlato.

Il che vuol dire che in tanto si potrà pervenire ad un risultato che rilanci la giustizia militare in quanto il legislatore sia disposto a scommettere sull'operazione, a mostrare uno slancio ed in interesse sinora (1948) mai esibito. Non è più il tempo dei rinvii ai richiami residuali alla normativa ordinaria, non c'è più spazio per il minimo sindacale.

Del resto, che non sia più il tempo di tirare a campare lo suggerisce una prossima peculiare contingenza. Mi riferisco al fatto che nei quattro anni della prossima consiliatura saranno collocati a riposo tutti i magistrati militari assunti con il concorso del 1981. La leva che avviò la stagione del rinnovamento postcostituzionale aperta dalla legge 180.

Non si tratta soltanto di un dato numerico, pure molto rilevante, ma di un salto "generazionale". In mancanza interventi normativi specifici, che mettano mano al reclutamento dei magistrati militari, la leva del 1981 sarà sostituita da personale proveniente dalla magistratura ordinaria, secondo il sistema attualmente vigente. Il che vuol dire che la larga maggioranza dell'organico sarà composta da magistrati che hanno vinto il concorso per la magistratura ordinaria. Un ulteriore segnale di sottovalutazione della specialità dei Tribunali militari, di carenza di attenzione verso il bisogno di speciale tutela penale che la loro costituzionalizzazione esprime.

Come vedete, il contesto in cui si colloca la miniriforma del CMM non è dei più fulgidi e incoraggianti. Con questa "temperie" dovrà fare i conti, il nuovo Consiglio, il quale non dovrà smettere di lavorare, nell'ambito delle sue competenze, affinché si apra una nuova era per la giustizia militare, magari esprimendo pareri su disegni di legge coraggiosi e innovatori.

Auguro al nuovo Consiglio un buon lavoro, e a tutti i magistrati militari rivolgo l'auspicio che sia maturo in tempo di giuste soddisfazioni e meritati attestati di stima.

Intervento del
Sotto Segretario di Stato alla Difesa

On. Matteo Perego di Cremnago

Porgo un caloroso saluto e un sentito ringraziamento per l'invito ricevuto al Dott. Giuseppe MAZZI, Presidente della Corte Militare di Appello, saluto tutte le Autorità militari e civili presenti.

Intervengo quest'oggi su delega del Ministro della Difesa a questa importante Cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario militare.

L'anno scorso, il Ministro Crosetto parlò di come il cambiamento del contesto in cui ci trovavamo potesse creare le condizioni ideali per portare avanti la riforma della Magistratura Militare nella giusta direzione. Oggi, vediamo i primi frutti di questo lavoro, frutti che aspettavamo da molto tempo.

La recente approvazione del decreto legislativo numero 8, in attuazione alla legge delega 71 del 2022, riguardante l'ordinamento giudiziario militare, è vista da tutti come un passo di importanza fondamentale verso un sistema di giustizia militare più moderno, efficace e adeguato.

Mi preme sottolineare, in particolare, le novità relative alla composizione del Consiglio della Magistratura Militare: un punto cruciale per il quale abbiamo lavorato con determinazione, affinché le elezioni per il rinnovo del Consiglio – previste a breve – si tenessero in un nuovo quadro normativo coerente con quanto stabilito dalla legge delega 71.

L'incremento dei membri elettivi togati, in linea con la specificità della giurisdizione militare, permetterà di rafforzare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici militari, grazie a una presenza più rappresentativa e numericamente preponderante rispetto alle altre.

Questa modifica, inoltre, permette anche di essere in linea con la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 17 dicembre 2010, secondo cui almeno metà dei membri degli organi di autogoverno siano giudici eletti dai propri colleghi, in modo da rispecchiare il pluralismo interno al sistema giudiziario.

Tra le altre modifiche introdotte di recente, ritengo molto importante l'istituzione dei "procuratori militari aggiunti" presso le Procure militari di Napoli, Roma e Verona.

Questa novità risponde alla necessità, particolarmente sentita dal Consiglio della Magistratura Militare, dopo la riforma ordinamentale del 2007, che aveva ridotto il numero delle sedi giudiziarie militari.

L'introduzione dei "procuratori militari aggiunti" infatti aumenterà l'efficacia delle indagini sul territorio, fornendo una risposta concreta alle esigenze dei tribunali, delle procure e supportando i Procuratori militari nel loro complesso lavoro di direzione e gestione delle attività.

Si tratta, quindi, di un'azione organizzativa volta a garantire il corretto funzionamento degli uffici giudiziari militari e, più in generale, ad assicurare che il sistema giudiziario militare sia adeguato alle normative attuali ed in grado di operare in maniera efficiente e tempestiva.

Nel contempo stiamo anche affrontando la necessità di nuovi spazi, dovuta all'aumento del numero dei membri del Consiglio della Magistratura Militare.

Si stanno anche valutando alcune opzioni e, a breve, troveremo una soluzione condivisa che soddisfi appieno le necessità emerse, dimostrando ancora una volta sensibilità e attenzione verso la Magistratura Militare, a conferma di quanto questa sia una priorità per l'Amministrazione della Difesa.

Concludo questo mio intervento con un breve accenno alle elezioni che si terranno il 17 e 18 marzo per il rinnovo del Consiglio della Magistratura Militare.

Queste si svolgono in un periodo storico caratterizzato da un aumento delle tensioni, sia a livello interno che internazionale, tensioni che a volta si materializzano con minacce di tutti i tipi e attacchi in forme ibride: disinformazione, *fake news*, spionaggio.

In questo scenario complesso, è fondamentale che la giurisdizione militare si rafforzi rapidamente, per garantire la sua funzione e per restare al passo con i sistemi giurisdizionali di altri paesi.

Colgo l'occasione per augurare un buon lavoro a coloro che entreranno a far parte del nuovo Consiglio, che si troveranno a gestire le complesse e variegate responsabilità dell'organo che garantisce l'indipendenza e l'autonomia dei giudici militari.

Rivolgo lo stesso augurio a Lei, Signor Presidente, e a tutta la Magistratura Militare, ringraziando ancora per l'invito e ribadendo l'impegno del mio Dicastero a essere un punto di riferimento solido e affidabile per la giustizia militare.

Intervento del
Procuratore Generale militare della Repubblica
presso la Corte militare di Appello

Dott. Marco De Paolis

Saluti

Signor Presidente della Corte Militare di Appello, mi sia consentito anzitutto rivolgere – suo tramite – un deferente ossequio al Sig. Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale vanno i nostri più profondi sentimenti di stima e ammirazione.

Saluto con rispetto e con particolare soddisfazione il Signor Ministro della Difesa, ringraziandolo sentitamente per il Suo intervento a questa Assemblea, a testimonianza di un concreto e apprezzato interesse per la Giustizia Militare.

Saluto tutte le Autorità civili e militari oggi presenti, i Capi di Stato Maggiore della Difesa e delle FF.AA., gli autorevoli vertici delle altre Magistrature, i rappresentanti della Avvocatura dello Stato e del libero Foro.

Saluto con particolare considerazione il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio della Magistratura Militare, la dottoressa Margherita Cassano e il Prof. David Brunelli, ringraziandoli per l'apprezzata attività compiuta in seno all'organo di autogoverno a favore della giustizia militare.

Un caloroso saluto va a tutti i Colleghi Magistrati Militari, requirenti e giudicanti (compresi i giudici d'arma che compongono i nostri collegi giudicanti); in particolare, ringrazio i Colleghi Magistrati del mio Ufficio e tutto il Personale civile e militare di questo e degli altri Uffici giudiziari militari, per l'operosa e scrupolosa attività espletata nel corso dell'anno e per il prezioso contributo reso alla giustizia militare.

Parimenti, un cordiale saluto va agli Avvocati dei tanti fori italiani, che con la loro qualificata attività contribuiscono in modo determinante al raggiungimento del nostro comune scopo di giustizia.

Ringrazio anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali con i quali abbiamo positivamente condiviso in varie importanti circostanze il passato anno di lavoro.

Ringrazio, inoltre in specie, i tre Procuratori Militari di Roma, Napoli e Verona dai quali anche quest'anno non è mancato il supporto e la piena collaborazione in ogni aspetto del nostro comune servizio (compresa anche la realizzazione di questa relazione che in più parti si giova dei loro contributi), nonché coloro che hanno concretamente contribuito a costruirne i contenuti raccogliendo l'invito a segnalare temi e questioni da approfondire. Fra di essi è doveroso sottolineare in particolare i contributi dei colleghi Carmine Vizza, Giorgio Giustiniani e Luca Sergio.

Nondimeno, è doveroso un ringraziamento a tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria militare – Comandanti di Corpo delle varie Armi e Corpi, e ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza – che hanno collaborato efficacemente alle attività dei pubblici ministeri di primo e secondo grado.

Premessa

Come di consueto la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario militare costituisce l'occasione per la giustizia militare di fare un punto di riflessione sulla propria attività attraverso il bilancio delle attività compiute. E però, soprattutto per noi magistrati militari che apparteniamo all'unica magistratura speciale del settore penale, anche una riflessione sulla nostra identità e sulle prospettive di sviluppo del nostro lavoro.

Lasciata fortunatamente alle spalle l'emergenza sanitaria da Covid 19 che così tanto aveva inciso nelle attività degli uffici giudiziari militari negli ultimi tre anni, le attività giudiziarie sono tornate del tutto alla normalità.

La produzione normativa di carattere eccezionale che aveva caratterizzato gli ultimi due anni è quasi del tutto scomparsa e così anche la necessità di adeguare l'organizzazione degli uffici alle emergenze sanitarie, residuando soltanto una limitata applicazione di disposizioni cautelative per le situazioni dei soggetti cd 'fragili', che hanno determinato l'applicazione di contenute forme di lavoro a distanza dal proprio domicilio.

L'illustrazione delle principali attività e servizi svolti dagli uffici requirenti militari non può certamente prescindere – anche quest'anno dalle limitatissime dimensioni dei numeri. E tuttavia, pur in questo minuscolo quadro numerico – ritengo che le attività requirenti svolte nel corso dell'anno passato dalla magistratura militare abbiano consentito di soddisfare pienamente l'esigenza di giustizia del mondo militare. Esigenza che, è bene ricordarlo per sottolinearlo, viene considerata espressamente dalla nostra Costituzione, la quale ne affida i principali strumenti di soddisfacimento alla magistratura militare, una giurisdizione speciale preveduta, appunto, all'art. 103, co. 3 della Costituzione.

La specialità che connota la giurisdizione militare – anche qui è bene sottolinearlo poiché talora si percepisce la sensazione che non sia del tutto rammentato (anche in ambito legislativo) – si connette e si inquadra nel più vasto e complesso contesto del servizio pubblico della *Difesa* reso al Paese dalle Forze Armate, e si traduce, quindi, anche in un servizio che è volto a far funzionare meglio le Forze Armate per la parte – appunto - di quelle competenze che la Costituzione assegna alla Giustizia Militare.

Il servizio reso dalla magistratura militare, come è ben noto, si caratterizza per quei tratti di rapidità, speditezza ed efficacia che – associati alla peculiare conoscenza del vasto e complesso mondo militare – ne giustificano l'esistenza in termini di specialità di giurisdizione.

In questa prospettiva, si è più e più volte osservato come, certamente, molto potrebbe essere fatto in più dalla magistratura militare se le fosse restituita almeno una parte di quelle competenze che le erano riconosciute in passato; quanto meno quelle competenze che servirebbero ad evitare le inutili duplicazioni di attività e onerose sovrapposizioni con le attività della magistratura ordinaria. O, ancora, se fossero riconosciute quelle competenze che potrebbero colmare le numerose e importanti lacune che ancora oggi impediscono alla magistratura militare di occuparsi in modo pieno ed efficace – e non solo marginalmente – proprio di quelle materie per le quali essa è stata costituita: e cioè i reati offensivi degli interessi militari commessi da appartenenti alle Forze Armate. Come prevede l'art. 103 della Costituzione.

Previsione costituzionale, questa, di cui forse occorrerebbe iniziare a dare una interpretazione non esclusivamente riduttiva ma – direi – ragionevolmente e razionalmente funzionale, laddove si prenda atto che nell'ambito dello spazio attribuito ai tribunali militari dal costituente (delimitato dai requisiti oggettivi e soggettivi della nozione di reato militare e di appartenente alle Forze Armate) le funzioni assegnate al giudice militare debbano avere un senso adeguato al rango costituzionale – cioè fondamentale – della norma.

In altre parole, la previsione costituzionale di una magistratura speciale penale (peraltro l'unica del nostro ordinamento) non può a mio avviso comportare una inversione di fatto della quantità di giurisdizione espletata sui fatti penali offensivi di interessi militari come è oggi in concreto nella nostra legislazione ordinaria. Evidentemente, l'alterazione normativa della attribuzione di giurisdizione al

giudice militare, avvenuta nel corso del tempo rispetto alla originaria costruzione dei codici militari, che ha portato al risultato odierno di vedere il giudice ordinario quale *jus* dicente della maggior parte delle condotte penalmente offensive degli interessi militari compiute dagli appartenenti alle Forze Armate, potrebbe non essere del tutto conforme a quello che era il disegno del costituente. Soprattutto avuto riguardo alla circostanza che – al momento della previsione dell'art. 103 della Costituzione - l'area di giurisdizione del giudice militare era ben più vasta rispetto ad oggi.

Si rinnova, dunque, anche quest'anno l'auspicio che si possa addivenire presto alle necessarie e non più dilazionabili riforme sostanziali ed ordinamentali della giustizia militare, sia per rispetto verso le Forze Armate, i cui uomini e donne sono i principali destinatari dei principi e delle norme che i tribunali militari applicano ogni giorno, e sia per rispetto dovuto al Paese nel suo complesso, che sicuramente merita di disporre di una Istituzione che sia pienamente funzionale al soddisfacimento delle esigenze per le quali essa è costituita, in ossequio a quei principi di diritto che sono espressi dalla Costituzione nella disciplina delle giurisdizioni speciali.

In questa prospettiva, va salutato certamente con favore e con soddisfazione il recente Decreto Legislativo 29 gennaio 2024, n. 8, di parziale riforma dell'ordinamento giudiziario militare. Con esso sono state recepite due importanti istanze della magistratura militare, da tempo sostenute fin dal 2008, all'indomani della riforma che ebbe a ridurre drasticamente il numero delle sedi giudiziarie militari. Nella prospettiva di una maggiore efficacia delle garanzie di autonomia e indipendenza dei magistrati militari, sono stati infatti aumentati da due a quattro i membri togati del Consiglio della Magistratura Militare, così riequilibrando una proporzione che, in certo qual modo, appariva debole sotto quel profilo. Ed inoltre, nel quadro di una migliore efficienza degli uffici di procura, è stata inserita la importante figura del procuratore militare aggiunto, funzione che – data soprattutto la vastità delle aree territoriali di competenza delle procure e dei tribunali militari – potrà rendere l'azione requirente militare sicuramente più efficace.

I. La Procura Generale Militare di Appello

1. Attività giudiziarie

La definitiva uscita dall'emergenza sanitaria nazionale ha consentito una generale ripresa anche nel settore giudiziario, sia per ciò che attiene alle attività di indagine e sia per la partecipazione alle udienze. L'attività giudiziaria è dunque tornata alla normalità come nel periodo anteriore al Covid.

Per ciò che riguarda più specificamente *l'attività giudiziaria* della Procura Generale Militare di Appello, essa è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al precedente anno 2022 (con una lieve diminuzione), ma sempre in sensibile aumento rispetto al quinquennio precedente[1]: più o meno stabile l'attività di trattazione di affari, in leggera diminuzione il numero delle *impugnazioni*, in leggero aumento quello delle esecuzioni penali e delle partecipazioni alle udienze.

I dati numerici sono contenuti nella tabella n. 1 allegata alla presente relazione.

Circa l'attività relativa alle sentenze emesse in primo grado dai tribunali militari (collegi di tribunale, giudici dell'udienza preliminare e giudici delle indagini preliminari), vista dalla prospettiva requirente degli uffici del pubblico ministero militare, nello scorso anno si è registrata una percentuale di accoglimento (integrale e parziale) delle impugnazioni del pubblico ministero nei giudizi di secondo grado (cioè in appello) attestata per questo Generale Ufficio al 36 %, e dunque in coincidenza rispetto agli anni precedenti. Parimenti, quella relativa all'esito delle richieste conclusive nelle udienze avanti alla Corte Militare di Appello è rimasta stabile nella misura del 52%.

[1] L'aumento rispetto al 2019, infatti, è pari al 130%.

2. Le questioni di diritto

Le questioni di diritto maggiormente significative sulle quali – sotto l'angolo visuale specifico dell'ufficio requirente di secondo grado - si è posto problematicamente l'accento nelle attività giudiziarie di questo Generale Ufficio, hanno riguardato, in specie (oltre a quelle già illustrate dal Presidente della Corte Militare di Appello nella sua relazione) anche quest'anno, soprattutto situazioni in cui è stata posta in discussione la *giurisdizione*, con riferimento al riparto di competenza con il giudice ordinario, nonché il profilo delle *impugnazioni*.

2.1. Il problema delle impugnazioni delle sentenze pronunciate dai GUP e dai Tribunali Militari di Napoli e di Verona

Il quadro normativo

Fino al 29 dicembre 2022, e – dunque – fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 2022 (avvenuta, per l'appunto, proprio il 30 dicembre 2022), oltre che con le modalità di cui al primo comma dell'art. 582 c.p.p. (presentazione compiuta "*…personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato…*"), era previsto – dai primi due commi dell'art. 583 c.p.p. – che le impugnazioni potessero essere proposte da tutte le parti e/o dai loro difensori "*…con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'art. 582 comma 1…*" e che, in questi casi (invio del telegramma o della raccomandata), i gravami si dovessero considerare proposti "*…nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma…*".

A decorrere dal 30 dicembre 2022, invece, l'intero art. 583 c.p.p. è stato abrogato e, quindi, ha cessato di essere vigente (in forza dell'esplicita previsione di cui alla lett. *a)* del primo comma dell'art. 98 del già citato d.lgs. n. 150 del 2022). Non è più, pertanto, previsto che si possa inviare (il telegramma o) la raccomandata alla cancelleria del giudice che ha adottato il provvedimento impugnato e che la data di concretizzazione del deposito possa essere ritenuta quella (fittizia) in cui è stata effettuata la materiale consegna all'Ufficio Postale. Per converso, d'altro canto, il quarto comma dell'art. 87 del medesimo Decreto Legislativo n. 150 del 2022 ha *cristallizzato* il testo del primo comma dell'art. 582 c.p.p. previgente "*…sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti…*" emanati dal Ministro della Giustizia e da quello della Difesa "*…ovvero sino al diverso termine di transizione previsto…*" dai regolamenti stessi. Fino all'adozione dei summenzionati regolamenti, di cui si è ancora in attesa, non è conseguentemente possibile depositare telematicamente ai sensi dell'art. 111-*bis* c.p.p. (norma, quest'ultima, ovviamente non ancora in vigore *ex* art. 87, co. V, del d.lgs n. 150 del 2022), ma soltanto *analogicamente*, recandosi personalmente o inviando personale in servizio negli Uffici giudiziari requirenti presso le cancellerie dei *giudici impugnati*.

Il legislatore ha provato a porre rimedio a tale situazione, in cui – lo si ribadisce – tutte le parti e/o i loro difensori – dal 30 dicembre 2022 – non avevano alternative a recarsi (o ad inviare un proprio incaricato, nel caso del P.M.) nell'Ufficio giudiziario presso cui il giudice aveva depositato il provvedimento da impugnare. La Legge n. 14 del 2023, a questo scopo, ha appositamente aggiunto all'interno dell'art. 8 del d.l. n. 198 del 2022 (il c.d. *mille-proroghe* dell'anno scorso) un comma 8-*bis*, secondo il quale "*…l'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata fino al 31 dicembre 2023. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2023 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto…*". Tutto ciò ha consentito ai (soli) difensori di avere una valida alternativa al deposito *analogico*, ma – secondo la Corte di Cassazione – non agli Uffici del Pubblico Ministero. La Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. I, n. 10004 del 9.3.2023), infatti, ha autorevolmente evidenziato che il prefato

articolo 75, "…*al terzo comma*…", "…prevede che: «*Nei procedimenti penali militari, tutti gli atti, i documenti e le istanze previste dagli articoli 24 del decreto-legge n. 137 del 2020*…", compresi i gravami, "*...sono depositati con valore legale mediante invio da indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari militari destinatari, inserito in apposito provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica di cui al comma 2, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare. Tale provvedimento, pubblicato sul sito internet del Ministero della difesa, definisce altresì le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le ulteriori modalità di invio con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari». Anche per le impugnazioni trasmesse via pec in sede di giurisdizione militare, dunque, si è trasposta la disciplina dettata per la giurisdizione ordinaria…*" dall'art. 24 del D.L. n. 137 del 2023, che permette(va) soltanto ai professionisti, abilitati alla professione forense, che fossero stati regolarmente censiti sul Re.G.Ind.E., di poter depositare telematicamente i propri gravami, escludendo esplicitamente che una tale scelta legislativa (quella di non autorizzare i P.M.) fosse in palese "*...violazione dei parametri costituzionali indicati negli artt. 3… e 111 Cost…*".

Recentemente la Corte Militare di Appello (nella Sent. n. 62 del 19 ottobre 2023) ha sostenuto la tesi opposta a quella del giudice di legittimità, ravvisando la regolarità del deposito della impugnazione avvenuto telematicamente attraverso PEC da parte del rappresentante di questo Generale Ufficio.

Le soluzioni pratiche introdotte dalla Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello in caso di gravami interposti avverso sentenze napoletane o veronesi.

Davanti ad un quadro normativo come quello più sopra illustrato, tenuto conto dell'esigenza di non gravare eccessivamente alcuni capitoli di spesa (quali quelli relativi alle missioni dei militari e dei civili), la Procura Generale Militare di Appello – per tutto il 2023 – ha scelto di inviare – via posta ordinaria – le proprie impugnazioni *analogiche* alle Procure Militari circondariali, affinché queste ultime – tramite il loro personale – provvedessero a presentarle in cancelleria ai sensi del testo del primo comma dell'art. 582 c.p.p. (così come tuttora vigente). Si è ritenuto pure opportuno anticipare – mediante posta elettronica certificata – il deposito *ufficiale*, inviando delle mere scansioni dell'originale cartaceo.

Quello che è accaduto in concreto

Avverso sentenze partenopee o scaligere vi sono stati cinque appelli ed un ricorso (diretto) per cassazione. Due dei tre appelli nei confronti dei provvedimenti *ex* art. 425 c.p.p. adottati dai Giudici dell'Udienza Preliminare purtroppo non sono stati depositati entro i "…quindici giorni…" di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 585 c.p.p. L'unico gravame tempestivo di una decisione del GUP lo è stato (solo) perché si è approfittato dell'occasione di un corriere proveniente da Napoli. Per quanto attiene alle tre impugnazioni contro pronunce emesse da collegi dibattimentali il deposito è avvenuto dopo 21, 17 e 18 giorni, una decina di giorni dopo la consegna da parte del magistrato firmatario al personale della Segreteria Giudiziaria della Procura Generale, ma – fortunatamente – (poco) prima della scadenza del termine di "…trenta giorni…" previsto dalla lett. b) del primo comma dell'art. 585 c.p.p.

Prospettive per il 2024

L'art. 10 del D.L. n. 215 del 2023, in vigore dal 31 dicembre 2023, stabilisce che "*...l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2024…*".

Dunque, quanto meno per i procedimenti penali-militari, il quadro normativo di riferimento dovrebbe permanere identico per tutto l'anno in corso.

2.2. Il problema della giurisdizione

Come è stato già più volte sottolineato in passato, il peculiare e assai limitato assetto degli spazi di giurisdizione del giudice militare previsto dalla Costituzione, rischia – di fatto - di restringersi ancora di più laddove non venga adeguatamente considerata e valorizzata la specialità della giurisdizione militare.

Nelle scorse cerimonie degli anni passati, si era osservato come, gli eccessivamente ristretti spazi di giurisdizione assegnati ai tribunali militari, in alcune occasioni anche collegati a interpretazioni giurisprudenziali che talvolta sembrano non tenere adeguatamente conto dell'elemento caratterizzante della *specialità* del diritto penale militare rispetto a quello comune, rischiano di determinare in concreto una situazione penalizzante per la giurisdizione militare, sì da far sorgere il dubbio sulla effettiva corrispondenza dell'attuale assetto ermeneutico allo spirito della Costituzione sul tema. In particolare, lasciano insorgere una ragionevole perplessità in ordine alla effettiva corrispondenza fra i risultati in cui si traduce in concreto la produzione giurisprudenziale e ciò che i costituenti avevano immaginato nel decidere di inserire la giurisdizione penale militare nel quadro delle giurisdizioni speciali del nostro ordinamento (il riferimento può riguardare, ad esempio, la attuale giurisprudenza in tema di atti di cd nonnismo).

In questa prospettiva, l'auspicata riforma della giustizia militare da realizzarsi attraverso il recupero di una parte di quelle competenze una volta assegnate al giudice militare su fattispecie interamente riguardanti reati ad esclusiva oggettività giuridica militare, potrebbe efficacemente riequilibrare tale distonia.

2.3. Altri profili

Nell'ottica della valorizzazione della specialità che caratterizza il diritto e la giurisdizione militare, appare opportuno segnalare anche quest'anno il tema dell'istituto della *particolare tenuità del fatto*, la cui incidenza percentuale nell'ambito delle decisioni dei giudici militari determina qualche importante riflessione.

Poiché tale tipo di esito procedimentale rappresenta quasi l'8 % del totale delle decisioni (in primo grado), non ci si può certo non interrogare sulla valenza che detto istituto può avere sul sistema complessivo della giustizia militare.

Analogamente a quanto è avvenuto ed avviene per riforme riguardanti la disciplina del processo penale comune, occorre verificare in concreto la effettiva compatibilità con il sistema giudiziario militare. Certamente, in linea di principio, una valutazione concreta del fatto reato militare in termini di effettiva pericolosità per il consorzio militare che valuti la necessità o meno di un giudizio penale su fatti che non meritino più (rispetto al passato) un intervento del giudice attraverso il complesso meccanismo del processo, appare condivisibile. E purtuttavia, non si può però prescindere dalla verifica se un istituto del genere - inserito nella giurisdizione ordinaria in un'ottica sostanzialmente deflattiva, riconnessa alla necessità di alleggerire gli eccessivi carichi di lavoro della magistratura ordinaria, allo scopo di limitare i ritardi nello svolgimento dei processi – possa, poi, effettivamente avere un significato nell'ambito di una giurisdizione speciale dove questo problema di fatto non esiste. Inoltre, il diverso contesto (speciale per l'appunto) nel quale si realizza il reato militare e la diversa incidenza che esso manifesta in esso, richiederebbe probabilmente una particolare e diversa considerazione sulla adattabilità ad una situazione oggettivamente diversa.

In tal senso sarebbe auspicabile una rimeditazione dall'applicabilità dell'istituto nella giurisdizione militare, quanto meno in parte, tenendo conto dei necessari profili di specialità che caratterizzano il diritto penale militare.

Così come anche – nella medesima ottica di considerazione della specialità del diritto penale militare – sembra legittimo porre analoghi interrogativi con riguardo all'istituto della messa alla prova. Segnatamente in rapporto al profilo della specialità della pena militare e della rieducazione militare ad essa connessa.

3. La Cooperazione internazionale. Le attività in ambito internazionale della Procura Generale militare di Appello

Anche quest'anno è proseguito l'impegno della Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello nell'ambito delle componenti giudiziarie europee che figurano nella rete del *Genocide Network* in seno ad *EUROJUST*[2], l'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione nel settore della Giustizia Penale.

Tra le attività svolte in ambito internazionale da questa Procura Generale Militare nel corso del 2023, devono essere segnalate le molteplici interlocuzioni avute con *Eurojust*, l'Agenzia europea di coordinamento investigativo.

In particolare, merita di essere ricordata la partecipazione al *meeting* tenuto a L'Aja, a metà novembre 2023, allorché i rappresentanti dei Paesi partecipanti al *Network* hanno proseguito il lavoro, già avviato negli anni precedenti (soprattutto nello scorso anno all'indomani dello scoppio della crisi russo-ucraina), finalizzato alla raccolta delle prove e allo scambio di informazioni in merito alla repressione giudiziaria dei *core crimes.* Il *meeting*, così come avvenuto l'anno precedente (2022), si è svolto con l'aggiunta rispetto ai Paesi UE, della partecipazione di alcuni Stati terzi, come, ad esempio, Stati Uniti e Canada, che sono "Paesi Nato", nonché anche di altri non occidentali come Ucraina ed altre Repubbliche ex-sovietiche.

Al riguardo, va sottolineato che sussiste grande aspettativa nei Paesi membri del *Network* sul ruolo che l'Italia può svolgere in questo specifico settore ed è interessante rimarcare in questa sede come ci sia grande fiducia sul ruolo e sulla generale risposta che l'ordinamento giuridico italiano è in condizione di offrire nello specifico settore dei crimini di guerra, vale a dire entro quel ben determinato ambito giuridico-fattuale che è prepotentemente tornato alla ribalta con lo scoppio della guerra in Ucraina e che pare acquisire ulteriore interesse, tenuto conto di quanto avvenuto ancora più recentemente, con la nuova crisi esplosa a Gaza, tra Israele e Hamas, anch'essa attratta all'esame della Corte Penale Internazionale e degli esperti di diritto internazionale.

Tali aspettative e l'interesse verso la giustizia militare del nostro Paese non sono estranee alla circostanza – anzi, sono in verità da essa suscitate - che il nostro ordinamento, a differenza di quelli di parecchi altri Stati dell'Unione, possiede una specifica ed organica legislazione penale militare per il tempo di pace e per il tempo di guerra, e che inoltre di tale legislazione abbia concretamente e incisivamente fatto uso anche in tempi recenti in occasione dei numerosi e complessi procedimenti di indagine e processi nei confronti di criminali di guerra nazisti sfuggiti in un primo tempo alla giustizia penale militare del dopoguerra e poi giudicati successivamente negli anni novanta e duemila.

A ben vedere, l'interesse della comunità internazionale in materia si rivolge verso una duplice direzione.

L'interesse internazionale riguarda, innanzitutto, la materia della raccolta delle prove e la ricerca dei responsabili della commissione di gravi violazioni del diritto umanitario bellico.

In questo ambito, peraltro, va sottolineato come siano unanimemente riconosciute le capacità investigative delle Autorità giudiziarie italiane, intese nel loro complesso. Come accennato, proprio in

[2] *European Union* Agency *for Criminal Justice Cooperation*

questo ambito, alla magistratura militare in specie viene riconosciuta l'esperienza maturata con la celebrazione in epoca recente - e dunque nella vigenza di regole processuali certe, condivise e pienamente conformi ai canoni del giusto processo - di numerosi dibattimenti (24), conclusi con oltre 60 condanne all'ergastolo per criminali di guerra tedeschi ed austriaci.

È infatti di altissimo profilo l'apporto concreto che i Paesi membri si attendono dall'impiego di entrambe le nostre autorità giudiziarie penali, quella ordinaria e quella militare, su fatti che costituiscono palesi violazioni dei principi basilari del diritto bellico. Fatti che, come purtroppo sempre avviene per questa tipologia di delitti, vengono trattati in sede processuale parecchi anni dopo gli accadimenti (ecco, dunque, l'esigenza di mettere a frutto un *know-out* specifico, incentrato proprio sulle modalità di acquisizione e di mantenimento delle prove, posto che, da un lato, è difficile raccogliere prove nell'immediatezza dei fatti, e che dall'altro occorre assicurare che queste ultime siano idonee, anni dopo, a sostenere l'accusa in giudizio con pieno valore legale, risultando idonee a dimostrare la penale responsabilità dei giudicabili oltre ogni ragionevole dubbio).

Va peraltro evidenziato che la giurisdizione militare dispone di uno spazio d'azione significativo in questa specifica materia posto che, ai sensi dell'art. 103 della Costituzione, è proprio la giurisdizione militare che, "in tempo di guerra", diviene la regola, sufficiente e necessaria, per individuare il giudice competente, così facendo perdere a quest'ultima il significato di giurisdizione "speciale" che, al contrario, la contraddistingue in tempo di pace.

Si tratta di un principio generale del nostro ordinamento, indirettamente ribadito anche dalla c.d. *legge quadro sulle missioni internazionali* (legge n. 145/2016), ovviamente relativa alle operazioni militari armate svolte all'estero ed alle quali partecipano le nostre Forze Armate: nel fare salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra, anche tale normativa - che da un lato prevede la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità alle direttive o alle regole di ingaggio o agli ordini legittimamente impartiti - dall'altro, al comma 4, esclude che la scriminante o causa di non punibilità di cui sopra possa operare per i crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, e crimini di aggressione, previsti dagli articoli 5 e seguenti dello Statuto della Corte Penale Internazionale.

In altri termini, in nessun caso di *core crime* possono ritenersi operanti scriminanti o cause di giustificazione e, dunque, le prove di eventuali violazioni, anche se raccolte nel corso di conflitti ed in contesti bellici e finanche se relative a reati commessi 'da' o 'in danno' di militari italiani, dovranno pur sempre essere raccolte, conservate ed utilizzate nel pieno rispetto dei canoni processuali nazionali e delle regole internazionali (vale a dire, senza timore per sconti o istituti premiali, che nessun giudice italiano, tanto meno il giudice militare, è legittimato ad elargire). Si può dire, quindi, che proprio la specialità del contesto "militare" costituisce la *ratio* della specialità della giurisdizione "militare" e che quindi è proprio il giudice speciale ad essere chiamato a svolgere la propria attività, nell'assoluto rispetto dei principi cui sopra si è fatto cenno.

In questa prospettiva, alle aspettative degli operatori giudiziari il nostro Paese fa fronte assicurando l'assidua ed intensa partecipazione ai lavori del *Network* da parte dei punti di contatto nazionali (a tal fine, è sintomatica la partecipazione ai *meetings* semestrali, tanto del rappresentante di questo Ufficio della Procura Generale Militare di Appello, quanto di quella del magistrato delegato dal Ministero della Giustizia, entrambi presenti alle passate riunioni).

Ancor più stimolante è, peraltro, il dibattito che, sempre in ambito internazionale, si sviluppa sulle attese per gli annunciati possibili interventi legislativi di modifica della giurisdizione italiana sui *core crimes*.

In altri termini, è ben noto che - allo stato - non tutti gli Stati che sono parte dello Statuto di Roma esercitano la loro giurisdizione secondo il *principio di universalità* in quanto - esattamente come attualmente avviene in Italia - la maggior parte di essi limitano il proprio potere di agire penalmente solo

al sussistere dei principi della personalità attiva dell'autore del reato ovvero del principio di nazionalità passiva della vittima.

Le possibili modifiche in materia intervengono per loro natura su una legislazione che, oggettivamente, presenta aspetti per più versi delicati e meritevoli di attente riflessioni (si immaginino i riflessi che si determinano in termini di potenzialità ed efficacia dell'attività diplomatica…certamente più libera di agire senza che vi sia un corrispondente esercizio della giurisdizione interna sulle parti in conflitto). Le ampie potenzialità di incidenza della c.d. giurisdizione universale, infatti, per la inevitabile commistione con situazioni di carattere politico, vanno a toccare profili che nel nostro ordinamento sono di esclusiva competenza dell'autorità di governo (in specie l'indirizzo di politica internazionale e le relazioni internazionali fra Stati), di guisa che un intervento normativo su questo tema porrebbe questioni di particolare rilevanza e delicatezza.

C'è poi da aggiungere che il nostro sistema giuridico, mentre allo stato nega valore al principio di universalità quando chi commette il delitto o la vittima del reato sono soggetti stranieri, è proprio quando si applica il codice penale militare di guerra ex art. 103 Cost., nei casi crimini di guerra, che estende la propria giurisdizione penale.

In definitiva, pare indiscutibile che, qualora si decida di accedere al principio di universalità della giurisdizione sui *core crimes*, la giurisdizione possa e debba essere riservata al suo giudice naturale, vale a dire al giudice militare.

Al di là della rilevanza e dei contenuti specifici delle interlocuzioni alle quali si è sopra fatto cenno, sta di fatto che l'attività di cooperazione sopra ricordata, dimostra - se mai ve ne fosse bisogno - che, in ambito internazionale (forse più che all'interno di taluni ambienti giuridici nazionali), non si nutrono dubbi né che la giurisdizione sui crimini di guerra competa, potremmo dire "per definizione", all'Autorità giudiziaria militare, né che gli organi di questa giurisdizione militare siano oggettivamente e funzionalmente in grado di offrire utili contributi ad indagini e processi penali nei confronti di responsabili di *core crimes*.

È presumibile, dunque, che anche nel 2024 la cooperazione internazionale in materia di crimini di guerra tra questa Procura Generale Militare ed *Eurojust* prosegua e che registri ulteriori, positivi sviluppi, nell'ottica della progressiva intensificazione di stabili e strutturate relazioni con gli organismi internazionali a vario titolo competenti a svolgere o a coordinare indagini ed altre iniziative giuridiche nel settore dei crimini di guerra.

Al contempo, è bene rimarcare che - pur risalendo al 1941 e, dunque, essendo entrato in vigore ben prima delle Convenzioni di Ginevra del 1949 - ancora oggi il nostro codice di guerra costituisce un modello organico di riferimento nell'ambito del diritto umanitario e delle violazioni delle leggi e degli usi di guerra penalmente rilevanti. Un modello che in gran parte si adatta anche ai tempi attuali e che per alcuni versi è da considerarsi anche all'avanguardia nel settore del diritto umanitario.

Così come già più volte segnalato in occasione di questa cerimonia, si potrebbe ben ipotizzare - nell'ottica di una maggiore integrazione tra le varie componenti del Sistema nazionale e comune di difesa – la costituzione nell'ambito del Ministero della Difesa - e, dunque, nella sua sede naturale - di una struttura tecnica, composta da militari e da esperti di diritto penale militare, diritto umanitario e diritto internazionale, sia interni che esterni all'Amministrazione militare, che da un lato sappia predisporre gli interventi necessari e sufficienti ad ammodernare la legislazione militare ed in particolare quella di guerra; e dall'altro, che sia in grado di monitorare e di offrire in tempi brevi risposte giuridiche adeguate alle esigenze attuali delle Forze Armate (soprattutto nelle situazioni di impiego nei teatri operativi esteri), ed a quelle che in futuro dovessero divenire tali.

Tale struttura tecnica, evidentemente, potrebbe operare valorizzando, anche in ambito internazionale, le specifiche professionalità maturate dagli organi della giurisdizione militare.

In ordine a tale argomento si rinnovano le medesime osservazioni effettuate lo scorso anno in occasione di questa cerimonia, allorché si poneva in evidenza il peculiare e stretto legame che stringe la giurisdizione militare e la materia dei cd crimini internazionali.

In tale contesto si osservava, infatti, come la giurisdizione di guerra sia il fondamento dell'esistenza stessa della giurisdizione militare e come da ciò discenda conseguentemente l'ovvia considerazione secondo cui *qualsiasi riforma normativa sui temi di crimini internazionali che hanno a che fare con la guerra non possa prescindere dalla Costituzione*, che prevede all'art. 103 una competenza dei tribunali militari che giunge addirittura (come è attualmente previsto dal codice penale militare di guerra e dalla legge di guerra in vigore) fino a stabilire la competenza dei tribunali militari anche su reati comuni e anche sugli estranei alle FF.AA.

Questo è reso necessario dalla oggettiva considerazione che la guerra (come anche il c.d. conflitto armato) è una situazione eccezionale in cui sono messi in pericolo la esistenza stessa del Paese, la sua sicurezza, il suo popolo, le sue risorse. Dunque, una situazione eccezionale anche giuridicamente.

E d'altronde, è piuttosto agevole constatare come tutte le aree tematiche in cui si inserirebbero le nuove figure di "crimine internazionale" (crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimini di aggressione e genocidio) siano costituite in concreto da fattispecie che riguardano quasi esclusivamente i militari. E difatti: per i crimini di guerra, essi non possono, per definizione e per essenza, che riguardare solo e soltanto i militari.

Quanto alle altre tre categorie, anch'esse - in concreto – riguardano situazioni nelle quali i soggetti che devono o possono compiere materialmente le azioni criminose sono prevalentemente, se non quasi esclusivamente, soggetti appartenenti alle Forze Armate. E dunque, una eventuale sottrazione alla giurisdizione militare di soggetti che – sia in tempo di guerra che in tempo di pace (ma comunque evidentemente in una situazione sostanzialmente bellica di conflitto armato) – compiano questi crimini in un contesto di 'militarità', non solo non pare conforme a quello che la Costituzione ha voluto dire con la norma dell'art. 103, co.3, ma non appare neppure conforme anche alla ragionevolezza (concreta) delle cose.

4. Altre attività

Nell'anno che si è concluso, scomparsa l'emergenza epidemiologica che ha interessato gli ultimi tre anni, le attività giudiziarie e amministrative degli uffici sono riprese con ritmi pressoché analoghi a quelli pre-Covid, fatta salva il mantenimento parziale delle modalità di svolgimento del lavoro in forma c.d. agile (o *smart working*) per una componente del personale civile.[3]

Nel quadro delle riunioni periodiche con i Capi degli uffici requirenti di primo grado sono emerse varie questioni – organizzative e di diritto sostanziale e processuale – che sono state utilmente dibattute, soprattutto con riferimento alla introduzione della riforma del processo penale (c.d. "riforma Cartabia), di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e al Decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, segnatamente in rapporto ai profili maggiormente problematici per la giustizia militare.

In tale contesto, permangono inalterati i medesimi profili di criticità già segnalati lo scorso anno e che attengono soprattutto alle norme relative all'*utilizzo di piattaforme informatiche*, con specifico riferimento al deposito degli atti (art. 111 *bis* c.p.p., introdotto appunto dalla riforma), alle notificazioni e alle impugnazioni (art. 582 c.p.p.). Ancora si deve segnalare in relazione a questi settori come sia indispensabile un urgente intervento del legislatore e del Governo per indicare quale strada dovrà percorrere la giustizia militare per adeguarsi alle novità introdotte dalla riforma del processo penale, atteso che dal punto di vista delle attrezzature telematiche è attualmente impossibile utilizzare piattaforme digitali analoghe a quelle in uso presso il Ministero della Giustizia perché - allo stato – non sono state realizzate.

Resta, infine, ancora sul tappeto anche l'altro rilevante nodo relativo alle *intercettazioni telefoniche ed ambientali*. Ciò a motivo, si sottolinea anche quest'anno, del perdurare della lacuna normativa riguardante la mancanza di ogni possibile previsione applicativa alla nostra giurisdizione di

[3] Per il personale militare, invece, lo smart working è stato del tutto eliminato.

ciò che è stato invece previsto per la giustizia ordinaria, soprattutto per quel che riguarda locali, mezzi strumentali informatici, sistemi e *software* e, non da ultimo, personale adeguatamente formato.

E pertanto, fino a che il problema non verrà risolto, sarà necessario ricorrere di fatto alla indispensabile collaborazione degli uffici giudiziari ordinari per lo svolgimento delle operazioni materiali, adottando poi le misure di cautela e sicurezza ritenute più consone per ciò che riguarda la garanzia della riservatezza dei dati.

Tra gli altri aspetti di particolare rilievo che hanno caratterizzato le attività della Procura Generale Militare di Appello se ne registrano due in specie che, benché non abbiano natura prettamente giudiziaria, purtuttavia sono strettamente connesse ad essa.

Si tratta, in primo luogo della continuazione della impegnativa opera di *digitalizzazione delle centinaia di fascicoli relativi ai procedimenti e processi per crimini di guerra* della Seconda guerra mondiale e alla complessa operazione di frammentazione delle decine di migliaia di files relativi ai documenti ivi contenuti. Peraltro, per quello che riguarda i procedimenti maggiormente datati, tale attività risulta particolarmente utile anche sotto un altro e importante aspetto, in quanto, a causa della scarsa qualità del materiale cartaceo, vi è un concreto rischio di deterioramento dei fascicoli e di conseguente perdita dei relativi contenuti. La digitalizzazione di essi, dunque, oltre a facilitare l'accesso e lo studio dei documenti, ne garantisce anche la conservazione dei contenuti preservandoli dalla probabile distruzione.

Il secondo aspetto, invece, sempre riguardante il medesimo tema dei crimini di guerra nazifascisti della guerra di Liberazione, attiene ad una attività culturale connessa alla attività giudiziaria svolta dalle procure e dai tribunali militari dal dopoguerra fino a pochi anni fa. Si tratta dell'allestimento – per conto dello Stato Maggiore della Difesa – di una *mostra documentale, audiovisiva e multimediale* su tali crimini e sui processi penali militari dal dopoguerra ad oggi, e di cui questo Generale Ufficio è stato il principale artefice dei contenuti. La mostra, ideata e realizzata soprattutto pensando ai giovani, agli studenti e agli studiosi, dopo l'esposizione al complesso monumentale del Vittoriano di Roma presso il Sacrario delle Bandiere, è stata portata nell'anno 2022 a La Spezia, a Firenze e a Palermo; mentre nello scorso anno a Napoli, a Milano e a Torino. Attualmente si trova nella città di Bari e successivamente, secondo il progetto autorizzato dal Ministro della Difesa, sarà esportata anche all'estero in Germania e negli Stati Uniti d'America.

5. Personale e logistica

Anche quest'anno occorre sottolineare una, sia pur limitata, carenza organica di parte della componente civile del personale dell'ufficio. Le scoperture di organico del personale civile attualmente esistenti sono state solo in parte ripianate e, dal momento che ad esse se ne aggiungeranno altre a breve termine per i raggiunti limiti di età di alcuni, occorrerà porre attenzione sulla tempestività degli avvicendamenti.

In particolare, però, va ancora evidenziato il principale problema degli organici degli uffici giudiziari militari. Vale a dire quello dell'attuale sistema di reclutamento del personale civile destinato agli uffici giudiziari della giustizia militare. Detto sistema, infatti, non prevede più (già da troppo tempo) una selezione che tenga conto delle peculiarità dei servizi giudiziari e, pertanto, il personale che giunge ad assegnazione nei nostri uffici è del tutto privo della specifica preparazione giuridica che dovrebbe essere invece posseduta per poter poi esercitare le delicate funzioni giudiziarie di Cancelleria e Segreteria Giudiziaria.

Si rinnova ancora, pertanto, l'auspicio per un intervento rapido ed efficace del Ministero della Difesa, in particolare della Direzione Generale per il Personale Civile.

II. Le Procure Militari della Repubblica – le attività

1. Le statistiche giudiziarie

I valori numerici delle statistiche degli uffici requirenti di primo grado sono in leggero aumento rispetto all'anno precedente, ma sostanzialmente in linea con gli anni passati.

In effetti, circa le registrazioni dei *procedimenti* sui registri mod. 21 e 44 (cioè, noti e ignoti) si è passati da *1601* iscrizioni del 2022 a *1664* effettuate nel corso del 2023 (con un leggero aumento del 3,9%); e anche considerando il quinquennio 2019-2023, l'andamento è in leggera e costante crescita.

Più nel dettaglio, con riferimento alla comparazione del numero dei *procedimenti iscritti dai singoli uffici*, le proporzioni dei valori comparate fra loro, non offrono nel complesso variazioni percentuali significative rispetto alle annate precedenti. La Procura Militare di Verona si conferma essere, ormai da diversi anni, l'ufficio requirente di primo grado con il maggior carico di iscrizioni.

	2022	**2023**
Procura Militare **VERONA**	Noti: 507 – Ignoti: 64 **571**	Noti: 551 – Ignoti: 82 **633**
Procura Militare **ROMA**	Noti: 415 – Ignoti: 96 **511**	Noti: 416 – Ignoti: 75 **491**
Procura Militare **NAPOLI**	Noti: 449 – Ignoti: 62 **511**	Noti: 466 – Ignoti: 74 **540**
	1593	**1664**

Relativamente, invece, al numero dei *reati militari* iscritti nei suddetti registri, la tendenza rilevata nel quinquennio 2019-2023 si è leggermente accresciuta, essendo passati da *1890* dell'anno 2019 al numero di *1951* reati militari iscritti nel corso del 2023 nelle tre procure militari di primo grado, con un incremento percentuale del 3,2%.

Le *fattispecie di reato militare maggiormente ricorrenti* sono costituite dal complesso dei *reati contro il servizio e la disciplina militare* (circa 69%), cui fanno seguito i *reati contro il patrimonio o l'amministrazione militare* (circa 18,5%) e quelli *contro la persona* (circa 11,5%). I primi sono ancora in aumento rispetto al passato, giacché per essi si registra un aumento pari circa al 4% rispetto ai valori dell'anno 2022 e di circa il 23% rispetto al 2019).

	2022	**2023**
Reati contro il servizio e la disciplina militare	1293	1350
Reati contro il patrimonio e l'Amministrazione militare	416	362
Reati contro la persona	142	224
Altri reati	30	15
Totale	1881	1951

Esaminando più nel dettaglio le statistiche, è possibile rilevare come (analogamente all'anno precedente), al primo posto fra i reati iscritti più frequentemente figurino le fattispecie di *distruzione o deterioramento di cose mobili militari* (722), seguite da quelle di *truffa* (191), di *violata consegna* (96) e di *diffamazione* (89). Ad essi, quest'anno si è aggiunta la fattispecie del *furto militare* (con 123 episodi).

Circa, invece, i *reati militari che sono pervenuti a giudizio* avanti agli organi giudicanti di primo grado, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero (così come nell'anno passato), al primo posto si registra il reato di *truffa in danno dell'Amministrazione militare*; poi, a seguire, quelli di *violata consegna*, di *insubordinazione con minaccia o ingiuria*, di *disobbedienza*, di *diffamazione*, di *simulazione di infermità*, e via seguitando.

IMPUTAZIONI più frequenti nei processi di **1° GRADO e MAP[4] – 2023**

Articolo	Sentenze GUP e TT.MM.	Ordinanze MAP	Totale
Art. 234 – Truffa	112 (2022 → 126)	25 (2022 → 21)	137
Art. 120 - Abbandono di posto o violata consegna	50 (2022 → 59)	14 (2022 → 15)	64
Art. 189 – Insubordinazione con minaccia o ingiuria	39 (2022 → 55)	16 (2022 → 11)	55
Art. 196 - Minaccia o ingiuria a un inferiore	36 (2022 →38)	7 (2022 → 10)	43
Art. 173 - Disobbedienza	41 (2022 → 37)	9 (2022 → 9)	50
Art. 227 – Diffamazione	28 (2022 → 35)	3 (2022 → 6)	31
Art. 159 - Simulazione di infermità	23 (2022 → 23)	7 (2022 → 5)	30
Art. 230 – Furto militare	12 (2022 → 13)	2 (2022 → 8)	14
Art. 215 – Peculato militare	15 (2022 → 9)	1 (2022 → /)	16
Art. 148 – Diserzione	13 (2022→ 5)	7 (2022 → /)	20

Il *numero di appartenenti alle Forze Armate iscritti* nel registro delle notizie di reato è leggermente aumentato giacché dalla cifra di 1749 unità registrate nel 2022 si è passati a quello di 1830 militari iscritti nel 2023.

Rispetto al quinquennio, tuttavia, si registra però un significativo aumento: dalle 1563 unità del 2018, alle 1830 nel 2023, con una percentuale in aumento pari al 17% rispetto, appunto al 2018.

Circa il *personale femminile* coinvolto in senso attivo e passivo, le quantità sono assai modeste, risultando soltanto 66 iscrizioni per militari di sesso femminile quali persone sottoposte ad indagini nel corso dell'anno, mentre 67 sono risultate aver assunto la qualità di persone offese.

L'analisi dei soggetti suddivisi per Forza Armata rispecchia evidentemente la consistenza delle varie Forze Armate, dato che il numero di militari di ciascuna Forza Armata iscritti nel registro delle notizie di reato trova corrispondenza nella maggiore o minore consistenza numerica della forza presente in ciascuna di esse.

[4] Ordinanze di messa alla prova (art. 168 *bis* cp).

Da ultimo, analizzando gli esiti dello svolgimento delle attività di indagine e istruzione dei procedimenti complessivamente trattati[5] nell'anno dalle tre procure di primo grado, abbiamo il seguente quadro:

- Percentuale di procedimenti definiti con *richiesta di archiviazione*: circa il 45% del totale;
- Percentuale di procedimenti definiti con *richiesta di rinvio a giudizio*: circa 12,5% del totale;
- Percentuale di procedimenti definiti con *altro tipo di provvedimento*: circa 6% del totale.

2. Le indagini e i principali profili problematici in diritto

Ormai da parecchi anni, da quando la leva militare è stata sospesa, la parte più rilevante delle indagini effettuate dalle Procure Militari riguarda i *reati contro il servizio e la disciplina militare* nonché le fattispecie di *reato militare contro l'amministrazione militare* (truffa e peculato in particolare).

Negli ultimi anni, tuttavia, fra quelle di più elevato spessore trattate, si segnalano anche i reati che hanno a che fare con la tutela del segreto e della riservatezza in ambito militare. Ad esse si aggiungono, poi, anche alcune fattispecie relative ai problemi derivanti dalle attuali lacune normative sull'associazionismo militare e sulla tutela della persona con riguardo al sesso.

2.1. I reati contro l'amministrazione militare: a) la truffa militare

Nell'ambito dei *reati contro l'amministrazione militare*, le fattispecie maggiormente ricorrenti, fra quelle più significative, riguardano sempre la truffa militare e il peculato militare.

Quanto alla prima, le condotte illecite di maggior frequenza o rilevanza attengono a:

1. percezione di emolumenti per lavoro straordinario non prestato;
2. dichiarazione di orari di servizio diversi da quelli effettivamente svolti e conseguente fraudolenta percezione dei relativi emolumenti (questi episodi costituiscono la maggioranza dei casi di truffa accertati);
3. fruizione di rimborsi o indennità non spettanti in occasione di attività in missione di servizio;
4. licenze e permessi giustificati con certificati medici ottenuti fraudolentemente o mediante produzione di false certificazioni mediche (con il problema, in quest'ultima tipologia di casi, dell'eventuale maggior gravità delle fattispecie comuni di comune di falso che, a seconda dei casi, sono ipotizzabili rispetto ai reati militari di truffa militare e simulazione d'infermità);
5. fruizione indebita di permessi per lo svolgimento di attività collegate a cariche elettive nelle amministrazioni locali;
6. indebito ottenimento di alloggi di servizio o di tariffe più basse del dovuto per la fruizione di alloggi di servizio;
7. attività finalizzate al superamento di concorsi interni nelle Forze Armate, caratterizzati dalla produzione di attestazioni di titoli non corrispondenti al vero, rilasciati da organizzazioni compiacenti.
8. attività professionale privata svolta in caserma da personale sanitario durante l'orario di servizio (inserimento dati sul sistema informativo del Ministero dei Trasporti e della Motorizzazione per rinnovo patenti di guida); oppure, in qualche altro caso, attività professionale sanitaria svolta fuori dal luogo di lavoro senza dichiarare l'interruzione dell'orario di servizio.

[5] Intendendosi per "trattati", il numero dei procedimenti pendenti più quelli sopravvenuti nel corso dell'anno. Naturalmente trattasi di procedimenti per "noti" (mod. 21) e "ignoti" (mod. 44).

2.2. I reati contro l'amministrazione militare: b) il peculato militare

Riguardo, invece, ai casi di *peculato militare*, gli episodi più numerosi (benché limitati) riguardano, anche quest'anno, quasi sempre l'uso dell'autovettura di servizio per ragioni estranee ad esso o in casi non consentiti. In proposito permane qualche profilo di incertezza in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, in quanto talora gli organi giudicanti hanno ritenuto sussistente il peculato d'uso, con conseguente trasmissione degli atti per giurisdizione all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, non condividendo l'orientamento del pubblico ministero che aveva ritenuto sussistente la condotta appropriativa in considerazione dell'impiego *"uti dominus"* del mezzo, con riguardo sia al numero degli episodi che alle modalità dell'azione. Oltre al profilo, talvolta economicamente non irrilevante, del danno derivante dall'illecito consumo (per appropriazione) del carburante, laddove si tratti di mezzi aerei o navali.

Con riferimento al *danno erariale accertato*, l'ammontare di esso contestato nella fase delle indagini preliminari è stato complessivamente (nelle tre procure militari di primo grado) di circa € 2.307.000,00, mentre quello risultante dalle imputazioni contestate nei giudizi è pari a:

€ 233.909,90 nei giudizi di secondo grado avanti alla Corte Militare di Appello;

€ 405.577,95 nei giudizi avanti ai giudici per l'udienza preliminare (di cui € 93.099,39 relativi a illeciti riguardanti indebito percepimento di stipendi e compensi per lavoro straordinario);

€ 250.522,78 in quelli avanti ai tribunali militari (di cui € 240.576,58 relativi a illeciti riguardanti indebito percepimento di stipendi e compensi per lavoro straordinario) e

€ 26.197,88 per i giudizi relativi alle procedure di Messa alla Prova (MAP).

2.3. L'attività extraprofessionale retribuita non autorizzata

Già negli anni passati le procure militari hanno dedicato particolare attenzione al fenomeno delle *attività extraprofessionali non autorizzate* in ambito militare. Il fenomeno - sempre più in espansione - è spiegabile (come è stato sottolineato lo scorso anno), da un lato, con la esistenza di specificità professionali esistenti nelle Forze Armate e garantite nella qualità dal fatto che i soggetti (cioè, i militari) svolgono un servizio per il quale è necessario possedere un livello di professionalità tecnica elevato. E dall'altro, dalla circostanza che – proprio per il particolare ruolo e per la funzione pubblica del militare – esso garantisce all'esterno una particolare affidabilità anche sotto altri importanti profili. Questi due elementi fanno sì che il mercato esterno del settore privato, nelle sue varie componenti, ricerchi con sempre più frequenza di ricorrere alle professionalità dei militari, sia in servizio che in congedo.

In particolare, la Procura Militare di Verona ha avuto modo di approfondire questo genere di indagini soprattutto con riguardo a militari in servizio nella *Guardia di Finanza*.

Negli anni precedenti, la giurisprudenza penale militare si è occupata della possibile rilevanza penale dell'attività extraprofessionale retribuita svolta dai militari, in assenza di autorizzazione degli organi competenti. Il silenzio maliziosamente serbato sullo svolgimento di attività extraprofessionale non autorizzata risultava, per giurisprudenza vivente, penalmente rilevante (v. ad es. sentenza del Tribunale Militare di Verona n. 27/2020 del 16 dicembre 2020, Corte Militare d'Appello del 5 dicembre 2019; ma anche Cassazione Penale, Sezione I, n. 20323 del 15 maggio 2014). Difatti, il silenzio veniva considerato "artificio e raggiro", diretto a impedire all'amministrazione di attivare sia la procedura finalizzata a rimuovere l'incompatibilità, sia il procedimento di recupero delle somme ai sensi dell'art. 53 comma 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165. L'orientamento giurisprudenziale ha subìto una battuta d'arresto con il contributo interpretativo dato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13643 del 23 novembre 2021, secondo cui, nel reato di truffa, il "danno", quale elemento costitutivo della fattispecie contestata, deve essere "diretto ed effettivo" e deve comportare la "definitiva perdita del bene": in altri termini, il danno causato alla pubblica amministrazione deve avere carattere patrimoniale e conseguire ad una disposizione patrimoniale causata dalla condotta artificiosa

del soggetto. Nel caso di attività extraprofessionale non autorizzata, ha affermato la Corte di Cassazione, il danno non possiede le predette peculiari caratteristiche. Si tratta, infatti, di un danno patrimoniale non immediato e - quanto alla mancata attivazione della procedura di recupero delle attribuzioni altrove percepite - evitabile in ragione della decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione dal momento della scoperta della condotta deviante. Rimane ferma la possibile illiceità della condotta, nei casi di lavoro extraprofessionale svolto durante periodi di malattia o di convalescenza. La Procura Militare di Verona ha ricevuto alcune segnalazioni di attività extraprofessionale non autorizzata esercitata da militari della Guardia di Finanza, per i quali si è posto il problema interpretativo della possibile applicabilità dell'art. 3 della L. 1383 del 09.12.1941 (collusione del militare della Guardia di Finanza). Nella quasi totalità dei casi, infatti, l'attività extraprofessionale non autorizzata viene svolta "in nero", cioè in assenza di formali contratti, con evasione delle imposte dirette e indirette, nonché evitando di sostenere gli oneri previdenziali, contributivi e assistenziali che sarebbero derivati dall'esercizio nelle forme previste dalla legge per l'attività d'impresa. La tematica aveva già trovato soluzione nei casi in cui il militare fosse il datore di lavoro di persone assunte "in nero" (Cassazione Sez. I. n. 461 del 02.12.2020 - dep. 08.01.2021, che ha reso irrevocabile la sentenza del T.M. di Verona del 28.02.2018, confermata dalla C.M.A. del 17.09.2019). Nell'occasione, la Corte di Cassazione aveva affermato che la natura di reato di pericolo, a consumazione anticipata, della violazione dell'art. 3 legge n. 1383 del 1941, comporta il perfezionarsi del reato col mero raggiungimento dell'accordo tra il militare e l'altro soggetto partecipe della frode (Sez. I n. 37820 del 6.06.2019, Rv. 276840). Accordo che può consistere nell'indicazione o nell'apprestamento di qualsiasi espediente o mezzo fraudolento dotato di potenzialità lesiva dell'interesse erariale alla percezione di un'entrata tributaria (Sez. 1 n. 14146 del 19/02/2020, Rv. 279050), sia mediante la commissione di illeciti, anche penalmente irrilevanti, che mediante comportamenti diretti a eludere o sviare le attività di accertamento tributario (Sez. I, n. 45864 del 15.10.2014, Rv. 260845). Esito analogo hanno ricevuto, quest'anno, i processi in cui è stata contestata a militari della Guardia di Finanza il reato di cui all'art. 3 della L. 1383/1941, nei casi cui svolgevano attività "in nero" in qualità di dipendenti di altri soggetti (T.M. di Verona del 11.01.2023 e C.M.A. del 19.10.2023). Secondo la Corte, il reato accertato "costituisce illecito di pericolo, che si perfeziona con il solo scambio del consenso tra le parti coinvolte, avente ad oggetto la frode alla finanza, senza che tale risultato debba necessariamente realizzarsi, essendo soltanto richiesta l'indicazione o l'adozione di qualsiasi espediente, o altro mezzo fraudolento, in grado di ledere l'interesse dello Stato alla percezione dell'entrata tributaria, per cui tale interesse viene esposto a pericolo, tanto da condotte collusive finalizzate all'evasione d'imposta, quanto da quelle finalizzate ad impedirne l'accertamento". Pertanto, per i militari della Guardia di Finanza, allo stato attuale della giurisprudenza, residua un'area di illiceità penale militare nella prestazione di attività extraprofessionale retribuita non autorizzata, nei casi in cui svolgano attività sia di datori di lavoro che di lavoratori alle dipendenze altrui, in assenza di formali contratti e assolvimento degli obblighi tributari.

C'è da aggiungere che, nei casi in cui l'attività extraprofessionale è svolta da un militare della Guardia di Finanza, è stato anche affrontato il tema del concorso formale tra il reato di *truffa militare* e quello di *collusione* del militare della guardia di finanza (art. 3 Legge n. 1383 del 1941). Ciò perché, nella quasi totalità dei casi, il lavoro extraprofessionale viene svolto "in nero", con accordo collusivo tra il datore di lavoro ed il militare della guardia di finanza finalizzato a non dichiarare l'attività lavorativa, con conseguenze elusive per la finanza. E così, in questi casi, si è ritenuto perfettamente configurabile il concorso di reati, trattandosi di condotte diverse, che offendono differenti beni giuridici.

2.4. Compromissione della sicurezza relativa alle notizie segrete o riservate

Nel corso dell'anno 2023 sono pervenute diverse segnalazioni riguardanti un fenomeno che appare diffondersi in ambito militare. Alcuni militari hanno assunto l'incauta iniziativa di inviare a sé stessi, tramite e-mail, documenti di "alta classifica" (*Segreti* o *Riservati*) dal proprio *account* privato al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale o viceversa. Molto spesso l'invio è stato effettuato per finalità positive (proseguire in altra sede il lavoro d'ufficio), ma ciò ha comportato una definitiva compromissione della sicurezza dei documenti militari. La trasmissione di documentazione classificata, in questi casi, viene "intercettata" dai sistemi di sicurezza della Forze Armate, che provvedono a bloccare in maniera automatica i messaggi senza farli giungere a destinazione; ed i soggetti autori dell'invio sono stati segnalati alla Procura Militare. In questi casi, si è ritenuto che tali condotte integrassero il reato di cui all'art. 127 c.p.m.p. (divulgazione di notizie segrete o riservate), reato di pericolo previsto anche in forma colposa. L'ipotesi accusatoria, che ha trovato riscontro giudiziario, è fondata sul fatto che la compromissione della sicurezza è da ravvisarsi nella circostanza che il documento classificato fuoriesce dalla LAN delle Forze Armate ed è destinato a rimanere memorizzato su un *provider* commerciale (TIM, Alice, Google ecc.), al quale gli organi di sicurezza informatica non hanno possibilità di accedere direttamente per la rimozione, potendo questa essere fatta solo dall'ente proprietario. In tal modo, si è determinata la perdita definitiva del carattere segreto o riservato delle informazioni militari.

2.5. Violenza alla persona e avviso alla persona offesa

Come noto, il d.l. 14.08.2013 n. 93 (come modificato dalla L. 23.06.2017 n. 103) ha introdotto il comma 3 *bis* dell'art. 408 c.p.p., secondo cui "*Per i delitti commessi con violenza alla persona (...) l'avviso alla persona della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni*". Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 10959 del 29.01.2016) avevano precisato che la nozione di "violenza alla persona", in ossequio alle disposizioni sovranazionali, deve intendersi in senso ampio, da estendersi non solo alla violenza fisica alla persona, ma comprensiva di tutte le violenze di genere e quindi anche di quella che non si estrinsechi in una violenza fisica ma riguardi anche la violenza psicologica, sotto forma di maltrattamenti e di atti persecutori (572 c.p. e 612 bis c.p.). La successiva giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la disposizione debba comprendere anche i casi di "istigazione al suicidio", come forma di violenza morale (Cass. Sez. 5 n. 48360 del 17.08.2018), oppure di "estorsione commessa con minaccia" (Cass. Sez. 2 n. 30302 del 24.06.2016). La norma, interpretata estensivamente dalla giurisprudenza di legittimità, ha generato di recente quesiti sulla sua integrazione con le fattispecie penali militari. Fermo restando che il codice di rito si riferisce a tutte le forme di "violenza alla persona" (a prescindere dal genere), c'è da osservare che anche in ambito militare si registrano forme di violenza fisica e psicologica di genere, nei confronti delle donne, ormai parte integrante delle Forze Armate e spesso unite da legami sentimentali con altri militari. Inoltre, l'art. 43 c.p.m.p. adotta una nozione estensiva del concetto di violenza, secondo cui "*agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi*". Sicché si è posto il dubbio se, in un'ottica di interpretazione estensiva della norma, tale da comprendere la violenza fisica, la violenza psicologica, i maltrattamenti o anche le minacce nelle forme di abuso di autorità, debba prevalere la tutela della donna dalla violenza di genere oppure la militarità che caratterizza i delitti. Sembra preferibile, in assenza di disposizioni specifiche e in un'ottica garantistica, provvedere ad avvisare la persona offesa nei casi di violenza alla persona, in tutte le forme individuate dalla giurisprudenza. Tra l'altro, l'art. 572 c.p. a cui la Corte di Cassazione ha esteso la tutela *ex* art. 408 c.p.p., fa espresso

riferimento non solo al maltrattamento in famiglia, ma anche ai casi di maltrattamento di persona sottoposta all'autorità dell'agente, che costituisce caso frequente e tipico in ambito militare. Si ripropone, anche in quest'ambito, il tema frequentemente dibattuto del raccordo tra le norme comuni e quelle militari, spesso trascurato dal legislatore.

2.6. Normativa sulla prevenzione del contagio da Covid-19

Nel corso dell'anno, con l'eliminazione delle norme di contenimento del contagio, si è assistito ad una drastica diminuzione di casi legati all'emergenza COVID.

Inevitabilmente, alla cessazione dell'allarme sanitario, anche le condotte ascrivibili al periodo precedente sono state valutate in maniera meno grave.

Nei casi di disobbedienza legati alla normativa sull' emergenza COVID, la Procura Militare di Verona già negli anni precedenti aveva contestato l'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 173 comma 2 c.p.m.p. (disobbedienza, "*in occasione di incendio o di epidemia*"), che ha poi trovato pieno riconoscimento in sede giurisprudenziale. Pertanto, nel solco delle precedenti sentenze emesse già nel 2021, il Tribunale Militare di Verona, e poi anche la Corte Militare di Appello hanno condannato militari per il reato di disobbedienza aggravata dalla suddetta circostanza aggravante in ordine a condotte consistenti nel rifiuto di obbedire all'ordine di rispettare le misure di distanziamento e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale all'interno dei veicoli, nei luoghi chiusi e negli uffici in presenza di altre persone (v. Sentenza n. 17 del 26.04.2023 del Tribunale Militare di Verona, confermata dalla Corte Militare di Appello con sentenza n. 75 del 22.11.2023.

È da sottolineare che, secondo la linea interpretativa suggerita dall'ufficio inquirente, l'aggravante si configura non soltanto per quegli ordini connessi alle misure di prevenzione del contagio, ma per ogni tipo di ordine, giacché si ritiene che l'inciso "*in occasione di epidemia*" voglia significare che il legislatore abbia voluto rafforzare l'esigenza di prontezza nell'esecuzione degli ordini nei momenti di allarme e di pericolo.

Con l'entrata in vigore del Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172 tali questioni sono parzialmente sfumate. La necessità di esibizione del *green pass* è stata superata dalla previsione di obbligo vaccinale esteso al personale del comparto difesa, con imposizione a carico dei responsabili delle strutture militari di verificare immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale, con le procedure previste dall'art. 2 del Decreto.

Le nuove disposizioni non hanno generato criticità rilevanti per il diritto penale militare, fatte salve alcune posizioni al vaglio della Procura, relative a persone che hanno simulato l'adempimento dell'obbligo vaccinale o l'esenzione dall'obbligo, con la compiacenza di taluni medici.

Sul tema delle vaccinazioni, infine, deve segnalarsi una importante decisione della Corte Costituzionale. Pronunciandosi, infatti, su una questione di legittimità costituzionale dell'art. 206 *bis*, comma 1, del Codice Ordinamento Militare (d.lgs. 15.03.2010, n. 66), il giudice delle leggi, con la sentenza n. 25 del 12 gennaio 2023, ne ha dichiarato la parziale incostituzionalità "*nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa"*. La questione, in effetti, traeva origine proprio da un caso dibattuto davanti ad un giudice militare (il GUP del Tribunale Militare di Napoli) per una fattispecie di reato militare di disobbedienza e alla contestata violazione della norma di cui all'art. 173 c.p.m.p., riconducibile alla non esecuzione, da parte di un militare, dell'ordine impartito dal superiore di presentarsi in infermeria per eseguire la prescritta profilassi vaccinale propedeutica al successivo impiego in un teatro operativo estero. La Corte, pronunciandosi in un ambito di fatto più ampio di quello relativo all'emergenza da Covid 19 e muovendosi su un tema che in questi ultimi anni è diventato di peculiare delicatezza, ha fissato con chiarezza i limiti di operatività della potestà dell'autorità militare di imporre al personale

militare specifiche profilassi vaccinali, comprimendone lo spazio in dipendenza di uno specifico intervento normativo del legislatore.

2.7. Associazioni sindacali

Nuove tematiche giuridiche sono state affrontate a seguito della nascita e costituzione, in ambito militare, di numerose associazioni sindacali.

Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 120 del 13.06.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475 comma 2 del Codice dell'Ordinamento Militare (COM), laddove prevede che "*I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni*" invece di prevedere che "*I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali*".

Il diritto di costituire associazioni sindacali, dunque, è stato riconosciuto a livello costituzionale, ma l'esercizio di tale diritto è subordinato alla emanazione di una legge che, dal 2018 a tutt'oggi, tarda ad intervenire.

Nel frattempo, il Ministero della Difesa, nelle more di un intervento organico del legislatore, ha emanato quattro circolari (21.09.2018, 23.10.2018, 22.12.2018 e 30.04.2019) tese a coordinare l'attuale vuoto normativo con la decisione della Corte Costituzionale; ed ha riconosciuto dignità giuridica alle neonate associazioni, in forza della disposizione generale di cui all'art. 1475 comma 1 COM[6], che consente "*associazioni e circoli fra militari, previo preventivo assenso del Ministro della Difesa*". Tali circolari hanno disciplinato puntualmente le modalità di costituzione (atto costitutivo, statuto ecc.), i limiti (assenza di potere di concertazione, divieto di sciopero, adesione del solo personale militare e quello in ausiliaria, assenza di finalità di lucro ecc.), nonché i diritti e le facoltà (possibilità di essere ascoltate a livello di Stato Maggiore di Forza Armata - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Segretariato Generale della Difesa, possibilità di autofinanziarsi mediante quote di iscrizione da parte degli associati, con previsione di rendiconti annuali visibili e trasparenti ecc.).

Alla luce di tale possibilità di riconoscimento amministrativo, sono sorte oltre quaranta associazioni di militari, con scopi sindacali, alcune relative a specifiche forze armate, altre di natura interforze.

L'avvento di tali associazioni ha generato, nel corso dell'anno giudiziario, nuovi temi di riflessione giuridica, soprattutto con riferimento a due aspetti.

Il primo attiene ad alcune associazioni sindacali, le quali hanno chiesto di costituirsi parte civile in qualità di enti o associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, ai sensi dell'art. 91 c.p.p.; o di intervenire nel processo ai sensi del successivo art. 93 c.p.p.. Tale facoltà, allo stato attuale della giurisprudenza del Tribunale Militare Verona, non è stata riconosciuta; ma non per una aprioristica pregiudiziale nei confronti dei predetti enti, ma per la mancanza di uno specifico interesse rispetto ai reati contestati nel caso concreto (truffe ai danni dell'amministrazione militare, per le quali non è stata riconosciuta la legittimazione delle associazioni a intervenire per difendere lo Stato dal depauperamento del patrimonio).

Il secondo aspetto è quello relativo al fatto che il moltiplicarsi delle associazioni ha avuto come effetto diretto l'incremento del numero di segnalazioni per diffamazione, soprattutto ai danni delle gerarchie e dei vertici delle Forze Armate. Nel corso di tali procedimenti, pertanto è diventata centrale l'analisi della scriminante del diritto di critica (art. 51 Cp), che spesso si è mossa sulla linea di confine tra l'illecito penale ed i parametri di continenza e correttezza delle critiche.

[6] Codice dell'Ordinamento Militare.

2.8. I tabulati telefonici

Ancora da segnalare è la questione della disciplina dei tabulati telefonici che non si è armonizzata con il codice penale militare. Come è noto, il Decreto-legge 30 settembre 2021 n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2021 n. 178, ha introdotto modifiche all'art. 132 del Decreto Legislativo n. 196 del 2006, introducendo una nuova disciplina per l'acquisizione dei tabulati telefonici.

In base alla nuova normativa, i decreti possono essere acquisiti dal pubblico ministero, ma solo sulla base di una autorizzazione del giudice: la disciplina ha così rallentato in modo consistente l'attività investigativa, ma ha introdotto la garanzia del vaglio giurisdizionale del giudice (che in passato era assicurata dal decreto motivato del pubblico ministero).

La Legge, prevede che i tabulati possano essere acquisiti esclusivamente quando si procede per reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni. Tale previsione, pertanto, ha escluso la possibilità di procedere ad accertamenti che si erano rivelati particolarmente efficaci per reati molto diffusi in ambito militare (tra cui la simulazione di infermità e la violata consegna). Ma soprattutto ha prodotto una incomprensibile *sperequazione del sistema* soprattutto per il reato di furto militare.

Oltretutto, proprio per la fattispecie del furto si verifica un ulteriore ingiustificato inconveniente. È, infatti, da sottolineare che il *furto militare* non supera la soglia prevista per la suddetta autorizzazione da parte del giudice (art. 230 c.p.m.p.: pena prevista - "*reclusione militare da due mesi a due anni*"), a differenza del *furto comune* (art. 624 Cp: pena prevista - "*reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 154 a 516 euro"*). La normativa, dunque, ha precluso tale accertamento solo per il reato militare, con grave pregiudizio per le indagini. Basti pensare ai furti dei telefoni cellulari, la cui consistenza numerica era stata debellata proprio grazie all'unico accertamento utile, cioè l'acquisizione dei tabulati telefonici, relativi all'utenza o all'IMEI dell'apparecchio utilizzato. Allo stato attuale della normativa, dunque, la vittima di furto *militare* di telefono (commesso da militare ai danni di altro militare, in luogo militare) di fatto non riceve sostanziale tutela, a differenza del cittadino comune, per il quale il predetto accertamento risulta praticabile.

2.9. Fenomeno del c.d. "nonnismo"

Anche quest'anno non si segnalano dati significativi in alcuna delle Procure Militari. Questo fenomeno, assai diffuso negli anni Ottanta e Novanta nelle caserme italiane, ha cessato ormai da tempo, fortunatamente, di interessare le nostre Forze Armate.

2.10. I reati di molestia sessuale

Ormai da vari anni a questa parte viene segnalata in ogni sede la mancanza di una apposita normativa penale militare che possa armonizzare le esigenze di tutela del militare donna sotto la sfera sessuale con quelle del servizio e della disciplina militare. Norme quest'ultime, che fanno da speciale e ineludibile cornice di contesto nel quale i fatti di questi tipo vanno necessariamente considerati e valutati.

Questa lacuna normativa perdura ancora e dunque non possono che rinnovarsi le osservazioni e le esortazioni già effettuate in passato a provvedere con urgenza per il legislatore. È evidente come i comportamenti vessatori, violenti o comunque atti a incidere negativamente sulla sfera personale (sia su quella fisica che su quella psichica o spirituale), riguardino non soltanto le persone ma anche in modo significativo e concreto anche il servizio militare che le persone offese sono chiamate ad assolvere. E ciò tanto più in quei casi (talora verificatisi) in cui esse rivestano incarichi di comando.

Il comportamento di molestia sessuale, che non sempre si esaurisce in un atto che si perfeziona istantaneamente, ma che invece spesso perdura nel tempo ripetendosi più volte, finisce anche per turbare

ed alterare i rapporti all'interno di un reparto e a incidere sulla corretta funzionalità dei servizi. Di qui la necessità non solo di sanzionare adeguatamente le condotte illecite, ma anche di prevenirle attraverso una efficace attività di formazione del personale militare – compresi i comandanti di corpo. Si deve certamente tenere conto della particolarità della vita militare, che spesso implica coabitazione anche in spazi ristretti e in situazioni logistiche precarie per lunghi periodi e in situazioni potenzialmente stressanti per il personale, ma proprio per questo è necessario assicurare le migliori condizioni normative per affrontare un problema che riguarda tante appartenenti alle Forze Armate e che involge anche in generale la qualità del servizio complessivamente reso.

2.11. I reati commessi all'estero

In questo settore si mantiene costante rispetto al passato (soprattutto rispetto all'inizio degli anni duemila, a partire dalla missione *Enduring Freedom*) la tendenza verso una diminuzione del numero di fattispecie trattate rispetto al passato, benché i numeri registrino un lieve aumento rispetto all'anno precedente. Tale tendenza è da mettere evidentemente in relazione al minore impegno dei nostri contingenti militari all'estero nei vari teatri operativi rispetto alle passate esperienze internazionali.

I dati statistici provenienti dalla Procura Militare di Roma che ha competenza esclusiva sulla materia (analogamente a quella ordinaria di Roma), sono i seguenti:

- n. 27 procedimenti a carico di soggetti noti (mod. 21): + 7 rispetto al 2022;
- n. 6 procedimenti a carico di soggetti ignoti (mod. 44): - 1 rispetto al 2022;
- n. 11 procedimenti per atti non costituenti notizia di reato (mod. 45): - 11 rispetto al 2022;
- 2 procedimenti per anonimi (mod. 46): + 2 rispetto al 2022;
- totale: 46 (- 3 rispetto al 2022).

Permane ancora, intatto e problematicamente irrisolto, il nodo interpretativo legato all'applicabilità del titolo IV del Libro III del codice penale militare di guerra in tempo di pace, unitamente alle carenze normative già più volte segnalate negli scorsi anni.

2.12. Crimini di guerra

Questo settore può ormai considerarsi definitivamente chiuso con riferimento al secondo conflitto bellico mondiale. Le quattro archiviazioni disposte nel corso dello scorso anno dalla Procura Militare di Roma (derivanti dalla particolare appendice investigativa riconnessa al rinvenimento nel 2021 di alcuni fascicoli in una sede non pertinente della Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione) ne sono la concreta riprova.

Su questo argomento, peraltro, come già osservato in precedenza, è proseguita l'attività volta alla digitalizzazione dei procedimenti penali per crimini di guerra della Seconda guerra mondiale e alla sistemazione razionale del vasto archivio digitale già esistente attraverso l'indicizzazione del materiale scansionato.

Da segnalare, inoltre, anche l'importante decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 159 del 4 luglio 2023) sulla delicata e complessa questione dei risarcimenti per i danni civili conseguenti alla commissione dei crimini di guerra della seconda guerra mondiale. Con questa decisione la Corte ha ritenuto legittima la disciplina adottata dal Governo e recepita dal Parlamento con la legge 29 giugno 2022, n. 79 (che ha convertito con modificazioni il DL 30 aprile 2022, n. 36), che – all'art. 43, comma 3, ha previsto (tra l'altro) che "*Le procedure esecutive basate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i relativi giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti*". La pronuncia della Corte, sebbene si riferisca ad un contenzioso civile, non è estranea alla nostra giurisdizione poiché nel recente passato sono state parecchie le sentenze dei tribunali militari che – decidendo in sede penale sulle responsabilità dei criminali di guerra tedeschi – hanno altresì condannato la Repubblica Federale di Germania al risarcimento dei danni civili

conseguenti al reato militare commesso, aprendo così la via al contenzioso civile in ordine al quale si è pronunciata la Corte costituzionale con la citata sentenza.

2.13. Tempi medi di definizione dei procedimenti

Anche quest'anno i dati relativi ai tempi medi di definizione dei procedimenti penali militari offrono un quadro positivo della giurisdizione penale militare circa la speditezza del servizio di giustizia reso alla collettività.

Infatti, i tempi necessari per lo svolgimento delle *indagini* presentano dei valori assai contenuti, sia pur evidenziando un modesto aumento per i procedimenti definiti con richiesta di rinvio a giudizio, controbilanciato dall'ulteriore diminuzione dei tempi di quelli per i procedimenti definiti con decreto di archiviazione.

Infatti, rispetto al 2022, i tempi medi di definizione dei procedimenti trattati nel 2023 risultano essere stati pari a *otto mesi e 21 giorni* per i procedimenti definiti con le richieste di rinvio a giudizio, e *due mesi e 24 giorni* per quelli definiti con decreto di archiviazione.

tempi medi per richieste di rinvio a giudizio

anno 2022	**anno 2023**
7 mesi e 28 giorni	**8** mesi e 21 giorni

tempi medi per richieste di archiviazione

anno 2022	**anno 2023**
3 mesi e 18 giorni	**2** mesi e 24 giorni

Sotto altro profilo, poi, anche i tempi medi di definizione dei *procedimenti* e *processi* in primo grado appaiono in chiave abbastanza positiva giacché si attestano in un periodo temporale di *2 anni, 11 mesi e 23 giorni* (nella media nazionale).

3. Le Procure Militari della Repubblica – l'organizzazione degli Uffici

3.1. L'organizzazione informatica: profili problematici

a) il processo telematico

Per quanto attiene al profilo telematico e informatico, attesa la impossibilità di utilizzare le piattaforme digitali in uso presso il Ministero della Giustizia e la attuale mancanza di un sistema autonomo del Ministero della Difesa per gli Uffici giudiziari militari, deve segnalarsi la necessità – per il Ministero della Difesa – di intervenire e disporre con urgenza gli adeguati adempimenti. Ciò è necessario anche in vista delle ulteriori novità che entreranno in vigore per la giustizia ordinaria a partire dall'anno 2025. Il grave ritardo in cui versa il settore giudiziario militare sotto questo profilo rischia di penalizzare oltremisura il processo penale militare, già in difetto anche su altri importanti versanti, come ad esempio quello delle intercettazioni telefoniche.

È dunque auspicabile un sollecito intervento di natura sia tecnica che normativa, allo scopo di pervenire ad un allineamento rispetto ai sistemi operativi della giustizia ordinaria, soprattutto con riguardo alle relazioni con gli avvocati e le parti del procedimento, da cui pervengono spesso segnali critici per la necessità di attuare, nella stessa materia penale, diverse modalità di formazione e deposito degli atti.

Un problema particolarmente rilevante, in specie, è ravvisabile nelle procedure di deposito delle comunicazioni di notizia di reato da parte della Polizia Giudiziaria. Infatti, rispetto alle Procure ordinarie che operano mediante l'uso di una piattaforma informatica, i nostri uffici requirenti – non disponendo di tale sistema – sono costretti a ricevere le Comunicazioni di notizie di reato attraverso l'uso della PEC da parte degli organi di polizia giudiziaria militare (o semplicemente attraverso consegne manuali), con conseguenti incertezze circa le caratteristiche tecniche che deve possedere l'atto allegato per garantirne la validità processuale.

b) le intercettazioni telefoniche

Si è ancora in attesa dell'approntamento, preannunciato dal Consiglio della Magistratura Militare, della dotazione *hardware* e *software* necessaria per la gestione del servizio secondo quanto previsto dalle recenti novità normative. È, infatti, necessario rendere disponibile un Sistema informatico operativo a somiglianza di quello adottato dalla magistratura ordinaria per la digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni.

c) modalità di pagamento dei diritti di segreteria e pene pecuniarie

Su questo ulteriore profilo problematico – che vede anche qui gli uffici giudiziari militari in grave ritardo rispetto a quelli ordinari - risulta in fase avanzata il progetto di realizzazione, promosso dal Consiglio della Magistratura Militare e attuato dagli Organi tecnici del Ministero della Difesa, di una piattaforma che consenta il pagamento *on line* da parte degli avvocati di tutti i diritti di segreteria. Servizio che – attualmente – non è possibile assicurare in questa moderna e agevole modalità.

3.2. Gli immobili e la logistica

La situazione degli immobili degli uffici giudiziari militari, e di quelli requirenti in specie, può considerarsi nel complesso buona, soprattutto presso la Procura Militare di Verona, dove – grazie all'iniziativa del Procuratore Militare – sono stati ampliati e razionalizzati i locali a disposizione dell'Ufficio, con conseguente sensibile ed apprezzato miglioramento delle condizioni di lavoro. L'unico profilo non del tutto soddisfacente riguarda la Procura Militare di Roma.

Nella sede di Roma di primo grado, infatti, resta sempre ancora in corso la procedura per la dismissione e il trasferimento dell'edificio che oggi ospita gli uffici giudiziari militari (Caserma Manara)

alla magistratura ordinaria, nel quadro di una collaborazione istituzionale in favore del Ministero della Giustizia. E tuttavia, quell'Ufficio ha dovuto subire già da tempo una significativa e irragionevole riduzione di locali, a causa di una inaspettata e inopportuna anticipata cessione di alcuni locali al Ministero della Giustizia, rispetto ai tempi concordati di cessione integrale dell'immobile della Caserma Manara. Ciò ha provocato disagi nello svolgimento del servizio ordinario di ufficio cui è stato fatto fronte, comunque, grazie alla disponibilità e alla solerzia del personale, senza che il servizio stesso ne avesse nocumento.

È stata individuata, come è noto, un'area alternativa in vista della futura cessione (già prevista nell'anno 2024 e poi slittata al 2025), costituita da un edificio già ospitante il Polmanteo della Difesa. Tuttavia, dai sopralluoghi effettuati non parrebbe che essa sia del tutto sufficiente a soddisfare pienamente e adeguatamente le esigenze funzionali degli uffici giudiziari militari di primo grado. Ciò è stato segnalato da questo Generale Ufficio al Consiglio della Magistratura Militare e si auspica pertanto una revisione della pianificazione affinché siano assegnati in aggiunta a quelli previsti anche altri più idonei spazi, posto che nell'area prescelta di sono sufficienti spazi utilizzabili.

3.3. Il personale

Le dotazioni organiche degli uffici requirenti sono complessivamente buone per quel che riguarda il personale di magistratura (i cui organici, peraltro, sono stati recentemente rinforzati dal recente concorso definito lo scorso anno.

Per quanto riguarda, invece, il personale civile giudiziario (soprattutto nella sede di Roma, ove il posto di dirigente risulta ancora scoperto e ove vi era una significativa e carenza di funzionari e assistenti giudiziari) si registravano importanti carenze. La recentissima assegnazione, avvenuta proprio nelle prime settimane del nuovo anno, di personale civile con funzioni di assistente giudiziario, ha fortunatamente fatto fronte al problema.

Sotto altro aspetto, si deve segnalare anche quest'anno il problema legato alla recente scomparsa della posizione amministrativa dirigenziale in alcuni grandi uffici requirenti e giudicanti.

La complessità delle funzioni amministrative e giudiziarie svolte, anche in rapporto al numero di dipendenti in servizio, determina la necessità della presenza della figura del dirigente amministrativo negli uffici più grandi.

Tale carenza è oltretutto produttiva di disfunzioni e problemi soprattutto se riconnessa alla contingente carenza di personale civile avente in specie la qualifica di funzionario giudiziario.

In tal senso si segnala la necessità di provvedere al più presto.

In secondo luogo, e questo ormai costituisce un rilievo costante da parecchi anni a questa parte, occorre ancora rimarcare la nota questione della mancata costituzione delle *sezioni di polizia giudiziaria militare*.

Come più volte segnalato, la suddetta costituzione, in verità, è un adempimento che – di per sé - non implicherebbe particolari difficoltà di realizzazione, posto che si limiterebbe a dare una veste formale a qualcosa che già da anni opera concretamente. Ancora oggi, dunque, è necessario riproporre tale richiesta, confidando nella sensibilità del Sig. Ministro della Difesa.

Si deve poi da ultimo ancora segnalare la questione relativa al progressivo esaurimento del personale civile con specifica esperienza nei servizi giudiziari di cancelleria e, fra questi, soprattutto fra i funzionari e direttori di segreteria e cancelleria.

Come è noto, le carenze organiche del personale civile in servizio negli uffici giudiziari militari sono ripianate negli ultimi anni attraverso la mobilità interna al Ministero della Difesa, prelevando unità organiche da altri settori del ministero e non più, come in passato, attraverso specifici concorsi dedicati al reclutamento di segretari e cancellieri per la giustizia militare.

Le consistenti vacanze organiche esistenti in tutti gli uffici giudiziari militari (di ogni grado), unitamente al fatto che progressivamente si è nel tempo assottigliato il numero dei cancellieri formatisi

nell'ambito giudiziario, è fonte di concreta preoccupazione per il futuro. Preoccupazioni che investono non solo l'aspetto quantitativo, ma anche e soprattutto quello qualitativo, laddove non sempre si è in grado di ottenere in tempi brevi una formazione adeguata del nuovo personale assegnato ai servizi giudiziari. Oltretutto, le difficoltà sono anche aggravate dalla circostanza per cui la quasi totalità del personale che perviene da altri settori della Difesa, giunge agli uffici giudiziari militari in tarda età, talora addirittura a fine carriera. Ciò evidentemente costituisce un grave problema poiché incide negativamente sulla motivazione individuale del singolo impiegato, ormai spesso con insufficienti stimoli verso un lavoro assai diverso da quello svolto per parecchi anni, e per di più tecnicamente complesso.

In tal senso, pertanto, si rinnovano le esortazioni al Ministero della Difesa per l'adozione di un diverso e più efficace intervento che restituisca la necessaria competenza tecnica al Personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, soprattutto attraverso il ritorno al reclutamento specifico e dedicato di personale dotato di competenze tecniche sui servizi di cancelleria, così come è previsto per la giustizia ordinaria.

4. Considerazioni finali

Alla luce di quanto finora esposto, nel quadro di una costruttiva prospettiva di miglioramento dell'attuale assetto della giustizia militare va ancora ribadito quanto osservato negli ultimi interventi degli anni passati, indicando sinteticamente i seguenti profili qualificanti su cui intervenire:

- ***Processo telematico e intercettazioni telefoniche***: necessità di adeguamento delle norme introdotte dalla "riforma Cartabia" alla giustizia militare.
- ***Polizia giudiziaria militare e attività del pubblico ministero militare***: necessità della costituzione delle sezioni Polizia giudiziaria militare presso gli uffici del pubblico ministero militare nonché, in sede distaccata, presso grandi strutture militari nelle regioni più distanti dalle città sede di procure militari (in specie in Sardegna, Sicilia e Piemonte).
- ***Estero***: ineludibile e urgente è l'adempimento fissato dal legislatore nel lontano 2002 circa l'introduzione di un codice per le missioni all'estero; vale a dire l'adozione di una "*nuova legge organica sulla materia penale militare*" per le missioni militari internazionali all'estero, così come recitano espressamente alcune norme del codice penale militare di guerra: in specie, l'art. 9 cpmg la cui vigenza è espressamente definita come provvisoria – appunto – "*sino all'entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare*". E poi, ancora, l'art. 165, co. 3, cpmg, che dispone l'applicazione delle norme del Libro III, Titolo IV del codice penale militare di guerra (norme di diritto umanitario) "*alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane" … "in attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia"*. Dunque, con l'anno appena iniziato, siamo entrati nel ventiduesimo anno di attesa di una normativa che lo stesso Legislatore ha definito necessaria applicando – sempre per sua espressa indicazione – una disciplina normativa provvisoria. E in tal senso va sottolineato come il problema non sia stato neppure risolto con l'intervento legislativo operato con la legge n. 145 del 21 luglio 2016, giacché esso, oltre ad essere insoddisfacente perché in parte lacunoso, ha anch'esso carattere provvisorio.
- ***Giurisprudenza***: permane al livello giurisprudenziale la necessità di una indicazione di legittimità sull'*articolo 165 c.p.m.g.* (la cui importanza e centralità nel sistema del diritto penale militare umanitario è ben nota, anche per i riflessi politico internazionali che spesso sono sottesi alle vicende a cui si riferisce); nonché sull'*art 54 bis c.p.p.* sui conflitti positivi tra pubblici ministeri, onde risolvere un dibattito che da parecchio tempo vede impegnati gli organi requirenti delle due giurisdizioni ed eliminare dubbi e incertezze sulla materia.
- ***Riforma della giustizia militare***: la necessità della riforma della giustizia militare, sia sotto l'aspetto del diritto sostanziale che di quello ordinamentale è stata più volte rappresentata e sottolineata. Essa è ben nota e dunque non occorre aggiungere molto a quanto già detto in passato.

Può qui soltanto rinnovarsi la riflessione, già sviluppata in premessa, della necessità di garantire il pieno rispetto della cornice costituzionale entro la quale è iscritta la giurisdizione militare.

Tale cornice normativa suppone l'attribuzione alla giurisdizione militare, per logica come per coerenza, di quelle fattispecie che sono in concreto offensive di interessi esclusivamente militari, e che quindi rientrano a pieno titolo nella nozione di reato militare così come indicato dall'art. 103 Cost. Solo in tal modo, evidentemente, sarebbe possibile ricondurre a razionalità, coerenza ed equilibrio un sistema normativo che attualmente è sostanzialmente privo di tali qualità; tanto privo da determinare storture, inefficienze, confusioni e duplicazioni che incidono significativamente in negativo sul principio del buon andamento sia dell'amministrazione militare che della giustizia penale militare. A testimonianza di ciò è sufficiente rammentare alcuni casi giudiziari che hanno suscitato in passato un elevato clamore mediatico (come ad esempio, il caso dello spionaggio militare di un ufficiale della Marina Militare, o il caso del paracadutista Emanuele Scieri, ucciso anni fa nella caserma "Gamerra" di Pisa, o quello dei Carabinieri della Caserma "Levante" di Piacenza), per comprendere quanto sia oneroso per lo Stato e, ancor di più anche sotto l'aspetto personale, per il cittadino militare che rivesta la qualità di imputato, dover procedere a duplicazioni di processi avanti a due diverse giurisdizioni.

Il progressivo restringimento delle competenze del giudice penale militare è ormai giunto ad un tale livello di limitatezza di spazi e di irragionevole significato delle finalità perseguibili da una giurisdizione penale, da far sorgere qualche dubbio sulla effettiva aderenza dell'attuale sistema giurisdizionale penale militare (anche per come esso talora viene a configurarsi alla stregua della più recente giurisprudenza di legittimità) al disegno che il Costituente aveva realizzato nel 1948 attraverso la previsione di una giurisdizione speciale militare (art. 103, co. 3 Cost.). La cornice normativa costituzionale vigente parrebbe suggerire l'adozione di scelte legislative volte a dare concreto significato ad una giurisdizione penale e non certo a lasciare in vita (verrebbe da dire in agonia) regolamentazioni parziali e inadeguate dei rapporti esistenti all'interno del consorzio militare, come quelle, invece, purtroppo ancora vigenti.

Ed è dunque in tale cornice che Le chiedo, sig. Presidente, di dichiarare aperto l'anno giudiziario militare dell'anno 2024.

ALLEGATI

N. 1

Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello

01/01/2023 - 31/12/2023

ATTIVITA' dell'UFFICIO

1.	**PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI le SENTENZE**				**2008**
2.	**IMPUGNAZIONI**				**9**
	2.6.1.	Appelli			**5**
	2.6.2.	Ricorsi			**4**
		2.6.2.1.	In cassazione		3
		2.6.2.2.	Immediati		1
3.	**PARTECIPAZIONE a UDIENZE**				**72**
	3.1.	In Corte Militare di Appello			**64**
		3.1.1.	Udienze dibattimentali		41
		3.1.2.	Udienze in camera di Consiglio		23
	3.2.	Udienze presso il Tribunale Militare di Sorveglianza			**8**
	3.3.	A seguito di avocazione, ai sensi dell'art. 51 comma 2 c.p.p.			**0**
	3.4.	In sostituzione, ai sensi dell'art. 53, comma 3, c.p.p.			0
4.	**AVOCAZIONI**				**1**
	4.1.	Avocazione delle indagini ai sensi dell'art 372 c.p.p.			0
	4.2.	Avocazione delle indagini ai sensi dell'art 412 c.p.p.			1
	4.3.	Avocazione delle indagini ai sensi dell'art. 421 bis c.p.p.			0
5.	**ESECUZIONE PENALE**				**8**
	5.1.	Pendenti al 01/01/2023			7
	5.2.	Sopravvenute			2
	5.3.	Esaurite			6
	5.3.	Pendenti al 31/12/2023			3

N. 2

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

ISCRIZIONI

Dati nazionali

	2022		2023	
	NOTI	**1379**	**NOTI**	**1434**
	IGNOTI	**222**	**IGNOTI**	**230**
	Mod. 45	**1805**	**Mod. 45**	**1345**
	Mod. 46	**496**	**Mod. 46**	**439**
	totale	**3902**	**totale**	**3448**

N. 3

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

ISCRIZIONI

Dati locali

2022

	NOTI	IGNOTI	Mod. 45	Mod. 46
Procura Militare VERONA	507	64	253	140
Procura Militare ROMA	410	95	456	214
Procura Militare NAPOLI	462	63	1096	142
totale	1379	222	1805	496

2023

	NOTI	IGNOTI	Mod. 45	Mod. 46
Procura Militare VERONA	553	83	254	110
Procura Militare ROMA	412	73	426	175
Procura Militare NAPOLI	469	74	665	154
totale	1434	230	1345	439

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

Comparazione

PENDENTI - SOPRAVVENUTI - ESAURITI

Dati nazionali

2022

PENDENTI al 1° gennaio	SOPRAVVVENUTI		TOTALE dei PROCEDIMENTI TRATTATI nell'ANNO	ESAURITI	PENDENTI al 31 dicembre
	1601		**2464**	1606	
863	di cui		**SOPRAVVENUTI** in meno rispetto al 2021	ESAURITI sul **totale**	858
	NOTI	IGNOTI			
	1379	212	**4%**	**65%**	

2023

PENDENTI al 1° gennaio	SOPRAVVVENUTI		TOTALE dei PROCEDIMENTI TRATTATI nell'ANNO	ESAURITI	PENDENTI al 31 dicembre
	1664		**2522**	1589	
858	di cui		**SOPRAVVENUTI** in piu rispetto al 2022	ESAURITI sul **totale**	933
	NOTI	IGNOTI			
	1434	230	**2%**	**63%**	

N. 5

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

COMPARAZIONE

ISCRIZIONI - PROCEDIMENTI ESAURITI

Dati nazionali

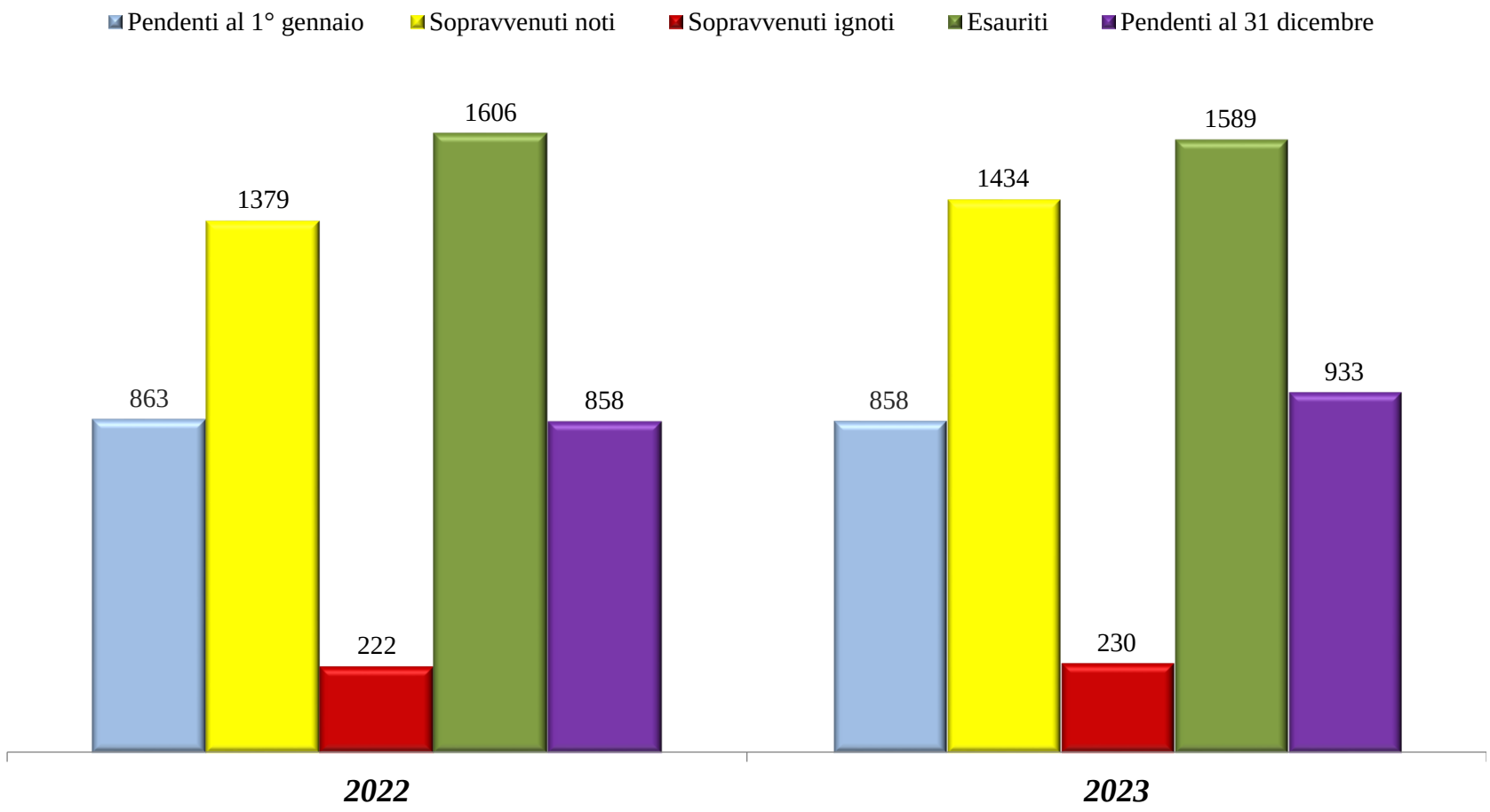

N. 6

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

Procedimenti ESAURITI (NOTI e IGNOTI)

Dati locali

2022

	esauriti con Richiesta di Archiviazione	esauriti con Richiesta di Rinvio a giudizio (ordinario)	esauriti con Richiesta di giudizio speciale	esauriti con altro tipo di provvedimento
Procura Militare VERONA	**408**	**113**	**3**	**36**
Procura Militare ROMA	**401**	**97**	**1**	**26**
Procura Militare NAPOLI	**342**	**135**	**4**	**40**
Totale 1606	**1151**	**345**	**8**	**102**

2023

	esauriti con Richiesta di Archiviazione	esauriti con Richiesta di Rinvio a giudizio (ordinario)	esauriti con Richiesta di giudizio speciale	esauriti con altro tipo di provvedimento
Procura Militare VERONA	**449**	**125**	**4**	**39**
Procura Militare ROMA	**320**	**116**	**5**	**40**
Procura Militare NAPOLI	**362**	**75**	**10**	**44**
Totale 1589	**1131**	**316**	**19**	**123**

Procedimenti trattati dalle Procure Militari della Repubblica

COMPARAZIONE
tra i DATI dei PROCEDIMENTI PENDENTI
con quelli: 1. SOPRAVVENUTI nell'ANNO
2. ESAURITI nell'ANNO

Anno 2023

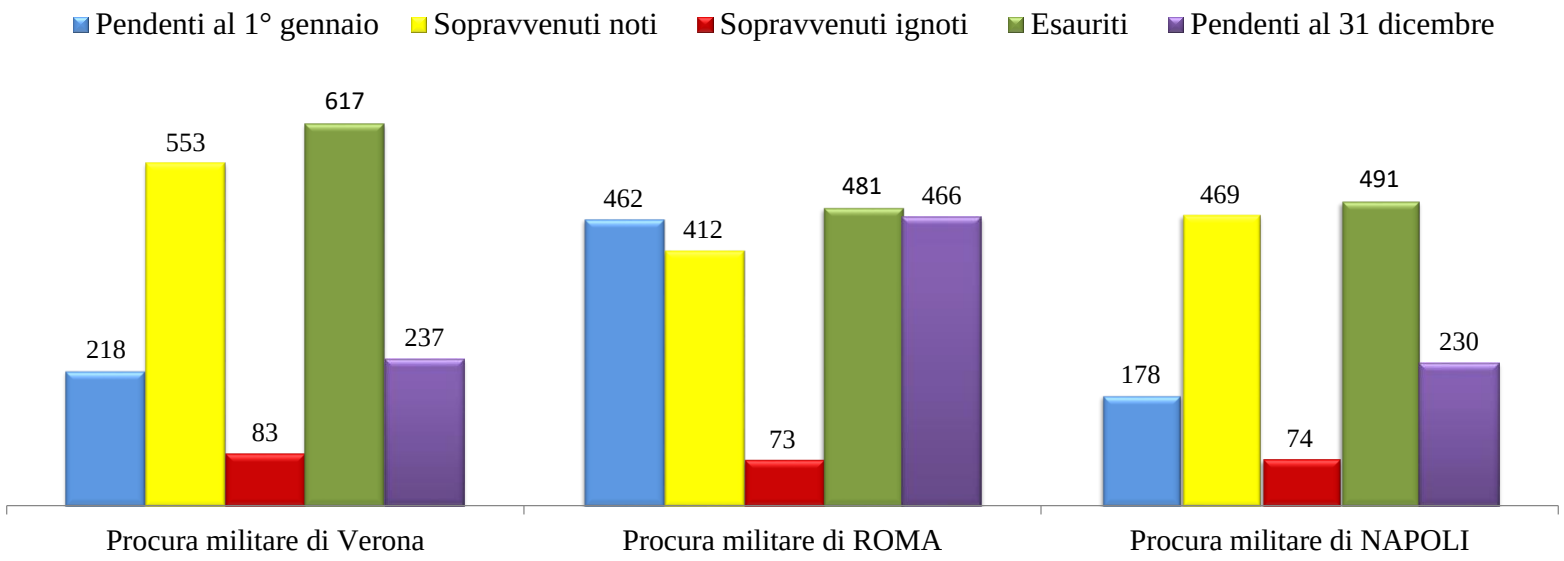

Dati Nazionali

Pendenti al 1 gennaio	**858**
Sopravvenuti noti	**1434**
Sopravvenuti ignoti	**230**
Esauriti con richiesta di archiviazione	**1131**
Esauriti con richiesta di giudizio ordinario	**316**

Esauriti con rito speciale	**19**
Esauriti per competenza ad altra Autorità Giudiziaria	**77**
Altrimenti esauriti	**46**
Pendenti al 31 dicembre	**933**

N. 8

Procure Militari della Repubblica

	Numero complessivo delle iscrizioni nel registro degli atti non costituenti notizie di reato		**Procedimenti provenienti dal registro Mod.45 e successivamente iscritti nel registro generale notizie di reato**	
	(MOD. 45)		***(MOD. 21)***	
	Anno 2022	**Anno 2023**	Anno 2022	**Anno 2023**
Procura Militare di Verona	253	**254**	19	**30**
Procura Militare di Roma	456	**426**	13	**12**
Procura Militare di Napoli	1096	**665**	83	**54**
Totale nazionale	***1805***	***1345***	***115***	***96***

N. 9

Numero e tipologia dei reati militari iscritti

Confronto 2022 2023

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2022	***2023***	*2022*	***2023***	*2022*	***2023***	2022	**2023**
TOTALE	671	**740**	549	**558**	661	**653**	*1881*	***1951***

REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE								
Accordo di militari per commettere rivelazioni di segreti miliitari, a scopo di spionaggio (art. 87 c.p.m.p.)	0	**0**	1	0	0	**0**	*1*	***0***
Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio (art. 89 bis c.p.m.p.)	2	**0**	1	**0**	0	**0**	*3*	***0***
Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina; possesso ingiustificato mezzi di spionaggio (art. 90 c.p.m.p.)	1	**1**	1	**1**	0	**0**	*2*	***2***
Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 79 c.p.m.p.)	4	**0**	0	**0**	0	**0**	*4*	***0***
Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art.89 c.p.m.p.)	0	**1**	1	**1**	0	**0**	*1*	***2***
Procacciamento o rivelazione di notizie riservate (art. 93 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**0**	0	**1**	*0*	***2***
Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art. 91 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**0**	0	**0**	*0*	***1***
Vilipendio alla nazione italiana (art. 82 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	1	**1**	*1*	***1***
Vilipendio della repubblica, istituzioni, forze armate (art. 81 c.p.m.p.)	3	**1**	1	**1**	0	**1**	*4*	***3***

REATI CONTRO LA PERSONA								
Diffamazione (art. 227 c.p.m.p.)	25	**28**	26	**28**	23	**33**	*74*	***89***
Ingiuria (art. 226 c.p.m.p.)	11	**17**	20	**29**	4	**5**	*35*	***51***
Lesione personale (art. 223 c.p.m.p.)	4	**16**	1	**13**	4	**3**	*9*	***32***
Minaccia (art. 229 c.p.m.p.)	6	**21**	1	**15**	7	**1**	*14*	***37***
Percosse (art. 222 c.p.m.p.)	5	**5**	3	**7**	2	**3**	*10*	***15***

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2022	***2023***	*2022*	***2023***	*2022*	***2023***	2022	**2023**

REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA MILITARE								
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o servizio (art. 120 c.p.m.p.)	41	**30**	26	**24**	34	**41**	*101*	***95***
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di sentinella (art. 118 c.p.m.p.)	3	**0**	0	**0**	0	**0**	*3*	***0***
Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri (art. 135 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Acquisto o ritenzione di effetti militari (art. 166 c.p.m.p.)	9	**11**	2	**7**	21	**13**	*32*	***31***
Allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.)	2	**4**	1	**5**	1	**0**	*4*	***9***
Cospirazione per compromettere sicurezza posto o autorità comandante (art 179 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**1**	*0*	***1***
Danneggiamento colposo di edifici militari (art. 168 c.p.m.p., 43 c.p.)	0	**0**	2	**3**	1	**1**	*3*	***4***
Danneggiamento di edifici militari (art. 168 c.p.m.p.)	3	**5**	3	**5**	5	**6**	*11*	***16***
Diserzione (art. 148 c.p.m.p.)	32	**11**	7	**7**	8	**3**	*47*	***21***
Diserzione immediata (art.149 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**1**	*0*	***2***
Disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.)	29	**22**	24	**27**	19	**14**	*72*	***63***
Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165 c.p.m.p.)	12	**6**	11	**15**	12	**11**	*35*	***32***
Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare (art. 164 c.p.m.p.)	7	**6**	23	**14**	17	**16**	*47*	***36***
Distruzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.)	196	**266**	193	**189**	232	**267**	*621*	***722***
Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 167 c.p.m.p.)	3	**0**	0	**3**	2	**3**	*5*	***6***
Divulgazione di notizie segrete o riservate (art. 127 c.p.m.p.)	7	**7**	4	**5**	5	**6**	*16*	***18***
Forzata consegna (art. 140 c.p.m.p.)	7	**1**	0	**0**	1	**2**	*8*	***3***
Insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 c.p.m.p.)	19	**33**	16	**26**	25	**22**	*60*	***81***
Insubordinazione con violenza (art.186 c.p.m.p.)	0	**4**	2	**0**	3	**3**	*5*	***7***

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2022	***2023***	*2022*	***2023***	*2022*	***2023***	2022	**2023**

segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA MILITARE							
Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile (art. 108 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**2**	*0*	***2***
Investimento, incaglio o avaria di nave o aeromobile (art. 107 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Inosservanza di istruzioni ricevute (art 125 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**2**	*0*	***2***
Istigazione a commettere reati militari (art. 212 c.p.m.p.)	1	**0**	0	**0**	0	**1**	*1*	***1***
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 213 c.p.m.p.)	5	**0**	2	**0**	1	**2**	*8*	***2***
Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri (art. 146 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	3	**0**	*3*	***0***
Minaccia o ingiuria a un inferiore (art.196 c.p.m.p.)	30	**43**	14	**7**	31	**21**	*75*	***71***
Omessa esecuzione di un incarico (art. 117 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	1	**0**	*1*	***0***
Omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.)	3	**4**	3	**1**	7	**7**	*13*	***12***
Omissione di soccorso o di protezione in caso di pericolo (art. 113 c.p.m.p.)	0	**0**	0	0	0	**1**	*0*	***1***
Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile (art. 106 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**1**	0	**0**	*0*	***2***
Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi a doveri del servizio militare (art. 157 c.p.m.p.)	2	**0**	1	**0**	22	**20**	*25*	***20***
Resistenza alla Forza Armata (art 143 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	1	**1**	*1*	***1***
Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta (art. 141 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art. 91 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**0**	0	**0**	*0*	***1***
Simulazione d'infermità (art. 161 c.p.m.p.)	44	**33**	17	**15**	0	**0**	*61*	***48***
Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale (art. 172 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**0**	0	**0**	*0*	***1***
Ubriachezza in servizio (art. 139 c.p.m.p.)	4	**3**	6	**9**	3	**1**	*13*	***13***
Violazione o sottrazione di corrispondenza commessa dall'addetto servizio postale (art.124 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**2**	0	**0**	*0*	***2***
Violenza contro un inferiore (art. 195 c.p.m.p.)	6	**14**	4	**1**	11	**7**	*21*	***22***

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2022	***2023***	*2022*	***2023***	*2022*	***2023***	2022	**2023**

REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE								
Appropriazione cose smarrite o avute per errore o caso fortuito (art.236 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**1**	*0*	***2***
Appropriazione indebita (art. 235 c.p.m.p.)	5	**1**	1	**0**	1	**0**	*7*	***1***
Collusione, peculato o delitti finanziari del militare della guardia di finanza (art.3 l.1833/41, 314 c.p.)	0	**4**	0	**1**	8	**8**	*8*	***13***
Furto d'uso o su cose di tenue valore o oggetti vestiario o equipaggiamento (art. 233 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**1**	*0*	***1***
Furto Militare (art. 230 c.p.m.p.)	39	**34**	63	**31**	8	**27**	*110*	***92***
Furto militare a danno dell'Amministrazione Militare (art. 230 c.p.m.p.)	15	**12**	0	**0**	17	**19**	*32*	***31***
Malversazione a danno di militari (art. 216 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**0**	0	**0**	*0*	***1***
Peculato militare (art. 215 c.p.m.p.)	9	**7**	8	**8**	10	**15**	*27*	***30***
Truffa (art. 234 c.p.m.p.)	0	**1**	53	**50**	0	**1**	*53*	***52***
Truffa ai danni dell'Amministrazione Militare (art. 234 c.p.m.p.)	76	**82**	0	**0**	103	**57**	*179*	***139***

REATI DI FALSO								
Falso in fogli di licenza, di via e simili (art. 220 c.p.m.p.)	0	**0**	5	**3**	6	**1**	*11*	***4***
Usurpazione di decorazioni o distintivi militari (art.221 c.p.m.p.)	1	**0**	1	**0**	1	**0**	*3*	***0***

TOTALE	671	**740**	549	**558**	661	**653**	*1881*	**1951**

N. 10

Numero dei reati militari iscritti

Anno 2023

Dati locali

Procura Militare di VERONA	***Reati contro la persona***	***87***
	Reati contro il servizio e la disciplina	***506***
	Reati contro il patrimonio	***142***
	Altri reati	***5***
	Totale	***740***
Procura Militare di ROMA	***Reati contro la persona***	***92***
	Reati contro il servizio e la disciplina	***369***
	Reati contro il patrimonio	***91***
	Altri reati	***6***
	Totale	***558***
Procura Militare di NAPOLI	***Reati contro la persona***	***45***
	Reati contro il servizio e la disciplina	***475***
	Reati contro il patrimonio	***129***
	Altri reati	***4***
	Totale	***653***

N. 11

Numero dei reati militari iscritti

Anno 2023

Dati nazionali	
Reati contro la persona	***224***
Reati contro il servizio e la disciplina militare	***1350***
Reati contro il patrimonio	***362***
Altri reati	***15***
Totale	***1951***

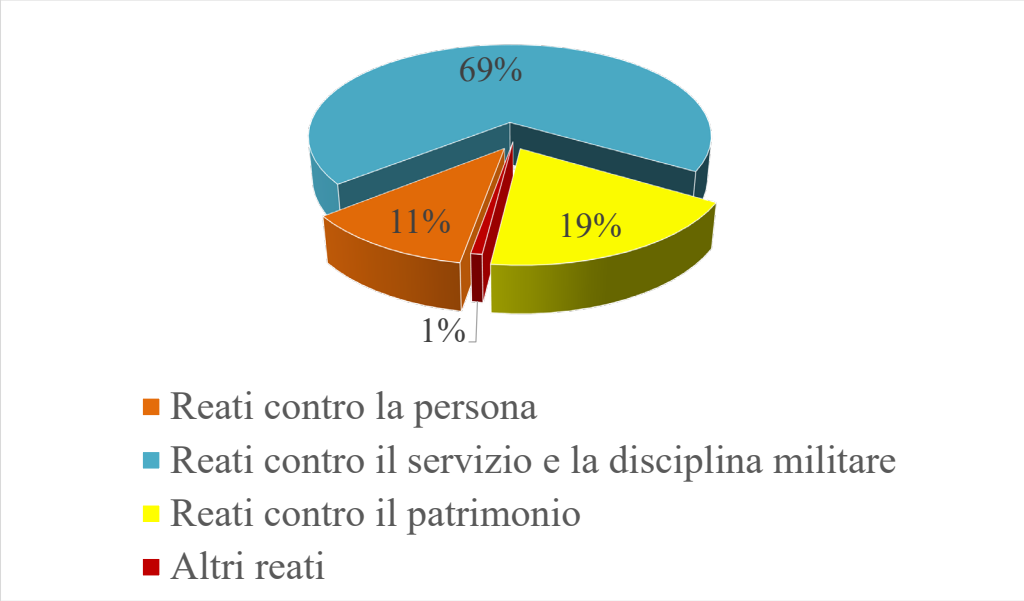

N. 12

Numero di militari iscritti nel registro degli indagati

Confronto 2022 2023

	VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
	2022	***2023***	*2022*	***2023***	*2022*	***2023***	2022	**2023**
TOTALE	630	**700**	512	**540**	607	**590**	*1749*	***1830***

REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE								
Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi militari a scopo di spionaggio (art. 89 bis c.p.m.p.)	0	**0**	1	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Esecuzione indebita di disegni, possesso mezzi di spionaggio - agevolazione colposa (art. 90 c.p.m.p.)	1	**0**	0	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica (art. 79 c.p.m.p.)	4	**0**	0	**0**	0	**0**	*4*	***0***
Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art.89 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Procacciamento o rivelazione di notizie riservate (art. 93 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**0**	0	**0**	*0*	***1***
Vilipendio alla nazione italiana (art. 82 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	1	**1**	*1*	***1***
Vilipendio della repubblica, istituzioni, forze armate (art. 81 c.p.m.p.)	3	**1**	1	**1**	0	**1**	*4*	***3***

REATI CONTRO LA PERSONA								
Diffamazione (art. 227 c.p.m.p.)	26	**28**	21	**27**	22	**25**	*69*	***80***
Ingiuria (art. 226 c.p.m.p.)	10	**17**	27	**35**	3	**5**	*40*	***57***
Lesione personale (art. 223 c.p.m.p.)	4	**20**	2	**22**	2	**3**	*8*	***45***
Lesione personale grave o gravissima (art.224 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**0**	*0*	***0***
Minaccia (art. 229 c.p.m.p.)	5	**20**	1	**19**	5	**1**	*11*	***40***
Percosse (art. 222 c.p.m.p.)	5	**6**	3	**10**	2	**3**	*10*	***19***

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2022	**2023**	2022	**2023**	2022	**2023**	2022	**2023**

REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA MILITARE								
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o servizio (art. 120 c.p.m.p.)	43	**35**	31	**24**	39	**51**	*113*	***110***
Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di sentinella (art. 118 c.p.m.p.)	3	**0**	0	**0**	0	**0**	*3*	***0***
Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri (art. 135 c.p.m.p.)	0	**0**	1	**0**	0	**0**	*1*	***0***
Acquisto o ritenzione di effetti militari (art. 166 c.p.m.p.)	8	**10**	2	**3**	7	**6**	*17*	***19***
Allontanamento illecito (art. 147 c.p.m.p.)	2	**4**	1	**5**	1	**0**	*4*	***9***
Cospirazione per compromettere sicurezza posto o autorità comandante (art 179 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**3**	*0*	***3***
Danneggiamento colposo di edifici militari (art. 168 c.p.m.p., 43 c.p.)	0	**0**	0	**2**	1	**1**	*1*	***3***
Danneggiamento di edifici militari (art. 168 c.p.m.p.)	1	**3**	2	**1**	2	**1**	*5*	***5***
Diserzione (art. 148 c.p.m.p.)	32	**11**	7	**7**	8	**3**	*47*	***21***
Diserzione immediata (art.149 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**1**	*0*	***2***
Disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.)	30	**24**	26	**32**	19	**14**	*75*	***70***
Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare (art. 165 c.p.m.p.)	9	**3**	9	**11**	7	**10**	*25*	***24***
Distruzione o alienazione di oggetti di armamento militare (art. 164 c.p.m.p.)	4	**3**	10	**11**	16	**13**	*30*	***27***
Distruzione o deterioramento di cose mobili militari (art. 169 c.p.m.p.)	195	**265**	202	**186**	221	258	*618*	***709***
Distruzione o sabotaggio di opere militari (art. 167 c.p.m.p.)	3	**0**	0	**0**	1	1	*4*	***1***
Divulgazione di notizie segrete o riservate (art. 127 c.p.m.p.)	7	**4**	3	**3**	5	6	*15*	***13***
Forzata consegna (art. 140 c.p.m.p.)	7	**1**	0	**0**	1	2	*8*	***3***
Inosservanza di istruzioni ricevute (art 125 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**3**	*0*	***3***
Insubordinazione con minaccia o ingiuria (art. 189 c.p.m.p.)	19	**31**	16	**31**	26	**20**	*61*	***82***

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2022	**2023**	2022	**2023**	2022	**2023**	2022	**2023**

segue: REATI CONTRO IL SERVIZIO E LA DISCIPLINA MILITARE								
Insubordinazione con violenza (art.186 c.p.m.p.)	0	**4**	3	**0**	3	**3**	*6*	***7***
Investimento, incaglio o avaria di nave o aeromobile (art 107 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Investimento o incaglio colposo o avaria di nave o aeromobile (art 108 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**2**	*0*	***2***
Istigazione a commettere reati militari (art. 212 c.p.m.p.)	1	**0**	0	**0**	0	**1**	*1*	***1***
Istigazione di militari a disobbedire alle leggi (art. 213 c.p.m.p.)	5	**0**	5	**0**	1	**2**	*11*	***2***
Minaccia a inferiore per costringerlo a fare atti contrari ai propri doveri (art. 146 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	3	**0**	*3*	***0***
Minaccia o ingiuria a un inferiore (art.196 c.p.m.p.)	31	**40**	15	**9**	34	**20**	*80*	***69***
Omessa esecuzione di un incarico (art. 117 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	1	**0**	*1*	***0***
Omessa presentazione in servizio (art. 123 c.p.m.p.)	3	**4**	3	**1**	6	**7**	*12*	***12***
Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile (art. 106 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**0**	0	**0**	*0*	***1***
Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi a doveri del servizio militare (art. 157 c.p.m.p.)	2	**0**	1	**0**	22	**20**	*25*	***20***
Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari (art 184 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	21	**0**	*21*	***0***
Resistenza alla Forza Armata (art. 143 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**1**	*0*	***1***
Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta (art. 141 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio (art. 91 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**0**	0	**0**	*0*	***1***
Simulazione d'infermità (art. 161 c.p.m.p.)	44	**34**	17	**15**	0	**0**	*61*	***49***
Ubriachezza in servizio (art. 139 c.p.m.p.)	4	**3**	6	**9**	3	**1**	*13*	***13***
Violazione o sottrazione di corrispondenza commessa dall'addetto servizio postale (art.124 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**1**	0	**0**	*0*	***1***
Violenza contro un inferiore (art. 195 c.p.m.p.)	6	**16**	6	**2**	13	**6**	*25*	***24***

VERONA		ROMA		NAPOLI		TOTALE	
2022	***2023***	*2022*	***2023***	*2022*	***2023***	2022	**2023**

REATI CONTRO IL PATRIMONIO O CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE								
Appropriazione cose smarrite o avute per errore o caso fortuito (art.236 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**1**	*0*	***1***
Appropriazione indebita (art. 235 c.p.m.p.)	5	**1**	1	**0**	1	**0**	*7*	***1***
Collusione, peculato o delitti finanziari del militare della guardia di finanza (art.3 l.1833/41, 314 c.p.)	0	**4**	0	**1**	8	**8**	*8*	***13***
Furto d'uso o su cose di tenue valore o oggetti vestiario o equipaggiamento (art. 233 c.p.m.p.)	0	**0**	0	**0**	0	**1**	*0*	***1***
Furto Militare (art. 230 c.p.m.p.)	5	**9**	8	**8**	8	**3**	*21*	***20***
Furto militare a danno dell'Amministrazione Militare (art. 230 c.p.m.p.)	4	**3**	0	**0**	0	**7**	*4*	***10***
Malversazione a danno di militari (art. 216 c.p.m.p.)	0	**1**	0	**0**	0	**0**	*0*	***1***
Peculato militare (art. 215 c.p.m.p.)	6	**6**	11	**9**	10	**12**	*27*	***27***
Truffa (art. 234 c.p.m.p.)	0	**1**	64	**48**	0	**0**	*64*	***49***
Truffa ai danni dell'Amministrazione Militare (art. 234 c.p.m.p.)	92	**85**	0	**0**	76	**61**	*168*	***146***

REATI DI FALSO								
Falso in fogli di licenza, di via e simili (art. 220 c.p.m.p.)	0	**0**	5	**3**	7	**2**	*12*	***5***
Usurpazione di decorazioni o distintivi militari (art. 221 c.p.m.p.)	1	**0**	1	**0**	1	0	*3*	***0***

TOTALE								
630	**700**	512	**540**	607	**590**	1749	**1830**

N. 13

MILITARI ISCRITTI nel REGISTRO degli INDAGATI

Suddivisione per Forza Armata (dati locali)

2023

	Esercito Italiano	*Aeronautica Militare*	*Marina Militare*	*Arma dei Carabinieri*	Guardia di Finanza
Procura Militare VERONA **700**	215	31	23	383	48
Procura Militare ROMA **540**	167	33	29	285	26
Procura Militare NAPOLI **590**	82	45	67	343	53
Totale **1830**	**464**	**109**	**119**	**1011**	**127**

N. 14

MILITARI ISCRITTI nel REGISTRO degli INDAGATI

Suddivisione per grado

Confronto 2022 - 2023

	2022				2023			
	Ufficiali	Sottufficiali	Graduati	Totale	Ufficiali	Sottufficiali	Graduati	Totale
Carabinieri	34	377	477	**888**	35	367	609	**1011**
Esercito italiano	75	82	279	**436**	50	98	316	**464**
Aeronautica Militare	21	106	41	**168**	32	46	31	**109**
Guardia di Finanza	7	51	57	**115**	10	66	51	**127**
Marina Militare	38	54	50	**142**	30	55	34	**119**
Totali	**175**	**670**	**904**	**1749**	157	632	1041	**1830**

N. 15

Tempi medi di definizione dei procedimenti

Dati Nazionali

Tempi medi per la richiesta di rinvio a giudizio:

Anno 2022	**Anno 2023**
7 mesi e 28 giorni	**8 mesi e 21 giorni**

Tempi medi per la richiesta di archiviazione:

Anno 2022	**Anno 2023**
3 mesi e 18 giorni	**2 mesi e 24 giorni**

Tempi medi di definizione dei procedimenti distinti per ufficio

Richiesta di rinvio a giudizio

	Anno 2022	**Anno 2023**
Procura Militare di VERONA	7 mesi e 15 giorni	**8 mesi e 17 giorni**
Procura Militare di ROMA	9 mesi e 20 giorni	**9 mesi e 19 giorni**
Procura Militare di NAPOLI	6 mesi e 26 giorni	**7 mesi e 15 giorni**

Richiesta di archiviazione

	Anno 2022	**Anno 2023**
Procura Militare di VERONA	3 mesi e 13 giorni	**2 mesi e 15 giorni**
Procura Militare di ROMA	4 mesi e 10 giorni	**3 mesi e 25 giorni**
Procura Militare di NAPOLI	2 mesi e 20 giorni	**2 mesi e 19 giorni**

N. 16

TEMPI di DEFINIZIONE dei PROCEDIMENTI di 1° GRADO dei TRIBUNALI MILITARI

REATI MILITARI COMMESSI da APPARTENENTI alle FF.AA.

PERIODO di RIFERIMENTO: DATA del FATTO - DATA SENTENZA di 1° GRADO

ANNO 2023

VERONA		
anni	*mesi*	*giorni*
2	6	15

ROMA		
anni	*mesi*	*giorni*
3	4	13

NAPOLI		
anni	*mesi*	*giorni*
2	10	23

MEDIA NAZIONALE		
anni	*mesi*	*giorni*
2	***11***	***23***

n° dei procedimenti definiti con sentenza di 1 °grado	***401***
con durata superiore a 3 anni ***(data del fatto - data sentenza)***	***144***
percentuale dei procedimenti la cui durata è superiore ai 3 anni	***36%***

Intervento del
Vice Avvocato generale dello Stato

Avv. Enrico De Giovanni

Signor Presidente, signor Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, signor Presidente della Corte dei Conti, sig. Procuratore Generale Militare, signori Magistrati, signori Ufficiali, Autorità tutte, Signore e Signori,

intervengo con molto piacere, per la seconda volta, in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato, a questa solenne cerimonia e porgo innanzi tutto il saluto dell'Avvocato Generale, avv. Gabriella Palmieri Sandulli, di tutti gli avvocati e procuratori dello Stato e mio personale.

Durante le ultime due inaugurazioni l'avv. Mariani nel 2022 e io, nel 2023, ricordammo come quelli appena trascorsi erano stati anni difficili per tutta l'umanità, costretta dapprima ad affrontare una pandemia subdola e insidiosa, con un tributo altissimo in termini di vite umane e di sofferenze (i cui profili più acuti furono superati anche grazie, lo voglio ricordare, al decisivo contribuito dello strumento militare, a cui per questo siamo grati), e poi trovatasi di fronte all'inattesa guerra in Ucraina, una nuova tragedia, che ha coinvolto ancora una volta il mondo militare.

L'auspicio allora formulato per una pace ritrovata e giusta è purtroppo andato deluso.

L'anno 2023 non solo non ha portato la sperata fine della guerra russo-ucraina, ma ha visto esplodere un nuovo, grave e tragico conflitto tra Israele e la popolazione palestinese, con inquietanti riflessi su tutta l'area medio-orientale.

Dunque, purtroppo, le ragioni che ci avevano spinto, già un anno fa, a rinnovare una meditata riflessione sui valori che devono ispirarci in tema di pace e di guerra e che nelle Forze Armate e nella Magistratura Militare trovano piena espressione restano e anzi sono ancor più attuali e stringenti; va riconosciuto che oggi, rispetto a due anni fa, la nostra fiducia in un futuro di pace e libertà è stata incrinata da molteplici tragici eventi e da questa esperienza dobbiamo trarre insegnamenti.

Mi permetto, dunque, di cogliere questa prestigiosa occasione per riprendere brevemente, aggiornandolo, il filo di una riflessione che già svolsi, lo scorso anno, alla luce dei princìpi della Costituzione, che resta sempre più, in tempi che si stanno facendo imprevedibilmente sempre più difficili e drammatici, come riferimento saldissimo e prezioso; princìpi che, tuttavia, vanno coniugati con quelli propri dell'Unione Europea, giacché credo che la drammatica attualità di quella che è stata definita "una guerra mondiale a pezzi" imponga un approccio alle questioni di politica militare ampio e sovranazionale.

Muovendo dunque dai princìpi costituzionali, possiamo affermare che oggi più che mai, da quando entrò in vigore la Carta Costituzionale, il dettato dell'art. 11: "*L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali*", appare espressione di un valore universale e irrinunciabile, da perseguire e riaffermare con forza e tenacia; ma anche principio che va sempre coniugato con quanto disposto dall'art. 52: "*La difesa della patria è sacro dovere del cittadino… L'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica".*

Si tratta di princìpi che forniscono base costituzionale all'appoggio dato dal nostro Paese al popolo ucraino; appoggio la cui legittimità, voglio ricordare, fu confutata in giudizio dal Codacons in un ricorso al TAR del Lazio, ove fu impugnato il decreto interministeriale del 22 aprile 2022, intitolato "*Autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell'Ucraina",* sostenendo, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 (sulla cui base il decreto era stato emanato), per un presunto contrasto con l'art.11 nella parte in cui esso ripudia la guerra come "*mezzo di risoluzione delle controversie internazionali*"; l'Avvocatura dello Stato mise invece in luce, nelle proprie difese, come gli aiuti militari fossero volti a consentire allo Stato leso da un' aggressione straniera

l'esercizio del proprio diritto alla legittima difesa, in piena armonia non solo con l'art. 11 della Costituzione, ma anche con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che riconosce espressamente "*il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite*".

Il ricorso, per la cronaca, fu poi dichiarato inammissibile.

Ma, come prima accennato, i ricordati princìpi della Costituzione appaiono confermati e ribaditi dal Trattato di Lisbona (il Trattato dell'Unione Europea): vorrei qui rapidamente rammentare alcune tra le più significative disposizioni.

Si legge all' Articolo 3: "*L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli".*

Ai sensi dell'art. 21 "*L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di… preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite*";

il Capo 2°, poi, prevede, all' Articolo 24: *"La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.";* e con particolare riguardo a quest'ultima l'Articolo 42 statuisce: "*La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi… per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite…*

Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari…e s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari…

Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso".

Ed ancora, l'Articolo 43 prevede "*azioni congiunte in materia di… missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi*"*;* uno strumento previsto a tal fine è L'Agenzia europea per la difesa, di cui all'Articolo 45.

Dunque un forte accento, fra i princìpi che ispirano l'Unione Europea, rinvenibili nel Trattato di Lisbona (il Trattato dell'Unione Europea), è dedicato al tema della difesa comune.

In sostanza, quindi, la *politica di sicurezza e di difesa comune* (PSDC) è parte integrante della *politica estera e di sicurezza comune dell'UE* (PESC) e costituisce il principale quadro politico mediante il quale gli Stati membri possono sviluppare una cultura e un'iniziativa strategica europea della sicurezza e della difesa, affrontare insieme i conflitti e le crisi, proteggere l'Unione e i suoi cittadini e rafforzare la pace e la sicurezza internazionali.

Ora, proprio a causa del drammatico contesto geopolitico internazionale, la politica di sicurezza e di difesa comune è stata una delle politiche in evoluzione negli ultimi dieci anni; tuttavia sono sotto gli occhi di tutti le persistenti difficoltà che vanno affrontate per dare tempestive ed efficaci risposte a fronte delle crisi internazionali e quanta strada vi sia ancora da fare per giungere ad una vera e operativa *Unione della difesa dell'UE*.

Dal sito del Parlamento Europeo si apprende che all'ottobre 2023 erano in corso 22 missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune, con l'impiego all'estero di circa 4.000 membri del personale militare e civile dell'UE.

Ma di fronte alle molteplici e drammatiche crisi internazionali non possiamo certo ritenere che le politiche unionali di sicurezza e di difesa comune siano idonee a raggiungere gli obiettivi fissati dal Trattato Europeo, né che possano assicurare all'Unione quella posizione di rilevanza e

autorevolezza nella politica internazionale che l'insieme dei Paesi dell'Unione meriterebbe, necessarie per tutelare non solo gli interessi economici ma anche i valori, etici e politici, che ispirano l'Unione.

Perché una politica di sicurezza e difesa solida, incisiva e universalmente riconosciuta è condizione essenziale affinché un Paese, o un'Unione di Paesi, possa veramente contare nella politica internazionale; e ciò è tanto più importante, anzi, essenziale in un momento in cui sembrano da un lato talvolta giungere, dall'estero, sorprendenti e inattesi segnali assai preoccupanti circa il futuro della coesione e compattezza della NATO, e, dall'altro lato, assistiamo a livello internazionale ad un palese attacco, non solo politico ma talora anche militare, al sistema democratico su cui è basata la vita civile del nostro Paese e dei partner europei.

Se dunque veramente crediamo nella pace, se veramente vogliamo ascoltare la voce del Santo Padre Papa Francesco, che sempre la invoca, non possiamo prescindere da una forte, coesa e comune iniziativa dei paesi dell'Unione Europea, iniziativa sostenuta da decisioni politiche chiare, unanimi, tempestive e congrue, a tutela della pace e del rispetto della democrazia e dei diritti.

Questo è il messaggio che l'Unione Europea deve portare nel mondo, perché questo è il motivo della sua creazione, e deve restare la sua principale ragion d'essere; perché come ci ricordò il Presidente Mattarella in un suo memorabile discorso *"La pace è parte fondativa dell'identità europea"*.

L'Unione Europea ha nel suo DNA e deve gelosamente custodire la memoria dell'immane tragedia della seconda Guerra mondiale, delle indicibili sofferenze e orribili tragedie provocate dal nazifascismo e dal conflitto che scatenò, come pure degli orrori in cui degenerò la reazione a quei regimi dittatoriali, violenti e sopraffattori; così come non può dimenticare la drammatica esperienza dei regimi che hanno soffocato libertà e democrazia in tanta parte dell'Europa fino alla caduta del Muro di Berlino.

Bene facciamo dunque a conservare con forza la memoria di quelle tragedie, perché la pace è un bene fragile e incerto, che ogni giorno dobbiamo curare e promuovere; e proprio dalla memoria di quei fatti, dal grido "mai più" l'Unione Europea è stata generata; la pace è dunque la principale vocazione dell'Unione, che non deve limitarsi a garantirla al suo interno, ma deve difenderla da ogni attacco, esterno e interno e promuoverla ovunque nel mondo.

Ma per svolgere questo ruolo è necessario disporre non solo di valide politiche, ma anche di un apparato di difesa forte ed efficiente, e allo stesso modo occorre sostenere con aiuti concreti i Paesi che difendono la propria libertà e indipendenza dall'attacco di regimi non democratici; e ciò innanzi tutto attraverso un forte impegno diplomatico (che va sempre perseguito con la massima energia, pazienza e convinzione anche laddove i risultati appaiano difficili o addirittura impossibili), ma anche con l'aiuto economico e militare; il motto latino "si vis pacem para bellum" va dunque tuttora onorato, con forza e convinzione.

Dunque, alla luce dei principi della Costituzione e del Trattato di Lisbona, non posso che ribadire l'auspicio che l'efficienza della Forze Armate italiane sia salvaguardata e accresciuta e che venga accelerato il processo di integrazione tra le Forze Armate dei Paesi dell'Unione Europea; il tutto nel rispetto delle peculiarità che le competono, pienamente riconosciute dall'ordinamento e ribadite, anche di recente, dal Consiglio di Stato, sez. II, nella sentenza n. 1137/2023, ove si legge che *"l'ordinamento militare è connotato da un peculiare carattere di specialità e autosufficienza rispetto all'ordinamento generale, manifestata, tra l'altro, dalla circostanza che la fonte della sua disciplina - il d.lgs. n. 66 del 2010 - è denominata "codice dell'ordinamento militare"*.

Ciò detto va sottolineata la preziosa e diuturna opera svolta, a tutela della efficienza, legalità e peculiarità della funzione delle Forze Armate, dalla Magistratura militare, che grazie alla propria alta professionalità, alla puntuale e rigorosa specializzazione, alla sensibile attenzione ai princìpi costituzionali, costituisce assieme affermazione e baluardo dei valori giuridici ed etici che ispirano e reggono la realtà militare.

In questo contesto ritengo doveroso svolgere un breve cenno, a prima lettura, sulla recente introduzione delle novità normative recate dal Decreto Legislativo 29 gennaio 2024, n. 8.

Come sappiamo il Decreto ha disposto, fra l'altro, l'introduzione in ciascuna Procura

militare del Procuratore militare aggiunto con corrispondente soppressione di un posto di sostituto Procuratore militare e ha allineato, per quanto compatibile, la disciplina del Consiglio della magistratura militare a quella del Consiglio superiore della magistratura, prevedendo la maggioranza dei componenti elettivi.

Il Ministro della Difesa ha giustamente rilevato che "*L'approvazione del decreto legislativo sull'ordinamento giudiziario militare, rappresenta un passo importante che conferisce maggiore efficacia alla giustizia militare. Un provvedimento che garantisce inoltre un sistema giudiziario militare all'altezza delle sfide del nostro tempo*".

Le nuove norme, e fra queste in particolare il raddoppio dei componenti elettivi togati, vanno certamente nel senso indicato dal Signor Ministro e, mi permetto di aggiungere, si pongono in armonia (mi perdonerete se torno di nuovo alla mia "bussola", la Costituzione) con il mirabile equilibrio tra i diversi poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, disegnato dai nostri Padri Costituenti, in particolare, nel caso di specie, con i princìpi del titolo IV della Parte II.

Il Decreto ha dunque attuato la delega di cui all'art. 40 del d.lgs. 71 del 2022 rispettando pienamente la scelta di conservare la magistratura militare quale ordine autonomo, ancorché modellato, nei limiti della compatibilità, sulla magistratura ordinaria, pur tenendo presente l'affermazione della Corte Costituzionale, che ha posto in luce come la "*strutturale diversità tra i rispettivi status*" civile e militare possa determinare "*differenti soluzioni sul piano normativo*".

Una scelta, mi permetto di osservare, giusta e al passo con i tempi.

Infine, consentitemi di esprimere nuovamente, come già accadde lo scorso anno, il mio personale orgoglio per il contributo che attraverso la quotidiana attività professionale di avvocato dello Stato i miei colleghi e io diamo all'attività delle Forze Armate, e che svolgiamo talvolta, in casi di particolare rilevanza, anche dinanzi alla Magistratura militare, come di recente avvenuto in un giudizio relativo ad un noto e grave caso di spionaggio militare, nel corso del quale il Tribunale militare ha affermato, in sentenza, importanti princìpi su rilevanti questioni, quale, ad esempio, il regime giuridico applicabile ai documenti con qualifica di sicurezza NATO.

Il rapporto dell'Avvocatura dello Stato con le Forze Armate, sostenuto da passione e impegno costanti, è connotato da grande fiducia e costante reciproca collaborazione, e, mi permetto di aggiungere, ci riserva molte soddisfazioni professionali.

Concludo dunque il mio intervento ringraziando Lei, Signor Presidente, la Corte tutta e tutti i presenti per avermi ascoltato e formulando l'augurio di un sereno e proficuo lavoro nell'anno giudiziario a venire.

Intervento del
Consigliere Tesoriere del Consiglio nazionale Forense

Avv. Donato Di Campli

Rivolgo a tutte le Autorità civili, militarti e religiose e agli ospiti presenti il saluto del Consiglio Nazionale Forense e del suo Presidente avv. Francesco Greco che ho l'onore di rappresentare quest'oggi e ringrazio il Presidente della Corte di Appello Militare per l'invito a partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario.

La prima riflessione riguarda l'intenso processo riformatore che la giustizia italiana sta vivendo. L'anno appena trascorso ha visto la Magistratura e l'Avvocatura impegnate nell'attuazione delle riforme del processo civile e del processo penale varate nel 2022 con lo scopo di deflazionare il carico giudiziario, alla luce degli impegni assunti in sede europea. Il tutto con il precipuo fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. Riforme che, come tutti noi sappiamo, hanno avuto quali parole chiave "efficienza", "celerità", "semplificazione" e "digitalizzazione".

Ma con quali sacrifici? La riduzione dei tempi dei processi non può e non deve determinare la compressione delle garanzie del giusto processo, né può comprimere quei diritti della persona che costituiscono la vera ricchezza di una democrazia progredita.

Non è possibile tacere sull'allarmante allontanamento dai principi fondanti del nostro sistema giudiziario e dal rigoroso rispetto delle garanzie difensive. È una questione che l'Avvocatura intende affrontare con estremo vigore e in tutte le sedi possibili. Non si possono e non si devono sacrificare i diritti per mere ragioni deflattive.

E se questi interrogativi si pongono con particolare risalto ove si ragioni del futuro della giurisdizione ordinaria, non minore attenzione deve essere rivolta a comparti del sistema giudiziario di natura speciale, qual è quello della magistratura militare.

Occorre domandarsi quale sia la giusta dimensione da attribuire nell'attuale contesto ordinamentale al disposto dell'art. 103 della Costituzione e se – e in che termini – sia possibile valorizzare e attualizzare l'imprescindibile funzione svolta dalla giustizia militare.

È doveroso, al riguardo, ricordare il felice pensiero di Calamandrei che nel 1955 scriveva che «*la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, se cade non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile*».

Ebbene, è chiaro che il primo ed essenziale combustibile di qualsiasi macchina giurisdizionale non può che essere la legge.

Non è certo una novità che la materia della giurisdizione militare abbia bisogno di un rinnovamento e di una modernizzazione, sia sotto il profilo sostanziale a tutela degli interessi militari, che sotto il profilo processuale.

Né si può tacere la altrettanta urgente necessità di individuare un perimetro definito della "materia" militare rispetto a quella ordinaria. Ciò che si osserva, infatti, non è altro che una sempre maggiore erosione della prima in favore della seconda. Si tratta di un aspetto sul quale ci saremmo aspettati un intervento da parte del legislatore, ma, ancora una volta, le promesse sono rimaste disattese.

Eppure, l'occasione della Riforma del 2022 sarebbe stata "ghiotta". Tra le tante strade da percorrere per la semplificazione e lo smaltimento dell'arretrato della magistratura ordinaria ci sarebbe stata quella di dare più spazio alla magistratura militare, la quale, attraendo a sé aree di giurisdizione, avrebbe, per un verso, evitato conflitti di giurisdizione e, per un altro verso, contribuito al miglioramento della tanto ricercata efficienza: l'impiego delle risorse umane, giuridiche e intellettuali di cui la giustizia militare dispone avrebbe quantomeno consentito un alleggerimento dei carichi della giustizia ordinaria.

E invece, mentre si è cercato di valorizzare le funzioni e la capacità organizzativa delle altre giurisdizioni speciali, la giustizia militare non ha subìto che un timido *restyling* in materia di funzionamento del Consiglio della Magistratura Militare (C.M.M.).

Per dirla in sintesi, l'esigenza di una riforma sistematica della giustizia militare è stata liquidata con un laconico intervento (*in extremis*) sull'organo di autogoverno della magistratura militare. E, tra l'altro, la disciplina che ne è derivata non consente di nascondere una tangibile preoccupazione, giacché le garanzie di autonomia e indipendenza necessarie per il corretto funzionamento di tale organo si sono dovute necessariamente piegare alle esigenze di economicità. Insomma, ancora troppi punti deboli e poca chiarezza.

Ma non è tutto.

Ci siamo lasciati lo scorso anno riponendo molte speranze nella Commissione ministeriale per il progetto di codice dei crimini internazionali e nelle intenzioni del Ministro di pervenire alla sua approvazione entro il 2023. Anche in questo caso, tuttavia, non abbiamo assistito ad alcuna novità.

Non solo. Da maggio dello scorso anno è stata elaborata la Convenzione di Lubiana – L'Aia, complementare allo Statuto di Roma, rispetto a quest'ultimo pone un ulteriore e fondamentale obiettivo: la realizzazione di una cooperazione internazionale nelle indagini e nei procedimenti penali contro il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra. In buona sostanza, con questa Convenzione si vuole rafforzare il ruolo degli Stati nazionali nel perseguimento di questi crimini incrementando la collaborazione tra gli Stati.

È impensabile che in un Paese come l'Italia ancora non sia stata adottata una disciplina organica in questa materia. È impensabile che ancora non si sia riflettuto su come ripartire la giurisdizione interna in tema di crimini internazionali.

Ancora una volta non si è riusciti a trovare un equilibrato compromesso nel rapporto tra la giurisdizione ordinaria e quella speciale militare. Ciò vale soprattutto con riferimento ai crimini di guerra, che per definizione e per essenza non possono che riguardare solo e soltanto i militari. Pur nel dovuto rispetto dei principi regolatori del riparto tra giurisdizioni, un'eventuale sottrazione alla giurisdizione militare di soggetti che, sia in tempo di guerra che in tempo di pace, compiano questi crimini in un contesto di "militarità" non può che apparire quantomeno irragionevole.

È ancor più impensabile che, proprio a causa di tali inescusabili lacune, la giurisdizione per la persecuzione di tali crimini possa essere "avocata" *in toto* dalla Corte penale internazionale, sul presupposto che la nostra non è in grado di perseguirli efficacemente.

Per dirla con le parole di un autorevole e raffinato giurista, il Prof. Francesco Palazzo, siamo dinnanzi ad «*una situazione davvero difficile per l'Italia, che peraltro conferma che quando parlano le armi il diritto tace, o parla con difficoltà. Soprattutto in materia di giustizia penale internazionale, ove le ragioni della politica tendono a prevalere su quelle del diritto. Come giuristi, però, non possiamo rassegnarci*».

Ed allora, e mi avvio alle conclusioni, il mio auspicio è che questa occasione, ancora una volta, possa costituire non soltanto un momento di riflessione e di confronto, ma possa spronare tutte le autorità preposte a far sì che le auspicate riforme possano finalmente trovare il loro approdo all'interno del nostro sistema normativo. Il Consiglio Nazionale Forense e l'Avvocatura in generale si sono sempre impegnati, e sempre lo faranno, a non rassegnarsi nel cercare di trovare il giusto combustibile per far "muovere" al meglio il motore del nostro ordinamento, fondato sulla Carta Costituzionale.

Con questo auspicio formulo alla Corte di Appello Militare e a tutta la magistratura militare i migliori auguri di buon lavoro.